

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1724**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Vol. I (Artt. 1-16-bis)

Ed. provvisoria

luglio 2009
n. 145/I



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: S. Moroni 3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco 2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: -----

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi 3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci 2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: V. Giammusso 3503
Reggente ufficio: A. Sanso' 3435
S. Marci 3788

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: -----
Reggente ufficio: A. Mattiello 2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli 2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati 3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci 2581
Silvia Ferrari 2103
Simone Bonanni 2932
Luciana Stendardi 2928
Michela Mercuri 3481
Domenico Argondizzo 2904

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta 2057
Letizia Formosa 2135
Anna Henrici 3696
Gianluca Polverari 3567
Antonello Piscitelli 4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 1724**

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”

Vol. I (Artt. 1-16-*bis*)

Ed. provvisoria

luglio 2009
n. 145/I

AVVERTENZA

Il presente *dossier* - che aggiorna il *dossier* del Servizio Studi della Camera n.187/16 - illustra il contenuto del disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, con le modifiche apportate dalla Camera dei deputati durante la prima lettura.

Si ricorda che il decreto-legge n. 78, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio, è stato presentato il giorno stesso per la conversione alla Camera dei deputati (A.C. 2561). L'esame in sede referente, svoltosi avanti le Commissioni riunite V e VI, si è concluso il 21 luglio con l'approvazione di un testo per l'Aula recante varie modificazioni ed integrazioni (A.C. 2561-A). In Assemblea il Governo ha presentato, il 23 luglio, un maxiemendamento interamente sostitutivo, che riprendeva in gran parte il testo dell'A.C. 2561-A; dopo che talune parti del maxiemendamento sono state giudicate inammissibili dalla Presidenza della Camera, il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento così modificato, che è stato quindi approvato il giorno successivo. Il voto finale dell'Assemblea di Montecitorio ha avuto luogo il 28 luglio.

Il presente *dossier* per esigenze di celerità è stato realizzato sulla base di bozze non corrette del testo approvato dalla Camera. Le rubriche apposte ai commi sono di fonte redazionale ed hanno scopo meramente orientativo.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	13
Articolo 1 <i>(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)</i>	
Scheda di lettura.....	15
Articolo 1-bis <i>(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 1-ter <i>(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)</i>	
Scheda di lettura.....	33
Articolo 2, commi 1-4 <i>(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)</i>	
Scheda di lettura.....	57
Articolo 2, comma 4-bis <i>(Interventi per il microcredito)</i>	
Scheda di lettura.....	65
Articolo 3, commi 1-4 <i>(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)</i>	
Scheda di lettura.....	69
Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter <i>(Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)</i>	
Scheda di lettura.....	75
Articolo 3, comma 4-quater <i>(Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)</i>	
Scheda di lettura.....	81
Articolo 4, commi 1-4 <i>(Interventi urgenti per le reti dell'energia)</i>	
Scheda di lettura.....	83
Articolo 4, comma 4-bis <i>(Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)</i>	
Scheda di lettura.....	91
Articolo 4, comma 4-ter <i>(Stima degli immobili)</i>	
Scheda di lettura.....	93

Articolo 4, commi 4-quater e 4-quinquies (<i>Società Stretto di Messina S.p.a.</i>)	
Scheda di lettura.....	97
Articolo 4-bis (<i>Disposizioni in materia di trasporto pubblico</i>)	
Scheda di lettura.....	101
Articolo 4-ter (<i>Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV</i>)	
Scheda di lettura.....	105
Articolo 4-quater (<i>Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici</i>)	
Scheda di lettura.....	111
Articolo 4-quinquies (<i>Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici</i>)	
Scheda di lettura.....	121
Articolo 4-sexies (<i>Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone</i>)	
Scheda di lettura.....	127
Articolo 4-septies (<i>Interventi in favore della filiera agroalimentare</i>)	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 5 (<i>Detassazione degli investimenti in macchinari</i>)	
Scheda di lettura.....	133
Articolo 6 (<i>Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa</i>)	
Scheda di lettura.....	139
Articolo 6-bis (<i>Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale</i>)	
Scheda di lettura.....	141
Articolo 7 (<i>Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza</i>)	
Scheda di lettura.....	145
Articolo 8 (<i>Sistema “Export banca”</i>)	
Scheda di lettura.....	149
Articolo 9, comma 1 (<i>Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni</i>)	
Scheda di lettura.....	153

Articolo 9, comma 1-bis (<i>Accelerazione rimborso debiti nelle regioni commissariate</i>)	
Scheda di lettura.....	161
Articolo 9-bis (<i>Patto di stabilità interno per gli enti locali</i>)	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 10 (<i>Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali</i>)	
Scheda di lettura.....	175
Articolo 11 (<i>Analisi e studi economico-sociali</i>)	
Scheda di lettura.....	185
Articolo 11-bis (<i>Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva</i>)	
Scheda di lettura.....	187
Articolo 11-ter (<i>Sportello unico per le attività produttive</i>)	
Scheda di lettura.....	191
Articolo 11-quater (<i>Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza</i>)	
Scheda di lettura.....	193
Articolo 12 (<i>Contrasto ai paradisi fiscali</i>)	
Scheda di lettura.....	197
Articolo 13 (<i>Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali</i>)	
Scheda di lettura.....	205
Articolo 13-bis (<i>Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato</i>)	
Scheda di lettura.....	211
Articolo 14 (<i>Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti</i>)	
Scheda di lettura.....	223
Articolo 14-bis (<i>Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</i>)	
Scheda di lettura.....	233

Articolo 15, commi 1-8 (<i>Potenziamento della riscossione</i>)	Scheda di lettura.....	237
Articolo 15, commi 8-bis - 8-quater (<i>Potenziamento dell'attività di accertamento ed effetti delle misure cautelari</i>)	Scheda di lettura.....	245
Articolo 15, commi 8-quinquies e 8-sexies (<i>Richiesta di informazioni ad Autorità ed enti che svolgono attività di vigilanza e controllo</i>)	Scheda di lettura.....	249
Articolo 15, comma 8-septies (<i>Credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto</i>)	Scheda di lettura.....	253
Articolo 15, comma 8-octies (<i>Segnalazioni da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico</i>)	Scheda di lettura.....	257
Articolo 15, comma 8-novies (<i>Sostegno agli investimenti per l'autotrasporto</i>)	Scheda di lettura.....	259
Articolo 15, commi 8-decies e 8-duodecies (<i>Commissioni per il monitoraggio dei giochi pubblici. Poteri di accertamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato</i>)	Scheda di lettura.....	261
Articolo 15, comma 8-undecies (<i>Definizione delle operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani a fini IVA</i>)	Scheda di lettura.....	263
Articolo 15, comma 8-terdecies (<i>Scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS</i>)	Scheda di lettura.....	265
Articolo 15, comma 8-quaterdecies (<i>Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico</i>)	Scheda di lettura.....	267
Articolo 15, commi 8-quinquiesdecies - 8-duodecimies (<i>Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada</i>)	Scheda di lettura.....	271
Articolo 15-bis (<i>Disposizioni in materia di giochi</i>)	Scheda di lettura.....	275

Articolo 15-ter (<i>Piano straordinario di contrasto al gioco illegale</i>)	
Scheda di lettura.....	279
Articolo 16, commi 1-2, 3-4 (<i>Flussi finanziari</i>)	
Scheda di lettura.....	283
Articolo 16, commi 2-bis – 2-quater (<i>Finanziamento del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa. Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell'istruzione e dello svolgimento di eventi celebrativi</i>)	
Scheda di lettura.....	287
Articolo 16-bis (<i>Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue</i>)	
Scheda di lettura.....	289

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori. Al lavoratore spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione.

2. L'onere derivante dal comma 1 è valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010 **cui** si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e **la** formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009.

1. *Identico.*

2. **All'onere** derivante dal comma 1, valutato in 20 milioni di euro per l'anno 2009 e in 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

90 del 18 aprile 2009.

3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità attuative del comma 1, avuto particolare riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, alle procedure di comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo monitoraggio di cui al comma 4.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge.

3. *Identico.*

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede sulla base dei dati comunicati dall'INPS al monitoraggio degli oneri **derivanti dall'attuazione del comma 1**, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*), della medesima legge.

4-bis. Il comma 511 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, è sostituito dal seguente:

«511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.845, come modificato dall'articolo 9, comma 5,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

del decreto-legge 20 maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n.40, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro, a partire dall'anno 2009, fermo restando per l'anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n.203, e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce modalità, termini e condizioni per il finanziamento degli enti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n.40, come modificato con provvedimento di cui all'articolo 20-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n.51».

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al

5. Per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n.291, e successive modificazioni, sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al

Testo del decreto-legge

medesimo con delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. L'onere della presente disposizione, derivante dall'incremento dei venti per cento dei trattamenti, è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto di cui al presente comma, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle relative risorse come

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

medesimo con delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 18 aprile 2009**.

6. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n.863, è aumentato nella misura del venti per cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010. **Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse** del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, trasferite al medesimo con delibera CIPE n.2 del 6 marzo 2009, **pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.90 del 18 aprile 2009**. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'Accordo tra Stato e regioni del 12 febbraio 2009. L'INPS, secondo le linee guida definite nel decreto **del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali** di cui al **periodo precedente**, provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse **ad essi destinate**

Testo del decreto-legge

disciplinate dallo stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49.». **Con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto al presente e successivo comma.**

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato esubero strutturale, nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, per avviare una auto

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

ai sensi dello stesso decreto.

7. All'articolo 7-ter, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n.33 sono aggiunti i seguenti periodi: «L'incentivo di cui al primo periodo è erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere un'attività **di lavoro autonomo**, avviare un'attività **autoimprenditoriale** o una micro impresa, o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti. In caso di cassa integrazione in deroga, o di sospensione **ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni**, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49».

8. In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, al lavoratore già percettore del trattamento di cassa integrazione **ordinaria e straordinaria**, nel caso in cui ne faccia richiesta per intraprendere un'attività **di lavoro autonomo**, per avviare **un'attività autoimprenditoriale** o una micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità **alla normativa vigente**, è liquidato il **relativo** trattamento per un

Testo del decreto-legge

o micro impresa o per associarsi in cooperativa in conformità alle norme vigenti, è liquidato il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite, e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a 12. Il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49.

Si veda, in analoga formulazione, l'ultimo periodo del comma 7.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

numero di mensilità pari a quelle deliberate e non ancora percepite. **In caso di cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o comunque nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, al lavoratore è liquidato altresì, nel caso in cui il medesimo soggetto rientri nelle previsioni di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n.223, il trattamento di mobilità per dodici mesi al massimo. In ogni caso**, il lavoratore, successivamente all'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Le somme corrisposte sono cumulabili con il beneficio di cui all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n.49, e successive modificazioni.

8-bis. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità e le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 7 e 8.

8-ter. Al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle complessive risorse destinate ad interventi relativi agli ammortizzatori sociali per l'anno 2009, l'ulteriore somma di 100 milioni di euro di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, può essere, in via alternativa a quanto previsto dallo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

stesso comma 2-bis, destinata in tutto o in parte, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per l'anno 2009 le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2 del 2009.

L'articolo 1 reca misure a favore dell'occupazione e per il potenziamento di specifici ammortizzatori sociali.

In particolare:

- si prevede la facoltà, da parte delle aziende, di attivare programmi di formazione per i lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali, destinando gli stessi ad un'attività produttiva finalizzata all'addestramento, erogando nel contempo ai richiamati lavoratori una retribuzione pari alla differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione (**commi 1-4**);
- si provvede al rifinanziamento per le spese generali di amministrazione, relative al coordinamento operativo a livello nazionale e non coperte da contributo regionale, degli enti privati gestori di attività formative (**comma 4-bis, introdotto dalla Camera**);
- si destinano nuove risorse per la CIGS in caso di cessazione di attività (**comma 5**);
- si aumenta l'integrazione salariale per i lavoratori che riducono l'orario di lavoro a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi (**comma 6**);
- si introducono misure di sostegno per l'attività imprenditoriale posta in essere da lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito (**commi 7, 8 e 8-bis**);
- si ampliano le possibili destinazioni, nell'ambito del settore degli ammortizzatori sociali, di alcune risorse già stanziate in materia per il 2009 (**comma 8-ter, aggiunto dalla Camera**).

Formazione professionale

I commi da 1 a 4 recano disposizioni in materia di formazione professionale per i lavoratori che fruiscono di ammortizzatori sociali.

Più specificamente, si prevede, da parte dell'impresa di appartenenza, la possibilità di utilizzare, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento (**comma 1**).

Al lavoratore spetta un trattamento economico, erogato dai datori di lavoro, pari alla differenza tra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.

L'inserimento del lavoratore nelle attività formative può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, stipulato dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Il **comma 2** dispone, che alla copertura dell'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2009 e 150 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

Tale Fondo è stato istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008, e ad esso vengono assegnate in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo aree sottoutilizzate (FAS). Oltre a ciò, al Fondo affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione. In base all'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, relativo agli interventi e alle misure anticrisi di sostegno del reddito, cui è stata data attuazione con l'Intesa dell'8 aprile 2009, le risorse destinate agli ammortizzatori sociali sono stabilite in complessivi 5,353 miliardi di euro, di cui 4 miliardi provenienti dal FAS ed ulteriori 1,353 miliardi autorizzati dalla legge finanziaria 2009 e dal D.L. 185/2008. In attuazione del citato accordo, la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ha assegnato al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione 4 miliardi di euro, di cui 2,950 miliardi destinati al Centro-Nord e 1,050 miliardi al Mezzogiorno. L'importo di 4 miliardi proviene, per 1,2 miliardi dalle risorse recuperate ai sensi articolo 6-quater del D.L. 112/2008 (cioè risorse FAS relative alla programmazione 2000-2006 assegnate dal CIPE alle amministrazioni centrali e regionali che alla data del 31 maggio 2008 non risultavano ancora impegnate), mentre i restanti 2,8 miliardi verranno recuperati a valere su risorse non utilizzate relative alla programmazione 2007-2013.

Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 sono demandate ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, avuto particolare

riguardo ai procedimenti del relativo accordo, alla previsione di coniugazione dei medesimi con gli interventi di politica attiva a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 12 febbraio 2009, nonché alle procedure di comunicazione all'INPS (**comma 3**) anche ai fini del tempestivo monitoraggio effettuato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi (**comma 4**).

Al riguardo, nella relazione tecnica allegata afferma che in seguito all'introduzione della cumulabilità tra trattamento di sostegno al reddito e integrazioni retributive a carico dei datori di lavoro per l'attività formativa “derivano comportamenti diretti al maggiore ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali conseguenti da diritti soggettivi. La valutazione del maggiore ricorso”, quantificata nel comma 2, “tiene conto:

- dei tempi di applicazione della norma con riferimento all'anno 2009;
- dello sviluppo rispetto alle previsioni a legislazione vigente della spesa per integrazioni salariali di una maggiore spesa in termini di prestazioni e contribuzione figurativa dell'ordine di circa il 10% per effetto delle possibilità consentite dalla disposizione in esame”.

Si ricorda che disposizioni in materia di formazione professionale sono contenute nelle pdl 1079 (Bobba ed altri) e 2418 (Cazzola ed altri), attualmente all'esame dell'XI Commissione Lavoro.

In particolare, l'articolo 7 dell'AC 1079 riconosce ai soggetti in cerca di prima occupazione un *bonus* da spendere per la formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato introdotto il comma 4-bis, che modifica l'articolo 2, comma 511, della legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007).

Il comma 511 dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 ha destinato 13 milioni di euro per il 2008, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845¹ (ossia il Fondo di rotazione istituito, presso il Ministero del lavoro, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati in materia di formazione professionale) alle finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40² (che prevede la concessione, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, agli enti privati gestori di attività formative, che svolgono attività rientranti nell'ambito delle competenze statali, contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti medesimi, non coperte da contributo regionale)³.

¹ “Legge-quadro in materia di formazione professionale”.

² “Norme per la copertura delle spese generali di amministrazione degli enti privati gestori di attività formative”.

³ Si ricorda che il quanto previsto al comma 511 è parte di un più ampio intervento in materia di formazione professionale operato dalla legge n. 244/2007. In particolare, il comma 509 ha previsto, in

La disposizione è volta a rendere stabile, a decorrere dal 2009, il finanziamento di 13 milioni di euro annui già previsto per il 2008 (fermo restando, per il 2009, il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del richiamato fondo, pari, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 36, della legge n. 203 del 2008, a 420 milioni di euro).

Le modalità, i termini e le condizioni per il finanziamento dei richiamati enti è demandato ad un apposito decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Finanziamento della CIGS

Il **comma 5** destina 25 milioni di euro, per il 2009, a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo con delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi *supra*) per il rifinanziamento delle proroghe a 24 mesi della CIGS per cessazione di attività ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. 249/2004, convertito dalla L. 291/2004.

Tale norma ha consentito, in determinati casi, la proroga della CIGS concessa per crisi aziendale fino ad un periodo di 12 mesi oltre gli ordinari limiti di durata del trattamento medesimo⁴.

Presupposto della proroga sono:

- la cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o di parte di essi;
- la sussistenza di programmi volti alla ricollocazione dei lavoratori e che comprendano, ove necessario, la formazione professionale;
- l'accertamento - da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - del "concreto avvio", nei primi 12 mesi dell'intervento di integrazione (cioè, durante il periodo ordinario della durata del medesimo per crisi aziendale), del piano di gestione delle eccedenze di personale.

Secondo la relazione tecnica allegata, la disposizione in esame non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, "atteso che il previsto finanziamento è

favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale in connessione con le esigenze del mercato del lavoro o anche per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato. Il successivo comma 510 ha disposto che al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, istituito,. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di rotazione su menzionato, il comma 511 ha stabilito la spesa di 13 milioni di euro per il 2008 per gli enti gestori di attività formative.

⁴ Si ricorda che l'articolo 1, comma 5, della L. 223/1991 ha previsto che la durata del programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione per crisi aziendale, e l'erogazione del conseguente trattamento di cassa integrazione straordinaria, sia pari ad un periodo massimo - in linea ordinaria - di 12 mesi, con possibilità di un nuovo intervento qualora siano decorsi almeno i 2/3 del periodo della precedente concessione.

a valere sulle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione”, “attraverso le risorse “trasferite al medesimo Fondo con delibera CIPE n. 2/2009, che presenta le occorrenti disponibilità”.

Contratti di solidarietà

Il **comma 6** stabilisce, in via sperimentale per il biennio 2009-2010, l'incremento dell'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà difensivi nella misura del 20%, portando tale integrazione (dal 60%) all'80% del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.

Per contratti di solidarietà difensivi si intendono quelli collettivi aziendali, stipulati tra imprese industriali rientranti nel campo di applicazione della CIGS e le rappresentanze sindacali, che, a norma dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, stabiliscano una riduzione dell'orario di lavoro, al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale. In relazione a tale riduzione d'orario, di cui sia stata accertata la finalizzazione da parte dell'Ufficio regionale del lavoro, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, concede il trattamento d'integrazione salariale il cui ammontare è determinato nella misura del 60% del trattamento retributivo perso a seguito della riduzione d'orario.

Tale integrazione opera nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2009 e di 80 milioni di euro per l'anno 2010.

L'onere è posto a carico delle risorse per l'anno 2009 e 2010 del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, trasferite al medesimo fondo con la delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 (vedi *supra*).

Ad un apposito decreto interministeriale sono demandate le modalità di attuazione del presente comma e il relativo raccordo con i complessivi interventi di ammortizzatori sociali in deroga disciplinati dall'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009.

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

L'Accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 rappresenta un intervento congiunto tra Stato e Regioni collegato all'eccezionalità dell'attuale situazione economica.

L'intervento, rivolto ai lavoratori destinatari degli ammortizzatori “in deroga”, è connotato da un contributo nazionale, impiegato per il pagamento dei contributi figurativi e per la parte maggioritaria del sostegno al reddito, e da un contributo regionale, a valere sui programmi regionali FSE, impiegato per azioni formative o di politica attiva governata dalla Regione e integrata dall'erogazione di un sostegno al reddito.

In particolare, gli stanziamenti sono stati ripartiti tra un intervento statale, per una somma di 5.350 milioni di euro, e contributi regionali, pari a 2.650 milioni di euro, a valere sui programmi regionali del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Le risorse statali sono state coperte:

- in parte attraverso precedenti stanziamenti di sostegno al reddito e all'occupazione (circa 1.400 milioni derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 203/2008 e dall'articolo 19 del D.L. 185/2008);
- in parte (3.950 milioni di euro) tramite le assegnazioni del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), sia per la quota nazionale, sia, ai sensi dell'articolo 6-quater del decreto-legge 112/2008, convertito dalla legge 133/2008, per la quota a favore delle amministrazioni centrali e regionali nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro (APQ) sottoscritti entro la medesima data.

L'intesa sullo schema di accordo per l'utilizzo del FSE è stata raggiunta l'8 aprile 2009.

Infine, spetta all'INPS il monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi consentendo l'erogazione dei medesimi, nell'ambito delle linee guida e delle relative risorse disciplinate dal richiamato decreto di attuazione.

Secondo la relazione tecnica allegata, “la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, dal momento che l'entità dei richiamati trattamenti è a valere sui valori massimi stabiliti dalla disposizione stessa “e che i predetti importi relativi all'incremento dei trattamenti sono coerenti con quanto scontato a legislazione vigente in relazione allo sviluppo nel biennio in esame dell'istituto in questione”.

Incentivi per inizio di attività di impresa

I **commi 7 e 8** introducono particolari benefici per i lavoratori destinatari di trattamenti di sostegno al reddito che intraprendano attività di impresa, lavoro autonomo o si associno in cooperativa.

Entrambi i benefici sono cumulabili con il fondo per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione istituito presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione ai sensi dell'articolo 17 della L. 49/1985.

Il richiamato articolo 17 della legge n. 49/1985 ha istituito il Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione presso la Sezione speciale per il credito alla cooperazione. Tale Fondo ha acquisito carattere di permanenza a seguito dell'intervento della L. 662/1996. La norma è stata più volte modificata nel corso degli anni (da ultimo dall'articolo 10-bis del D.L. 35/25005).

Attualmente, i principali tratti della disciplina, così come modificata, sono i seguenti:

- al fine di salvaguardare e incrementare l'occupazione, mediante lo sviluppo di piccole e medie imprese costituite nella forma di società cooperativa o di piccola società cooperativa, si prevede la partecipazione diretta del Ministro dello sviluppo economico - che utilizza a tal fine le disponibilità del richiamato Fondo - al capitale sociale delle società finanziarie che sostengono le cooperative;

- la ripartizione delle disponibilità tra le diverse finanziarie partecipate dal Ministero viene effettuata per una quota pari al 5% delle risorse disponibili in relazione al numero delle società finanziarie che hanno presentato domanda di partecipazione. La restante quota è determinata in proporzione alla percentuale di utilizzazione da parte di ciascuna società finanziaria delle risorse conferite dal Ministero;
- le società finanziarie assumono la natura di investitori istituzionali e devono essere ispirate ai principi di mutualità definiti dal D.Lgs. C.P.S. 1577/1947, essere costituite in forma cooperativa, essere iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministro dell'economia e delle finanze per l'esercizio delle attività di intermediari finanziari (articolo 106 del D.Lgs. 385/1993), ed essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità.

Più specificamente, il **comma 7** prevede che l'incentivo per i datori di lavoro introdotto dal comma 7 dell'articolo 7-ter del D.L. 5/2009, convertito dalla L. 33/2009, a favore di aziende che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da specifiche imprese, sia erogato, su richiesta, anche al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito, a condizione che il medesimo intraprenda un'attività di lavoro autonomo, avvii una microimpresa o si associa in cooperativa.

Il comma 7 dell'articolo 7-ter del DL 5/2009 prevede appunto l'erogazione, da parte dell'INPS, di un incentivo per i datori di lavoro, le cui aziende non siano interessate da trattamenti di CIGS, che assumano lavoratori destinatari, per il 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, che siano stati licenziati o sospesi da imprese non rientranti nella disciplina della L. 223/1991 a seguito della cessazione, parziale o totale, dell'attività o per intervento di procedura concorsuale.

L'incentivo è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e escludendo di quanto dovuto per contributi figurativi, per il numero di mensilità di trattamento non erogate.

L'incentivo viene erogato tramite conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali. In ogni caso, il diritto al beneficio è escluso nel caso in cui i lavoratori interessati siano stati collocati in mobilità, nei sei mesi precedenti, da imprese dello stesso o di diverso settore di attività con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume, ovvero che abbiano con quest'ultima un rapporto di collegamento o controllo ai sensi delle disposizioni codicistiche.

L'incentivo (corrisposto in unica soluzione) è pari all'indennità spettante al lavoratore per il numero di mensilità di trattamento non erogate, nel limite di spesa autorizzato e escludendo quanto dovuto per contributi figurativi.

Lo stesso comma prevede altresì l'obbligo, per il lavoratore che sia titolare di trattamenti di cassa integrazione in deroga, di presentare le dimissioni dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e dell'erogazione del medesimo.

Il successivo **comma 8** prevede, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, la possibilità, per i soggetti titolari di integrazione salariale, ordinaria o straordinaria, di ricevere in un'unica soluzione le prestazioni residue, nel caso in cui il medesimo lavoratore ne faccia richiesta per avviare un'attività autonoma o una microimpresa, o per associarsi in cooperativa. **La versione originaria del decreto, così modificata dalla Camera, concedeva la possibilità in esame solo ai titolari di integrazione salariale straordinaria, che fossero in posizione di esubero strutturale.** Ai lavoratori in esame è riconosciuta altresì la liquidazione in un'unica soluzione dell'indennità di mobilità per un massimo di 12 mesi, nel caso in cui avessero avuto successivamente diritto (ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della L. 223/1991) a tale trattamento.

Anche nei casi di cui al comma 8, per poter fruire dei benefici, sussiste l'obbligo di dimissioni da parte del lavoratore dall'impresa di appartenenza nel periodo tra l'ammissione al beneficio e l'erogazione del medesimo.

Il **comma 8-bis** demanda ad un apposito decreto ministeriale le modalità e le condizioni per l'applicazione di quanto previsto dai commi 7 e 8 (**il suddetto comma 8-bis è stato inserito dalla Camera ed ha in sostanza assorbito l'ultimo periodo - ora soppresso - del comma 7**).

Si segnala, al riguardo, che il testo non individua il termine entro il quale il richiamato decreto debba essere emanato.

Si ricorda, inoltre, che la Camera ha modificato il comma 7, prevedendo che il lavoratore debba presentare le dimissioni, ai fini della fruizione dell'incentivo di cui al comma 7, oltre che nel caso in cui sia destinatario di cassa integrazione in deroga, anche in caso di sospensione di lavoro ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 185/2008⁵.

Tale comma ha previsto, in particolare, una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell'ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Gli istituti interessati sono: l'indennità ordinaria di disoccupazione, con requisiti normali e ridotti; il trattamento sperimentale nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di determinati stanziamenti per gli apprendisti e, nei soli casi di fine lavoro, l'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori iscritti in via esclusiva alla

⁵ Tale comma ha previsto, in particolare, una serie di interventi, nell'ambito del Fondo per l'occupazione e nei limiti di specifici stanziamenti, volti a riconoscere l'accesso a specifici istituti di tutela del reddito - comprensivi delle somme concernenti la contribuzione figurativa e gli assegni al nucleo familiare - in caso di sospensione dal lavoro dei soggetti interessati. Allo scopo, nell'ambito del suddetto Fondo, sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

gestione separata INPS ed operanti in regime di monocommittenza, in possesso di specifici requisiti reddituali e contributivi.

Riguardo ai commi in esame, la relazione tecnica allegata afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i trattamenti che vengono erogati sono pari a quelli già previsti.

Merita ricordare che disposizioni simili sono contenute nella AC 2424 (Antonino Foti ed altri), attualmente all'esame dell'XI Commissione Lavoro.

La pdl 2424 (Antonino Foti ed altri) reca una serie di interventi per il sostegno dei lavoratori i quali, fruendo dei trattamenti di sostegno al reddito in seguito alla perdita del posto di lavoro, abbiano intenzione di avviare attività d'impresa. In relazione a ciò, il provvedimento trasferisce parte delle risorse attualmente destinate agli ammortizzatori sociali a favore di specifici interventi idonei ai fini dell'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nel settore delle imprese artigiane e delle micro-imprese. Tra gli strumenti introdotti, si segnala il godimento, per i lavoratori dipendenti destinatari, alla data del 1° luglio 2009, di specifici trattamenti di integrazione del reddito, di un'indennità mensile pari al 50% dell'importo del trattamento al quale hanno diritto i lavoratori che accedono agli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 19 del D.L. 185/2008, in luogo delle indennità rispettivamente previste per ciascuno dei trattamenti individuati. L'ammissione a tale trattamento, in via sperimentale e in deroga alle disposizioni vigenti, valido per un periodo di 18 mesi, è condizionata appunto all'avviamento di un'attività di impresa⁶.

Risorse in materia di ammortizzatori sociali

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato aggiunto il comma 8-ter.

Tale disposizione, al fine di rendere efficiente e flessibile l'utilizzo delle risorse complessive destinate ad interventi per gli ammortizzatori sociali per il 2009, prevede che l'ulteriore somma di 100 milioni di euro previsti dall'articolo 19, comma 2-bis, del D.L. 185/2008, per l'istituto sperimentale di tutela del reddito per i lavoratori a progetto in possesso di determinati requisiti, possa essere, alternativamente rispetto a quanto disposto dallo stesso comma 2-bis, destinata parzialmente o totalmente, previo specifico versamento all'entrata del bilancio dello Stato, ad incrementare per il 2009 le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, istituito dall'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 185/2008.

Il richiamato istituto, introdotto in via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti di specifiche risorse e nei soli casi di fine lavoro, si configura nel riconoscimento ai lavoratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del D.Lgs. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della

⁶ Per una disamina più puntuale del provvedimento si rimanda al dossier del Servizio Studi n. 182 del 19 giugno 2009.

L. 335/1995, con esclusione dei soggetti i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 53 del TUIR, di una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente.

L'erogazione della somma viene subordinata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale da parte dei soggetti destinatari del beneficio secondo quanto precisato dal decreto con il quale si definiscono le modalità di applicazione dei vari trattamenti e si comunica all'INPS per il monitoraggio delle comunicazioni e informazioni. Inoltre, si prevede che i decreti di concessione delle misure in deroga possano modulare e differenziare le misure medesime anche in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale, ovvero in ragione dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai regimi di tutela del reddito previsti dal precedente comma 1 dell'articolo 19.

Al fine della fruizione dell'istituto, i richiamati soggetti devono soddisfare, congiuntamente, le seguenti condizioni:

- operare in regime di monocommittenza;
- conseguimento, nell'anno precedente al periodo di riferimento, di un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della L. 2 agosto 1990, n. 233⁷, nonché accreditamento presso la predetta Gestione separata di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- accreditamento, nell'anno di riferimento, presso la predetta Gestione separata, di un numero di mensilità non inferiore a tre;
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno due mesi presso la richiamata Gestione separata.

Successivamente, l'articolo 7-ter, comma 8, del D.L. 5/2009 introducendo appunto il comma 2-bis all'articolo 19 del D.L. 185 ha aumentato, per il 2009, la somma liquidata in unica soluzione portandola al 20%, con susseguente aumento delle risorse, pari a 100 milioni di euro, a valere sul Fondo di rotazione introdotto dall'articolo 25 della L. 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dalle Regioni.

In ogni caso resta fermo il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a favore del richiamato Fondo, pari a 600 milioni di euro, stabilito dall'articolo 2, comma 36, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008).

Si ricorda, infine, nel Fondo sociale per occupazione e formazione affluiscono le risorse del Fondo per l'occupazione nonché ogni altra risorsa comunque destinata al finanziamento degli ammortizzatori sociali, concessi in deroga alla normativa vigente, e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione.

⁷ Pari, secondo la relazione tecnica originaria al provvedimento, a circa 13.280 euro nel 2008.

Articolo 1-bis

(Disposizioni urgenti in materia di ammortizzatori per i settori non coperti dalla cassa integrazione guadagni)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere eccezionalmente emanate, per il biennio 2009-2010, norme in deroga a singole disposizioni dei regolamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 27 novembre 1997, n.477. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-bis - inserito dalla Camera - riguarda le discipline regolamentari, concernenti categorie di lavoratori protette da istituti specifici, diversi dagli ammortizzatori sociali ordinari.

Si consente che con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) siano eccezionalmente emanate, per gli anni 2009 e 2010, disposizioni in deroga alle singole discipline regolamentari, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.M. n. 477/1997. I decreti ministeriali di deroga devono essere emanati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge; dai medesimi atti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si ricorda che l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662⁸, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ha previsto, in via sperimentale, specifiche misure per il perseguitamento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Tali misure sono definite con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e della previdenza sociale), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell'economia e delle finanze), adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n. 400⁹, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa L. 662.

In attuazione del dettato dell'articolo 2, comma 28, della L. 662, l'articolo 1, comma 1, del DM 27 novembre 1997, n. 477, ha disposto che per gli enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché per le categorie e settori di impresa sprovvisti di un sistema pubblico di ammortizzatori sociali mirato a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale e di crisi, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (attualmente Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali), di concerto con il Ministro del tesoro (attualmente Ministro dell'economia e delle finanze), emanì i regolamenti di cui al richiamato articolo 2, comma 28, nel momento in cui sono depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale i contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

⁸ "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

⁹ Tale comma prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro, qualora la legge conferisca espressamente tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, e devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

Articolo 1-ter

(Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, che alla data del 30 giugno 2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, adibendoli:

*a) ad attività di assistenza per se stesso o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o *handicap* che ne limitino l'autosufficienza;*

b) ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

2. I datori di lavoro di cui al comma 1 possono dichiarare, dal 1° al 30 settembre 2009, la sussistenza del rapporto di lavoro:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

*a) all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) per il
lavoratore italiano o per il cittadino di
uno Stato membro dell’Unione
europea, mediante apposito modulo;*

*b) allo sportello unico per
l’immigrazione, di cui all’articolo 22
del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n.286, e
successive modificazioni, per il
lavoratore extracomunitario,
mediante l’apposita dichiarazione di
cui al comma 4.*

3. La dichiarazione di emersione di cui al comma 2 è presentata previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Il contributo non è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito.

**4. La dichiarazione di cui al comma 2,
lettera *b*), è presentata, con modalità
informatiche, nel termine di cui al
medesimo comma e contiene, a pena
di inammissibilità:**

*a) i dati identificativi del datore di
lavoro, compresi i dati relativi al
titolo di soggiorno nel caso di datore
di lavoro extracomunitario;*

*b) l’indicazione delle generalità e
della nazionalità del lavoratore
extracomunitario occupato al quale si
riferisce la dichiarazione e
l’indicazione degli estremi del
passaporto o di un altro documento
equipollente valido per l’ingresso nel*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

territorio dello Stato;

**c) l'indicazione della tipologia e delle
modalità di impiego;**

**d) l'attestazione, per la richiesta di
assunzione di un lavoratore di cui alla
lettera b) del comma 1, addetto al
lavoro domestico di sostegno al
bisogno familiare, del possesso di un
reddito imponibile, risultante dalla
dichiarazione dei redditi, non
inferiore a 20.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da un
solo soggetto percettore di reddito,
ovvero di un reddito complessivo non
inferiore a 25.000 euro annui in caso
di nucleo familiare composto da più
soggetti conviventi percettori di
reddito;**

**e) l'attestazione dell'occupazione del
lavoratore per il periodo previsto dal
comma 1;**

**f) la dichiarazione che la retribuzione
convenuta non è inferiore a quella
prevista dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro di
riferimento e che, in caso di lavoro
domestico di sostegno al bisogno
familiare, l'orario lavorativo non è
inferiore a quello stabilito
dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera
c), del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n.394;**

**g) la proposta di contratto di
soggiorno previsto dall'articolo 5-bis
del testo unico di cui al decreto**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legislativo 25 luglio 1998, n.286;

h) gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3.

5. La dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per le attività di cui al comma 1, presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2007 e 3 dicembre 2008, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n.279 del 30 novembre 2007 e n.288 del 10 dicembre 2008, concernenti la programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato.

6. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è limitata, per ciascun nucleo familiare, ad una unità per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e a due unità per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o *handicap* che ne limitano l'autosufficienza. La data della dichiarazione di cui al medesimo comma è quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

7. Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

convoca le parti per la stipulazione del contratto di soggiorno e per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa esibizione dell'avvenuto pagamento del contributo di cui al comma 3. Il datore di lavoro che ha dichiarato una o due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6 deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione, a pena di inammissibilità della dichiarazione di emersione, una certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, che attesti la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza al momento in cui è sorto il rapporto di lavoro ai sensi del comma 1. Nel caso di dichiarazione di due unità per l'attività di assistenza ai sensi del comma 6, la certificazione deve altresì attestare la necessità di avvalersi di due unità. La sussistenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione di cui al comma 2. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento. Entro ventiquattro ore dalla data della stipulazione del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS. Restano ferme le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla conclusione del procedimento di cui al presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore che svolge le attività di cui al comma 1 per le violazioni delle norme:

a) relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni;

b) relative all'impiego di lavoratori, anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

9. Nei casi in cui non venga presentata la dichiarazione di cui al comma 2 ovvero si proceda all'archiviazione del procedimento o al rigetto della dichiarazione, la sospensione di cui al comma 8 cessa, rispettivamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione ovvero alla data di archiviazione del procedimento o di rigetto della dichiarazione medesima.

10. Nelle more della definizione del procedimento di cui al presente articolo, lo straniero non può essere espulso, tranne che nei casi previsti al comma 13.

11. La sottoscrizione del contratto di soggiorno, congiuntamente alla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

comunicazione obbligatoria di assunzione all'INPS di cui al comma 7, e il rilascio del permesso di soggiorno comportano, rispettivamente, per il datore di lavoro e il lavoratore l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi relativi alle violazioni di cui al comma 8.

12. Il contratto di soggiorno stipulato sulla base di una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni.

13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:

a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e dell'articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n.144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.155, e successive modificazioni;

b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, ai

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;**

*c) che risultino condannati, anche con
sentenza non definitiva, compresa
quella pronunciata anche a seguito di
applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per uno dei reati
previsti dagli articoli 380 e 381 del
medesimo codice.*

**14. Con decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'interno e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono
determinate le modalità di
destinazione del contributo forfetario,
di cui al comma 3, sia per far fronte
all'organizzazione e allo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo,
sia in relazione alla posizione
contributiva previdenziale e
assistenziale del lavoratore
interessato. Il Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali,
con proprio decreto, determina,
altresì, le modalità di corresponsione
delle somme e degli interessi dovuti
per i contributi previdenziali e
assistenziali concernenti i periodi
antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.**

**15. Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque presenta false
dichiarazioni o attestazioni, ovvero
concorre al fatto, nell'ambito della
procedura di emersione prevista dal
presente articolo, è punito ai sensi
dell'articolo 76 del testo unico di cui**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445. Se il fatto è commesso attraverso la contraffazione o l'alterazione di documenti oppure con l'utilizzazione di uno di tali documenti, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

16. Al fine di valutare i requisiti di permanenza dello straniero extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale, l'INPS comunica al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari ai fini dell'articolo 37 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, e successive modificazioni.

17. In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 67 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i predetti importi sono ripartiti tra le regioni in relazione alla presenza dei lavoratori extracomunitari emersi ai sensi del

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

presente articolo.

**18. Agli oneri netti derivanti dal
presente articolo, pari a 77 milioni di
euro per l'anno 2009, a 294 milioni di
euro per l'anno 2010, a 371 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 321 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012, si
provvede, quanto a 60 milioni di euro
per l'anno 2009, a valere sulle
maggiori entrate assegnate al bilancio
dello Stato dal decreto di cui al
comma 14 e, quanto a 17 milioni di
euro per l'anno 2009, a 294 milioni di
euro per l'anno 2010, a 371 milioni di
euro per l'anno 2011 e a 321 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2012,
mediante corrispondente riduzione
dei trasferimenti statali all'INPS a
titolo di anticipazioni di bilancio per
la copertura del fabbisogno
finanziario complessivo dell'ente, per
effetto delle maggiori entrate
contributive derivanti dalle
disposizioni di cui al presente articolo.**

L'articolo in esame, introdotto dalla Camera, dispone una regolarizzazione dei lavoratori italiani e stranieri, occupati in modo irregolare nelle attività di assistenza personale e del lavoro domestico, attraverso la presentazione di una dichiarazione di emersione da parte del datore di lavoro e previo pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore.

Gli effetti finanziari della regolarizzazione sono destinati, in parte, ad incrementare il finanziamento dello Stato al Servizio sanitario nazionale, nella misura di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni annui a regime.

Nella relazione tecnica del Governo allegata al testo dell'emendamento si ipotizza che la regolarizzazione possa interessare 300.000 lavoratori (metà impiegati nell'assistenza personale e metà nel lavoro domestico), di cui 130.000 italiani o comunitari e 170.000 stranieri non comunitari.

A partire dal 1982 sono stati approvati sei provvedimenti di regolarizzazione di lavoratori stranieri irregolari. Tali interventi sono stati adottati quasi sempre in coincidenza di modifiche alla normativa sull'immigrazione che, in quanto destinate a mutare il quadro legale di riferimento relativo alle regole e agli obblighi di soggiorno, provvedono contestualmente a sanare le eventuali irregolarità precedenti.

Ultima in ordine di tempo è la regolarizzazione del 2002 disposta dalla legge 189 (la cosiddetta “Bossi-Fini”) e dal decreto legge 195 di poco successivo. La legge 189/2002¹⁰ oltre a modificare alcuni aspetti della disciplina dell'immigrazione contenuta nel testo unico del 1998, ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici (art. 33). Successivamente, la procedura di emersione è stata successivamente estesa a tutti i tipi di lavoro con il decreto legge 195/2002¹¹. Nel complesso sono stati regolarizzati 641.638 stranieri, di cui 315.199 lavoratori domestici e 326.439 lavoratori appartenenti ad altre categorie¹².

Il **comma 1** disciplina la dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro. Questa può essere presentata dal datore di lavoro italiano o cittadino dell'Unione europea, ovvero dal datore di lavoro extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno europeo a tempo indeterminato per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 286/1998¹³, che alla data del 30 giugno 2009 occupa irregolarmente da almeno tre mesi lavoratori italiani o comunitari ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale, e continua ad occuparli alla data di presentazione della denuncia in esame.

I lavoratori interessati dalla dichiarazione sono quelli adibiti ad attività di assistenza per il datore di lavoro o per i componenti della sua famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza (**lettera a**), ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (**lettera b**)).

La dichiarazione indicata al successivo **comma 2** può essere presentata nel periodo che va dal 1° al 30 settembre 2009:

- all'INPS per il lavoratore italiano o il cittadino di paese dell'Unione europea, mediante apposita modulistica (**lettera a**));
- allo Sportello unico per l'immigrazione, di cui all'articolo 22 del D.lgs. 286/1998, per il lavoratore extracomunitario, mediante apposita dichiarazione di cui al successivo comma 3 (**lettera b**)).

¹⁰ L. 30 luglio 2002, n. 189, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*.

¹¹ D.L. 9 settembre 2002, n. 195, conv. con mod. in L. 9 ottobre 2002, n. 222.

¹² Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, *Audizione del prefetto Anna Maria D'Ascenzo, capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, e del prefetto Alessandro Pansa, direttore centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno*, 11 novembre 2004.

¹³ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

In ciascuna provincia è collocato uno sportello unico, ubicato presso la prefettura – ufficio territoriale del Governo. Tale organismo è stato istituito dalla legge 189/2002 e si configura quale organismo responsabile dell'interno procedimento relativo all'instaurazione del rapporto di lavoro, assommando le attività in precedenza svolte dalle prefetture, dalle direzioni provinciali dalle lavoro e dalle questure, in modo da semplificare le procedure.

Il compito principale degli sportelli unici è di ricevere la richiesta di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro e di rilasciarlo previo esame e, soprattutto, dopo verifica dell'indisponibilità per quel posto di lavoro di un lavoratore italiano o comunitario. Il nulla osta è poi consegnato al datore di lavoro o, su sua richiesta, inviato direttamente all'autorità diplomatica del Paese del lavoratore ai fini del rilascio del visto di ingresso.

Successivamente, sempre presso lo sportello deve essere firmato il citato contratto di soggiorno per lavoro (art. 5-bis, comma 3, T.U.) che costituisce titolo per il rilascio del permesso di soggiorno. Allo sportello unico, inoltre, devono essere comunicate tutte le variazioni intervenute del rapporto di lavoro.

Secondo il **comma 3** la presentazione della dichiarazione di emersione, di cui al comma 1, è subordinata al pagamento di un contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore. Tale contributo non è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito.

Al **comma 4** si descrive la dichiarazione che viene presentata, con modalità informatiche, presso lo sportello unico per l'immigrazione (comma 2, lettera *b*). Tale dichiarazione deve contenere, pena l'inammissibilità:

- i dati identificativi del datore di lavoro, e, per il datore di lavoro extracomunitario, quelli relativi al titolo di soggiorno (**lettera a**);
- le generalità e la nazionalità del lavoratore extracomunitario occupato al quale si riferisce la dichiarazione con l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'ingresso nel territorio dello Stato (**lettera b**);
- la tipologia e le modalità di impiego (**lettera c**);
- nell'ipotesi di richiesta di assunzione di un lavoratore addetto al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, l'attestazione del possesso di un reddito imponibile, risultante dalla dichiarazione dei redditi, non inferiore a 20.000 euro annui in caso di famiglia composta da un solo soggetto percettore di reddito ovvero di un reddito complessivo non inferiore a 25.000 euro annui in caso di nucleo familiare composto da più soggetti conviventi percettori di reddito (**lettera d**);
- l'attestazione dell'occupazione del lavoratore per il periodo previsto dal comma 1, vale a dire da almeno tre mesi dalla data di presentazione della domanda (**lettera e**);
- la dichiarazione che la retribuzione convenuta non è inferiore a quella prevista dal vigente CCNL di riferimento e che, in caso di lavoro domestico di sostegno

al bisogno familiare, l'orario lavorativo non è inferiore a quello stabilito dall'articolo 30-bis, comma 3, lettera c), del D.P.R. 394/1999¹⁴ (**lettera f**);

Secondo il CCNL del lavoro domestico, valevole per il periodo 1° marzo 2007 - 28 febbraio 2011, la retribuzione è composta da minimo contrattuale, scatti di anzianità, compenso sostitutivo di vitto e alloggio e superminimo. I minimi retributivi sono fissati nelle relative tabelle indicate al CCNL e vengono rivalutati annualmente.

Nella norma del D.P.R. 394/1999 sopra richiamata, riguardante la richiesta di assunzione di lavoratori stranieri, si prevede che a tale richiesta sia allegata, tra l'altro, la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale (di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 335/1995).

- la proposta di contratto di soggiorno di cui dall'articolo 5-bis del D.lgs 286/1998 (**lettera g**);

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato viene stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea o apolide. Il contratto deve contenere, a pena di invalidità, la garanzia del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore del tipo di quelli di edilizia residenziale pubblica e l'impegno del datore di lavoro al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza. Il documento, infine, viene sottoscritto presso lo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza del datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

- gli estremi della ricevuta di pagamento del contributo forfetario di cui al comma 3 (**lettera h**).

Alla procedura di emersione possono aderire anche coloro che hanno fatto domanda di ammissione ai sensi dei decreti flussi per i lavoratori extracomunitari 2007 e 2008: infatti, il **comma 5** prevede che la dichiarazione di emersione determina la rinuncia alla richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale (sempre per le attività di cura e lavoro domestico) presentata ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio del 30 ottobre 2007 (decreto flussi 2007) e 3 dicembre 2008 (decreto flussi 2008). Destinatari della norme sono presumibilmente coloro che hanno fatto richiesta di ammissione per le quote dei due decreti e per i quali non sono ancora state esaminate le domande.

In Italia l'immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea è regolata secondo il principio della programmazione dei flussi, con i criteri e le modalità fissate nel testo unico del 1998¹⁵. Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce il numero di stranieri che possono entrare nel nostro

¹⁴ D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286".

¹⁵ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico sull'immigrazione e sulla condizione dello straniero*.

Paese per motivi di lavoro attraverso l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio (il cosiddetto decreto flussi).

Per il 2006 il Governo ha stabilito in 170.000 unità la quota di ingressi autorizzati di lavoratori extracomunitari¹⁶, con un sensibile aumento rispetto agli anni precedenti quando la quota dei flussi si era stabilizzata intorno agli 80.000 permessi.

Una novità è rappresentata dalla decisione, presa successivamente, di allargare ulteriormente gli ingressi a tutti i lavoratori non stagionali che avevano fatto domanda per il decreto flussi del 2006: si tratta di 350.000 persone che avevano già presentato domanda e che erano stati esclusi perché eccedenti la quota di 170.000¹⁷. L’accesso alla quota aggiuntiva non è subordinata alla presentazione di una nuova domanda, ma la concessione dei nuovi ingressi è basata sulle domande già regolarmente presentate, entro il 21 luglio 2006, ai sensi del decreto flussi di febbraio, previa verifica delle condizioni di ammissibilità.

Il decreto flussi per il 2007, adottato nell’ottobre 2007, ha autorizzato 170.000 quote di ingresso¹⁸.

Al 31 maggio 2008, termine ultimo per la presentazione delle richieste, risultavano pervenute 740.399 domande di nulla osta (di cui 420.369 per lavoro domestico)¹⁹.

Con le quote stabilite dal decreto flussi 2008 il Governo ritiene di poter fare fronte a tutte le richieste di assunzione nel settore del lavoro domestico e di assistenza alla persona presentate fino al 31 maggio 2008, con particolare riferimento ai lavoratori appartenenti alle cosiddette altre nazionalità: “potrebbe quindi restare scoperto solo un numero di quote relativo ai lavoratori riguardanti le cosiddette nazionalità privilegiate e comunque, a fronte del numero complessivo di richieste di assunzione di lavoratori stranieri da impiegare nel settore del lavoro domestico e di assistenza alle persone, finora sono stati già rilasciati circa 95 mila nulla osta al lavoro”²⁰.

Il Governo ha proceduto alla definizione delle quote di ingresso dei lavoratori stranieri per il 2008 nella misura di 150.000 persone²¹. Anche in questo caso, come avvenuto nel 2006, non si tratta di nuove quote, ma sono state utilizzate le graduatorie delle domande eccedenti presentate nel 2007 e pervenute agli Sportelli unici per l’immigrazione entro il 31 maggio 2008.

Per il 2009 le quote autorizzate sono destinate esclusivamente ai lavoratori stagionali (80.000 persone)²². La decisione di non procedere all’autorizzazione di quote per lavoratori non stagionali era stata anticipata alla Camera dal Ministro dell’interno. Il Ministro ha ricordato che il Governo, per tutelare i lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro, ha accolto l’ordine del giorno presentato durante l’esame dell’atto Senato

¹⁶ D.P.C.M. 15 febbraio 2006, *Programmazione dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato, per l’anno 2006*.

¹⁷ D.P.C.M. 25 ottobre 2006, *Programmazione aggiuntiva dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato, per l’anno 2006*.

¹⁸ D.P.C.M. 30 ottobre 2007, *Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2007*

¹⁹ Camera dei deputati, XII Commissione (Affari sociali), seduta del 31 luglio 2008, risposta scritta del Governo alla interrogazione 5-285.

²⁰ Camera dei deputati, seduta dell’8 luglio 2009, risposta del Governo alla interrogazione 3-590.

²¹ D.P.C.M. 3 dicembre 2008, *Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l’anno 2008*

²² D.P.C.M. 20 marzo 2009, *Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali, nel territorio dello Stato, per l’anno 2009*

n. 733 in materia di sicurezza (recentemente approvato in via definitiva e non ancora pubblicato), che impegna il Governo a valutare la possibilità di sospendere per due anni l'adozione di nuovi decreti flussi, con particolare riguardo ai settori produttivi interessati dalla crisi economica in atto. E pertanto si è convenuto di emanare per il 2009 un decreto flussi esclusivamente relativo ai lavoratori stagionali nella quota di 80 mila - quota definita nella misura di quelli degli ultimi anni - che possono soggiornare per un periodo minimo di 20 giorni fino ad un massimo di nove mesi per lavori in agricoltura e nel settore del turismo²³.

Il **comma 6** limita la presentazione della dichiarazione presso lo sportello unico per l'immigrazione (di cui al precedente comma 2, lettera *b*), per ciascun nucleo familiare:

- ad una unità, per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare
- a due unità, per le attività di assistenza a soggetti affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza.

Nella norma, peraltro, si prevede che la data della dichiarazione allo Sportello unico sia quella indicata nella ricevuta di acquisizione al sistema informatico del Ministero dell'interno.

Il **comma 7** definisce la procedura per l'esame delle domande relative ai lavoratori stranieri non comunitari. In via preliminare lo sportello unico dell'immigrazione verifica l'ammissibilità della dichiarazione e acquisisce il parere della questura sulla assenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno (quali una condanna per gravi reati o la minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, art. 4, comma 3 del testo unico immigrazione D.Lgs. 286/1998).

Una volta completa questa fase, si procede, come avviene ordinariamente in caso di assunzione di un lavoratore straniero non comunitario, alla stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro e il lavoratore straniero presso lo sportello unico (si veda in proposito sopra il comma 4, lett. *g*). La stipula del contratto di soggiorno è condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno (art. 5, comma 3-*bis*, del testo unico) la cui richiesta deve essere presentata al questore (art. 5, comma 2, testo unico).

Ai sensi del comma in esame, la stipula del contratto di soggiorno è subordinata alla esibizione della prova dell'avvenuto pagamento del contributo forfetario di 500 euro per ciascun lavoratore (si veda il comma 3) e, pena l'inammissibilità della domanda, della certificazione attestante la limitazione dell'autosufficienza del soggetto per il quale viene richiesta l'assistenza.

Mentre la presenza di meri errori materiali non costituisce di per sé causa di inammissibilità della dichiarazione, la mancata presentazione delle parti per la firma del contratto di soggiorno comporta l'archiviazione del procedimento.

²³ Camera dei deputati, Seduta del 18 marzo 2009, *Interrogazione a risposta immediata sugli orientamenti del Ministro dell'interno in merito all'opportunità di sospendere o contenere i flussi di ingresso di cittadini stranieri* (n. 3-00438).

Entro 24 ore dalla stipula del contratto il datore di lavoro provvede alla denuncia di assunzione all'INPS.

La norma fa salve le disposizioni relative agli oneri a carico del richiedente il permesso di soggiorno.

Si ricorda che attualmente il costo del premesso di soggiorno è di circa 72 euro. Il disegno di legge sicurezza (A.C. 2180 – A.S. 733), approvato dalle Camere e non ancora pubblicato, introduce un contributo per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno da stabilirsi con decreto ministeriale tra i limiti di 80 e 200 euro.

I **commi da 8 a 11** contengono alcune disposizioni relative alle sanzioni connesse alla situazione di irregolarità dei lavoratori.

Innanzitutto, il **comma 8** sospende i procedimenti penali e amministrativi in corso, nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori che svolgono le attività oggetto del presente articolo.

In particolare, per gli stranieri, sono considerate ai fini della sospensione le violazioni delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno nel territorio nazionale, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 del D.Lgs. 286/1998). Per tutti, stranieri e italiani, sono sospesi i procedimenti che riguardano violazioni delle norme relative al lavoro nero.

Per quanto riguarda le prime, oltre alle violazioni delle norme attualmente recate dal testo unico, ed in particolare agli articoli 4 e 5, la disposizione in esame sospenderà presumibilmente anche i procedimenti derivanti dall'applicazione del nuovo articolo 10-bis del testo unico, introdotto dal citato disegno di legge sicurezza definitivamente approvato dalle Camere e non ancora pubblicato (A.C. 2180 – A.S. 733). La norma prevede il nuovo reato di immigrazione clandestina, o più precisamente, di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, punito con una ammenda e l'espulsione.

In ogni caso, la norma in esame vieta espressamente procedere all'espulsione nelle more della definizione del procedimento di emersione, ad eccezione dei reati di favoreggiamento e sfruttamento dell'immigrazione clandestina (**comma 10**).

La moratoria ha inizio dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e dura almeno fino alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda (**comma 9**). A partire da questo momento riprendono i procedimenti a carico di coloro che non hanno presentato la dichiarazione di emersione. Per coloro che hanno presentato la dichiarazione, la sospensione si conclude con la fine del procedimento amministrativo: se l'esito è positivo, ossia se la domanda è accolta e si è proceduto alla stipula del contratto di soggiorno e al conseguente rilascio del permesso di soggiorno, i reati e gli illeciti amministrativi sono estinti (**comma 11**). In caso negativo, la sospensione ha termine con l'archiviazione o il rigetto della dichiarazione (**comma 9**).

La cessazione della sospensione sembrerebbe, quindi, essere riferita sia al caso in cui il procedimento si concluda con il rigetto della dichiarazione, sia al caso di inammissibilità della domanda.

Si ricorda, che la regolarizzazione di cui all'art. 33 comma 6, della legge 189/2002, prevedeva la non punibilità collegata alla mera presentazione della dichiarazione di emersione del lavoro irregolare .

Il **comma 12** prevede che in caso di dichiarazione di emersione contenente dati falsi, anche se viene stipulato il relativo contratto di soggiorno, questo è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato.

Il **comma 13** individua una serie di categorie di stranieri che sono esclusi dalla regolarizzazione. Si tratta in primo luogo di coloro che sono stati espulsi in uno dei seguenti casi:

- per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (art. 13, co. 1, testo unico);
- quando lo straniero è delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso (art. 13, co. 2, lett. c) testo unico);
- per motivi di prevenzione di terrorismo (art. 3, decreto legge 144/2005, convertito con legge 155/2005).

Sono, pertanto, ammessi i destinatari di provvedimenti di espulsione perché entrati illegalmente nel territorio dello Stato (immigrati clandestini) o perché non hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno o in presenza del permesso di soggiorno scaduto o non rinnovato (immigrati irregolari).

Inoltre, sono esclusi coloro che sono stati segnalati nel sistema informativo *Schengen* ai fini della non ammissione nel territorio italiano.

Infine, non possono aderire alla regolarizzazione coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva e anche a seguito di patteggiamento, per uno dei gravi reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, di cui agli articoli 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del codice di procedura penale²⁴.

Al **comma 14** vengono disciplinati una serie di provvedimenti di competenza ministeriale.

Con il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le modalità di imputazione del contributo forfetario, di cui al comma 2. La finalità di tale imputazione è quella di far fronte sia all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti indicati nell'articolo in

²⁴ L'art. 380 c.p.p. prevede l'arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. L'arresto in flagranza è facoltativo (art. 381 c.p.p.) per i delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di delitti colposi per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

esame, sia alla posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore interessato.

Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, vengono poi determinate le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali e assistenziali concernenti i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.

Il comma 15 reca norme di natura penale.

La prima fattispecie di reato viene individuata nella presentazione, nell'ambito della procedura di emersione delle attività di assistenza e di sostegno alle famiglie, di false dichiarazioni o attestazioni, ovvero nel concorso nel medesimo fatto.

Si ricorda che l'articolo 33 della legge n. 189 del 2002, che ha disposto una regolarizzazione dei rapporti di lavoro prestato da cittadini non comunitari come badanti o come lavoratori domestici, al comma 7 sanzionava con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisse più grave reato, la presentazione di una falsa dichiarazione di emersione, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione. Una disposizione analoga era contenuta nell'articolo 1 del decreto legge 195/2002, che aveva esteso la procedura di emersione a tutti i tipi di lavoro.

Con riferimento alla rilevanza penale della condotta di chi “concorre al fatto”, occorre valutare l’opportunità di chiarire che si tratta di concorso nel medesimo reato, che, peraltro, già l’articolo 110 c.p. punisce con la stessa pena prevista per il reato.

Al fine della determinazione delle pene applicabili, il comma 14, anziché specificare la pena applicabile (come nelle disposizioni previste nelle precedenti regolarizzazioni) richiama l'articolo 76 del DPR 445/2000 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Tale ultima disposizione attribuisce rilevanza penale al rilascio di dichiarazioni mendaci, alla formazione di atti falsi o all'uso dei medesimi nei casi previsti dal testo unico (comma 1) nonché all'esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità (comma 2). Ai fini della determinazione della pena, la norma rinvia al codice penale e alle leggi speciali in materia.

Il comma 3 della medesima disposizione considera, inoltre, come fatte a pubblico ufficiale le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonché le dichiarazioni rese dalle persone rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nel caso di impedimento alla dichiarazione; il comma 4 prevede la possibilità di applicare la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte, nel caso di reati commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte.

Con riferimento alle disposizioni del codice penale applicabili, si ricorda che, nell'ambito dei delitti contro la fede pubblica (Titolo VII del Libro II), il Capo III c.p. disciplina le falsità in atti. Con riferimento alla fattispecie in esame, si richiama l'articolo 483, che riguarda la falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, punendo con la reclusione fino a due anni, la condotta di chi attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. La medesima disposizione prevede che, nel caso di false attestazioni in atto dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi. Potrebbe assumere rilievo anche l'articolo 485 c.p., che punisce la falsità in scrittura privata, ovvero la condotta di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso. In tal caso, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni. Si segnala, inoltre, che gli articoli 494 ss. c.p., relativi alle falsità cd. personali, disciplinano talune ipotesi delittuose caratterizzate, in particolare, dall'alterazione degli elementi identificativi di una persona.

Nel caso di fatto commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure nel caso di utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati la disposizione prevede la reclusione da uno a sei anni.

L'art. 482 c.p. riguarda la falsità materiale commessa dal privato e rinvia alle fattispecie previste per il pubblico ufficiale con pene ridotte di un terzo. Gli articoli 476-480 riguardano i delitti di falsità materiale commessi dal pubblico ufficiale:

- l'art. 476 c.p., prevede la reclusione da uno a sei anni per il pubblico ufficiale che forma un atto falso o altera un atto vero (nella fattispecie aggravata di atto che fa fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni);
- l'art. 477 c.p., punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni la contraffazione o alterazione da parte del pubblico ufficiale di certificati o autorizzazioni amministrative;
- l'art. 478 c.p. punisce con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale che, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale.

Con riferimento all'uso di un atto falso, l'art. 489 c.p. prevede nei confronti di chi, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso le pene stabilite per i delitti di falsità, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 5, comma 8-bis, del testo unico sull'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) punisce con la reclusione da uno a sei anni la condotta di chi contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.

La disposizione, infine, introduce l'aggravante per il fatto commesso da un pubblico ufficiale. Essa sembra riferita soltanto alla fattispecie di cui al secondo periodo. In tal caso la disposizione recherebbe una norma speciale rispetto alle ipotesi di falsità sopra richiamate applicabili al pubblico ufficiale.

Al **comma 16** si disciplinano gli interventi per la valutazione dei requisiti di permanenza del cittadino extracomunitario per motivi di lavoro sul territorio nazionale. In tal senso, si prevede che l'Istituto nazionale della previdenza sociale comunichi al Ministero dell'interno le informazioni relative alla cessazione dei versamenti contributivi dei lavoratori extracomunitari per gli effetti disciplinati all'articolo 37 del D.P.R. 394/1999.

La norma sopra richiamata disciplina l'iscrizione nelle liste o nell'elenco anagrafico finalizzata al collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido. Laddove il lavoratore straniero perde il posto di lavoro nei casi di licenziamenti collettivi, individuali o in caso di dimissioni, l'impresa o il datore di lavoro ne danno comunicazione allo Sportello unico e al Centro per l'impiego competenti entro 5 giorni dalla data di licenziamento.

Nei casi di licenziamenti collettivi il centro per l'impiego procederà all'iscrizione dello straniero nelle liste di mobilità ai fini indennità di mobilità ove spettante per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per almeno sei mesi. Nei casi di licenziamento individuale o dimissioni, lo straniero, entro i successivi quaranta giorni dalla data della perdita del posto di lavoro, deve presentarsi presso il Centro per l'impiego per la dichiarazione in cui attesta l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Il centro per l'impiego inserisce il nominativo del lavoratore nell'elenco anagrafico e notifica allo Sportello unico dell'immigrazione entro 10 giorni dall'effettuazione dell'inserimento.

Il **comma 17**, in considerazione della spesa sanitaria relativa ai cittadini extracomunitari che verranno regolarizzati in base alla procedura di cui al presente articolo, incrementa di 67 milioni di euro per il 2009 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Viene poi rimesso ad un decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-regioni, la ripartizione tra le regioni di tali importi sulla base della presenza, in ciascuna regione, di cittadini extracomunitari risultanti dalla procedura di emersione.

La relazione tecnica all'emendamento 1.201 stima le maggiori entrate contributive in 1,3 miliardi di euro nei prossimi 4 anni: 130 milioni per il 2009 e 390 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Inoltre, nell'ipotesi di 300.000 richieste, il contributo forfetario *una tantum* di 500 euro a persona dovrebbe generare un introito complessivo di 150 milioni nel 2009, di cui il 40% destinato a far fronte agli oneri a carico del bilancio relativi ai maggiori oneri del servizio sanitario nazionale ed amministrativi. In particolare, i maggiori oneri per il SSN sono calcolati in 67 milioni per il 2009 e in 200

milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012. Tale cifra è calcolata esclusivamente sul numero di lavoratori stranieri non comunitari (stimati in 170.000 persone) in quanto i lavoratori italiani e comunitari già usufruiscono delle prestazioni del SSN.

Il **comma 18** quantifica gli oneri netti derivanti dall'articolo in esame, e provvede alla relativa copertura.

Il comma quantifica gli oneri in 77 milioni di euro per l'anno 2009, 294 milioni di euro per l'anno 2010, 371 milioni di euro per l'anno 2011 e 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

Alla copertura degli oneri suddetti si provvede:

- quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, con le maggiori entrate assegnate al bilancio dello Stato dal decreto ministeriale indicato al comma 14;
- quanto a 17 milioni di euro per l'anno 2009, a 294 milioni di euro per l'anno 2010, a 371 milioni di euro per l'anno 2011 e a 321 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti statali all'INPS a titolo di anticipazioni di bilanci per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo in esame.

Profili finanziari (articolo 1-ter)

Il prospetto riepilogativo espone i seguenti effetti sui saldi:

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto				(milioni di euro)
	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	2009	2010	2011	2012	
Maggiori entrate													
contributi all'Inps	0	0	0	0	130	390	390	390	130	390	390	390	
gettito fiscale lavoratori	0	12	31	22	0	12	31	22	0	12	31	22	
60% una tantum all'Inps	90	0	0	0	90	0	0	0	90	0	0	0	
40% una tantum al SSN	60	0	0	0	60	0	0	0	60	0	0	0	
Minori entrate													
deducibilità contributi	0	71	182	123	0	71	182	123	0	71	182	123	
detraribilità spese badanti	0	35	20	20	0	35	20	20	0	35	20	20	
Maggiori oneri													
oneri SSN	67	200	200	200	67	200	200	200	67	200	200	200	
oneri amministr. Inps	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	
prestazioni Inps	0	0	0	0	2	8	12	15	2	8	12	15	
riassegnaz. all'Inps 60% una tantum	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Minori spese													
Minori trasferim. all'Inps	17	294	371	321	0	0	0	0	0	0	0	0	
Effetto netto	0	0	0	0	210	88	7	54	210	88	7	54	

La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

- soggetti interessati: 300.000, di cui 130.000 italiani e comunitari e 170.000 extracomunitari;
- di tali soggetti, il 50 per cento colf e il restante 50 per cento badanti;
- retribuzione media annua: 10.840 per badanti e 7.000 euro per colf;
- contributo medio annuo: 1.670 per badanti e 950 euro per colf;
- monti retributivi e contributivi su base annua: 2.680 milioni di euro per badanti e 390 milioni di euro per colf;
- una tantum pro capite: 500 euro;
- ipotesi costo medio aggiuntivo per il SSN: 1.175 euro su base annua, calcolati sui soggetti extracomunitari.

Sulla base di tali dati, la relazione tecnica quantifica, in particolare, i seguenti effetti finanziari sul saldo di indebitamento netto:

	(milioni di euro)			
	2009	2010	2011	2012
maggiori entrate contributive	130	390	390	390
deducibilità contributi	0	-71	-182	-123
maggiori oneri SSN	-67	-200	-200	-200
effetto fiscale lavoratori	0	12	31	22
dtraibilità per badanti	0	-35	-20	-20
oneri amministrativi	-10	0	0	0
prestazioni previdenziali	-2	-8	-12	-15
una tantum	150	0	0	0
effetto compensativo - Indebitamento netto	201	88	7	54

Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, la relazione tecnica espone i seguenti effetti:

	(milioni di euro)			
	2009	2010	2011	2012
effetti sul bilancio dello Stato (SNF)*	-17	-294	-371	-321
copertura SNF per riduzione trasferimenti ad Inps	-17	294	371	321
effetto complessivo su SNF	0	0	0	0

* Per il 2009, si stima che una quota pari al 40 per cento dell'introito dovuto al contributo una tantum sia acquisita al bilancio dello Stato a seguito del decreto di cui al comma 13 per fare fronte agli oneri a carico dello stesso bilancio dello Stato relativi ai maggiori oneri SSN e amministrativi.

Sulla base di ulteriori chiarimenti acquisiti dalla Ragioneria Generale dello Stato, si segnala quanto segue:

- l'importo ridotto delle entrate contributive nel primo anno dipende dalla valutazione prudentiale del fatto che non si riuscirà a regolarizzare più di 4 mesi, sia perché si rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità di corresponsione, sia perché potrebbe essere non tempestiva la disponibilità della modulistica, sia per scontare una certa resistenza dei datori di lavoro a versare più di quattro mesi;
- per quanto riguarda l'onere a carico del SSN, esso è stato calcolato solo sui cittadini extracomunitari per una spesa pro capite più bassa di quella quantificata nella Relazione Generale sulla situazione economica del Paese per il 2007 (2008): 1.175 euro a fronte di 1.743 euro su base annua. Tale differenza è riconducibile al fatto che già attualmente il SSN si fa carico di spese nei confronti di tali soggetti (ad esempio, il pronto soccorso);

- l'effetto contenuto di ripresa di gettito fiscale relativamente all'emersione di tali lavoratori è dovuto al fatto che solo una quota limitata di essi percepirebbe un reddito superiore, marginalmente, alla no tax area;
- l'effetto limitato di minor gettito fiscale per la detraibilità delle spese per badanti dipende dal fatto che si sono considerati, sulla base di quanto previsto dal TUIR, solo i contribuenti con meno di 40.000 di reddito con familiari gravemente disabili (cioè, 50.000 soggetti x la spesa massima detraibile, pari a 2.100 euro annui, x l'aliquota del 19 per cento);
- gli oneri per le maggiori prestazioni previdenziali derivano da un ricorso, sia pur limitato, a prestazioni a domanda (per esempio, gli assegni al nucleo familiare o la maternità) da parte dei lavoratori regolarizzati.

Articolo 2, commi 1-4
(Contenimento del costo delle commissioni bancarie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 1º novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Per i medesimi titoli, a decorrere dal 1º novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. A decorrere dal 1º aprile 2010, la data di disponibilità economica non può mai superare i quattro giorni per tutti i titoli. È nulla ogni pattuizione contraria. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n.385.

2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la

1. *Identico.*

2. *Identico.*

Testo del decreto-legge

vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo.».

3. Al comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. Al comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, **convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sono aggiunti**, in fine, **i seguenti periodi**: «Nel caso in cui la surrogazione del mutuo **prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n.7 del 2007** non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.».

4. *Identico.*

Valuta e disponibilità di bonifici, assegni circolari e bancari

Il **comma 1** dell'**articolo 2** in esame prevede che, a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di valuta per il beneficiario per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento.

Sempre a decorrere dal 1° novembre 2009, la data di disponibilità economica per il beneficiario per i medesimi titoli non può superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre a decorrere dal 1° aprile 2010 la stessa data di disponibilità economica non potrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

La norma prevede la sanzione della nullità per qualunque pattuizione contraria, fermo restando, ai sensi dell'articolo 120, comma 1, del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB), che gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, di assegni circolari emessi dalla stessa banca e di assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale viene effettuato il versamento vanno conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento²⁵.

Secondo quanto riferito dalla Banca d'Italia²⁶, i tempi medi di esecuzione del servizio di incasso degli assegni bancari e circolari, desunti dalle informazioni diffuse dal consorzio PattiChiari, sono pari a 6,4 giorni lavorativi.

Si ricorda al riguardo che, nell'ambito della funzione di vigilanza sul sistema dei pagamenti svolta ai sensi dell'articolo 146 del testo unico bancario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, la Banca d'Italia è chiamata a promuovere l'efficienza e l'affidabilità dei circuiti di pagamento tradizionali, quale quello degli assegni

L'autorità di vigilanza ha comunicato di recente al Parlamento, nella Relazione annuale sulla sua attività²⁷, che “nel 2008 sono proseguiti i lavori di analisi e valutazione del progetto che prevede la trasmissione digitale dell'immagine di tutti gli assegni, senza limite d'importo; in tal modo le banche presso le quali gli assegni sono negoziati potrebbero svolgere tutte le attività connesse con l'incasso dei titoli senza la necessità della consegna fisica alla banca trattaria. Il progetto persegue il duplice obiettivo di ridurre i costi operativi legati alla gestione dei titoli cartacei e di abbreviare i tempi di incasso e di disponibilità dei fondi per il beneficiario.”.

Al riguardo, si ricorda l'impegno assunto dall'Associazione bancaria italiana con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) di ridurre, entro

²⁵ La negoziazione e la gestione interbancaria degli assegni può avvenire tramite il cosiddetto “troncamento degli assegni”, procedura interbancaria in base alla quale i titoli negoziati vengono trattenuti presso l'ente negoziatore che provvede a predisporre il flusso informativo da trasmettere via Rete nazionale interbancaria (RNI) all'ente dell'emittente del titolo (ente trattario). Dal settembre 1998 al maggio 2003 sono soggetti a troncamento gli assegni bancari e postali e gli assegni circolari di importo rispettivamente non superiore a 2.582,28 e 10.329,14 euro. Dal 3 giugno 2003 i limiti di importo degli assegni bancari e postali e degli assegni circolari sono elevati rispettivamente a 3.000 e 12.500 euro. Dal 2 febbraio 2009 è eliminato il limite di importo per il troncamento degli assegni circolari e dei titoli assimilati.

²⁶ BANCA D'ITALIA, *Relazione del Governatore all'Assemblea annuale dei partecipanti al capitale*, Roma, 29 maggio 2009, 279.

²⁷ BANCA D'ITALIA, *Relazione al Parlamento e al Governo sull'attività svolta nel 2008*, Roma, 30 giugno 2009, 137.

il 2009, da sette a cinque giorni i tempi massimi di disponibilità dei fondi, secondo quanto riportato nel Provvedimento dell'AGCM n. 13 del 9 aprile 2009

Per quanto riguarda i bonifici, da gennaio del 2008 l'area unica dei pagamenti in euro (Single Euro Payments Area, SEPA) ha consentito di avviare l'utilizzo del bonifico paneuropeo. Tuttavia, si fa notare che in tutto l'Eurosistema la migrazione alla SEPA procede a ritmo lento per i bonifici. Nel secondo semestre del 2008 i bonifici effettuati con standard SEPA sono stati, nell'intera area, mediamente pari all'1,8 per cento di quelli complessivi²⁸.

Con riguardo alla regolazione comunitaria riguardante i bonifici, la direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno prevede, agli articoli 69 e 73, una disciplina in parte difforme da quella recata dalla norma in esame.

In particolare, i termini di disponibilità previsti dall'articolo 2, comma 1, in esame (4 giorni) sono più ampi di quelli individuati dalla direttiva, pari a un solo giorno (prorogabile a 3, mediante accordo tra le parti, fino al 2012).

Per quanto riguarda la valuta, la direttiva introduce un principio di allineamento della stessa alla data di disponibilità delle somme per il beneficiario, mentre nelle previsioni dell'articolo 2, comma 1, in esame viene invece stabilito una tendenziale differenza temporale tra la data di riconoscimento della valuta (1 giorno) e quella di disponibilità delle somme (fino a 4 giorni).

L'articolo 64 della direttiva 2007/64/CE specifica che il momento della ricezione degli ordini di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite viene ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.

L'articolo 94 della direttiva 2007/64/CE dispone che gli Stati membri devono provvedere a fare entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro il 1° novembre 2009.

Si segnala, fra l'altro, che il documento di consultazione “Trasposizione Titolo IV direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento nel mercato interno (Diritti ed obblighi in relazione alla prestazione ed all'utilizzo di servizi di pagamento)”, attualmente consultabile sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze²⁹, reca lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva, con le relative disposizioni

²⁸ BANCA D'ITALIA, *Relazione del Governatore all'Assemblea annuale dei partecipanti al capitale*, cit., 277.

²⁹ http://www.dt.tesoro.it/opencms/opencms/handle404?exporturi=/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/regolamentazione_bancaria_finanziaria/normativa/PSD_-_Titolo_IV_-_Schema_di_recepimento_12_6_09_MEF.pdf&%5d.

di attuazione agli articoli 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento) e 23 (Data valuta e disponibilità dei fondi) che riprendono il contenuto della direttiva.

Commissione di massimo scoperto

Il **comma 2 dell'articolo 2** in esame reca nuove norme in materia di disciplina della commissione di massimo scoperto.

Al riguardo, l'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha previsto la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido.

E' stata altresì prevista la nullità delle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente.

Il comma 2 del citato articolo 2-*bis* ha inoltre previsto che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle norme sugli interessi usurari (articolo 1815 c.c.). Il comma 3 del citato articolo 2-*bis* aveva quindi previsto che i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 185 del 2008 fossero adeguati a tali disposizioni entro centocinquanta giorni dalla medesima data.

Il **comma 2 dell'articolo 2** in esame, al fine di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, aggiunge all'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che l'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per il servizio di messa a disposizione delle somme non possa comunque superare lo 0,5 per cento, calcolato trimestralmente, dell'importo dell'affidamento. E' prevista la nullità del patto di remunerazione.

La disposizione prevede inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze debba assicurare la vigilanza sull'osservanza di tali prescrizioni, con propri provvedimenti.

Al riguardo, è da valutare l'opportunità di coordinare la disposizione in esame con l'assetto dei controlli previsto nell'ordinamento di settore, considerato che a norma dell'articolo 128 del Testo unico Bancario la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni che riguardano la trasparenza delle condizioni contrattuali nel rapporto tra banca e cliente è di competenza generale della Banca d'Italia.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 2** in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Surroga dei mutui immobiliari

Il **comma 3 dell'articolo 2** in esame interviene in materia di surroga dei mutui immobiliari, prevedendo l'obbligo di risarcire il cliente in capo alla banca surrogata in caso di ritardato perfezionamento della surrogazione richiesta.

Con riguardo alla surrogazione dei mutui immobiliari, si ricorda che l'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, come modificato dal comma 450 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che in caso di mutuo, apertura di credito od altri contratti di finanziamento da parte di intermediari bancari e finanziari, la non esigibilità del credito o la pattuizione di un termine a favore del creditore non preclude al debitore l'esercizio della facoltà di surroga per sua volontà prevista dall'articolo 1202 del codice civile.

Secondo il citato articolo 1202 c.c., il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra cosa fungibile al fine di pagare il debito, può surrogare il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo³⁰.

Il comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 ha poi previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 144, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il comma 3 dell'articolo 2 in esame aggiunge ora al citato comma 5-*quater* dell'articolo 2 del decreto-legge n. 185 del 2008 la previsione che la banca cedente sia obbligata a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo nel perfezionamento della surrogazione del mutuo, qualora questa non si sia perfezionata entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione.

La norma fa salva la possibilità di rivalsa per la banca cedente sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest'ultima.

³⁰ La surrogazione ha effetto quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il mutuo e la quietanza risultino da atto avente data certa; 2) che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente la specifica destinazione della somma mutuata; 3) che nella quietanza si menzioni la dichiarazione del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel pagamento. Sulla richiesta del debitore, il creditore non può rifiutarsi di inserire nella quietanza tale dichiarazione.

Ai sensi del **comma 4 dell'articolo 2** in esame, la disposizione entra in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Articolo 2, comma 4-bis
(Interventi per il microcredito)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. Al fine di consentire la promozione, la prosecuzione e il sostegno di programmi di microcredito e microfinanza finalizzati allo sviluppo economico e sociale del Paese e di favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi, in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, di cui all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.81, a decorrere dall'anno 2010 è autorizzata la spesa annua di 1,8 milioni di euro da destinare anche al funzionamento del Comitato medesimo. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

Il **comma 4-bis**, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, dispone lo stanziamento annuale, a partire dal 2010, di una somma pari 1,8 milioni di euro in favore del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito.

Finalità dell'intervento è la promozione, la prosecuzione ed il sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese,

nonché favorire la lotta alla povertà, nel quadro degli obiettivi della strategia e degli strumenti anticrisi.

Il Comitato nazionale italiano per il microcredito, istituito dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2³¹; è stato disciplinato nell'attività e nello *status* dalla legge finanziaria 2008 (articolo 2, commi 185-187 della legge 24 dicembre 2007, n. 244)³².

La legge finanziaria 2008 ha disposto che il Comitato, originariamente istituito presso il Ministero degli Affari esteri, continui a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo tra l'altro a promuovere ed agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo. Il Comitato comprende rappresentanti delle Istituzioni, di Enti Locali, di Organizzazioni non Governative, di Istituti e Fondazioni, del settore bancario nonché di quello imprenditoriale.

Esso è dotato di un Fondo comune per porre in essere, in modo autonomo ed esclusivo, gli obiettivi assegnati e per lo svolgimento delle attività istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è assicurata da un regolamento di contabilità approvato con decreto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del presidente del Comitato (D.P.C.M. 27 novembre 2008).

Si ricorda che per gli anni 2008 e 2009, la legge finanziaria 2008 (articolo 2, comma 187) autorizzava lo stanziamento di un contributo pari ad un milione di euro per gli anni 2008 e 2009, da destinare al Fondo comune per il funzionamento del Comitato in esame.

La norma dispone che al relativo onere si provveda mediante una corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE

Il 2 luglio 2009 la Commissione ha presentato una proposta di decisione che istituisce Progress, uno strumento europeo di microfinanziamento per l'occupazione e l'integrazione sociale (COM(2009)333) al fine di favorire, nell'attuale contesto di stretta creditizia, l'imprenditorialità per alcuni dei gruppi più svantaggiati in Europa, in particolare i disoccupati e giovani.

Il contributo finanziario del bilancio comunitario per il periodo 1° gennaio 2010-31 dicembre 2013 sarà pari a 100 milioni di euro. Secondo una stima

³¹ Recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa e convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006.

³² Esso rappresenta la naturale prosecuzione del “Comitato Nazionale Italiano per il 2005 Anno Internazionale del Microcredito”, nato in risposta alle risoluzioni 53/198, 58/488 e 58/22 con cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 “Anno Internazionale del Microcredito”. Con le stesse risoluzioni l’ONU ha invitato gli Stati Membri a costituire Comitati Nazionali rappresentativi dell’intera società civile, al fine di facilitare il raggiungimento degli “Obiettivi di sviluppo del Millennio”, anche attraverso la diffusione delle attività di microcredito e microfinanza per ridurre il fenomeno della povertà e dell’esclusione finanziaria.

prudente effettuata dalla Commissione, l'impatto dello strumento dovrebbe portare il volume dei crediti a circa 500 milioni di euro nell'arco di 4 anni; l'importo medio dei prestiti è stimato a 11.000 euro. Si prevede che i prestiti potranno creare complessivamente 54.540 posti di lavoro.

Progress si affiancherà agli altri programmi comunitari fornendo strumenti di condivisione del rischio, finanziamento con ricorso al credito e finanziamento azionario. Inoltre, in base al principio di addizionalità, esso si aggiungerà, e non si sostituirà, agli interventi pubblici realizzati in ambito nazionale.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 3, commi 1-4
(Riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, nella prospettiva dell'eventuale revisione della normativa in materia, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, adotta con decreto, in conformità al comma 10-ter dell'articolo 3 della decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascun soggetto che nell'anno termico 2007-2008 ha immesso nella rete nazionale di trasporto, direttamente o tramite società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, una quota superiore al 40% del gas naturale complessivamente destinato al mercato nazionale ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale un volume di gas pari a 5 miliardi di standard metri cubi, modulabile su base mensile tenuto conto dei limiti di flessibilità contrattuale, mediante procedure concorrenziali non discriminatorie alle condizioni e modalità determinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel rispetto degli indirizzi definiti nel medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle

1. *Identico.*

2. Il prezzo da riconoscere a ciascun soggetto cedente il gas naturale nelle

Testo del decreto-legge

procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Al fine di consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le procedure concorrenziali di cui al comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del prossimo

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

procedure di cui al comma 1 è fissato, con proprio decreto, dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, formulata con riferimento ai prezzi medi dei mercati europei rilevanti e prevedendo anche un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e la struttura dei costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente **verificati dalla citata Autorità sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti ai fini della determinazione dei predetti costi per i corrispondenti periodi di competenza.** L'eventuale differenza positiva tra il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti e quello da riconoscere al soggetto cedente è destinata a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del profilo medio di consumo degli ultimi 3 anni, evidenzino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas secondo criteri definiti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta della medesima Autorità, tenendo conto dei mandati dei clienti.

3. Identico:

a) introduce nelle tariffe di trasporto del gas naturale misure di degressività che tengano conto della struttura costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a valere dall'inizio del **primo**

Testo del decreto-legge

periodo di regolazione tariffaria del trasporto;

b) adegua la disciplina del bilanciamento del gas naturale, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a vantaggio dei clienti finali, anche industriali;

c) promuove, sentito il Ministero dello sviluppo economico, l'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas naturale e la fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, nel rispetto dei vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e delle forniture.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

periodo di regolazione tariffaria del trasporto **del gas successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto**;

b)identica;

c)identica.

4. In caso di mancato rispetto dei termini per gli adempimenti di cui al presente articolo, i relativi provvedimenti sono adottati, in via transitoria e sino all'adozione dei **medesimi** provvedimenti **da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi da 1 a 3**, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 3, ai commi da 1 a 4, reca misure per la riduzione del costo dell'energia per imprese e famiglie.

In particolare, il **comma 1** dispone che, per promuovere l'efficienza e la concorrenza nei mercati dell'energia, entro 40 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), adotta un decreto contenente specifiche misure che vincolano, per l'anno termico 2009-2010, ciascuna società che nell'anno termico 2007-2008 abbia immesso nella rete nazionale di trasporto, anche tramite controllate o controllanti, una quota superiore al 40% del gas

naturale complessivamente destinato al mercato nazionale, ad offrire in vendita al punto di scambio virtuale³³ un volume di gas pari a 5 miliardi di metri cubi, tramite procedure concorrenziali alle condizioni e modalità stabilite dall'AEEG sulla base degli indirizzi definiti con il decreto su menzionato.

Viene precisato che tale decreto è adottato in conformità al comma 10-ter dell'art. 3 del D.L. 185/2008³⁴.

Si ricorda che tale comma 10-ter prevede l'invio di una segnalazione sul funzionamento dei mercati dell'energia da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG) al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30 settembre di ogni anno a partire dal 2009. Tale segnalazione, che viene resa pubblica, può contenere anche proposte per il miglioramento dell'organizzazione dei mercati, per la promozione della concorrenza e per l'eliminazione di eventuali anomalie del mercato. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo, il Ministro dello sviluppo economico può adottare uno o più decreti sulla base di tali proposte dell'AEEG, in particolare riguardo a misure per:

- promuovere l'integrazione dei mercati regionali europei dell'energia elettrica, anche tramite piattaforme comuni per la negoziazione e l'allocazione della capacità di trasporto transfrontaliera con i paesi limitrofi;
- sviluppare i mercati a termini fisici e finanziari dell'energia con lo sviluppo di nuovi prodotti, anche di lungo termine, per garantire un'ampia partecipazione degli operatori, un'adeguata liquidità e un corretto grado di integrazione con i mercati sottostanti.

Il **comma 2** prevede che il prezzo da riconoscere a ciascuna società che vende il gas nelle procedure concorrenziali previste dal comma precedente è stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'AEEG formulata sulla base dei prezzi medi dei mercati europei più significativi ed effettuando altresì un riscontro di congruenza tra il prezzo da riconoscere e i costi di approvvigionamento sostenuti dal cedente. Nel corso dell'iter di conversione presso la Camera dei deputati, il comma in esame è stato integrato con la precisazione che i predetti costi di approvvigionamento devono essere verificati dall'AEEG sulla base degli elementi previsti nei contratti di approvvigionamento rilevanti per la determinazione degli stessi costi per i corrispondenti periodi di competenza.

Se ci fosse una differenza positiva tra il prezzo di vendita pagato dagli acquirenti e quello da riconoscere al cedente, tale differenza deve andare a vantaggio dei clienti finali industriali che, sulla base del consumo medio degli ultimi 3 anni, mostrino un elevato coefficiente di utilizzo dei prelievi del gas

³³ Con il Punto di Scambio Virtuale viene fornito agli utenti un punto d'incontro tra domanda ed offerta ove effettuare transazioni bilaterali di gas naturale su base giornaliera, con relativa contabilizzazione nell'ambito del bilancio energetico del singolo utente.

³⁴ D.L. 29 novembre 2008 n. 185, *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.

secondo criteri stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'AEEG, tenendo conto dei mandati degli stessi clienti.

Il **comma 3** prevede l'adozione di apposite misure da parte dell'AEEG, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, per consentire un'efficiente gestione dei volumi di gas ceduto attraverso le suddette procedure concorrenziali.

In particolare, tali misure consistono:

- a) nell'introduzione nelle tariffe di trasporto del gas di misure di degressività che considerino la struttura dei costi del servizio in ragione del coefficiente di utilizzo a decorrere dal primo periodo di regolazione tariffaria del trasporto del gas successivo all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (lettera modificata dalla Camera dei deputati);
- b) nell'adeguamento delle norme sul bilanciamento del gas, adottando gli opportuni meccanismi di flessibilità a favore dei clienti finali anche industriali;
- c) promozione, sentito il Ministero dello sviluppo economico, dell'offerta dei servizi di punta per il sistema del gas e della fruizione dei servizi di stoccaggio ai clienti finali industriali e termoelettrici, rispettando i vigenti livelli di sicurezza degli approvvigionamenti e forniture.

Infine il **comma 4** prevede che, nel caso i termini per gli adempimenti previsti dall'articolo in esame non fossero rispettati, i relativi provvedimenti sono suppletivamente adottati con DPCM. Viene comunque precisato che tali provvedimenti hanno una validità transitoria e perdono validità nel momento in cui vengono adottati gli stessi provvedimenti da parte dei soggetti competenti ai sensi dei commi precedenti.

Articolo 3, commi 4-bis e 4-ter
(Certificati verdi per impianti di cogenerazione connessi ad ambienti a destinazione agricola)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. L'energia elettrica prodotta dagli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *a*), del decreto del Ministro delle attività produttive 24 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.265 del 14 novembre 2005, connessi ad ambienti agricoli, dà diritto all'emissione dei certificati previsti ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, e successive modificazioni, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata. Agli impianti di cui al periodo precedente non si applica quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20.

4-ter. Al fine di non gravare sugli oneri generali del settore elettrico, la quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, deve tenere conto, se necessario, dell'emissione dei certificati di cui al comma 4-bis del presente articolo.

Con l'approvazione da parte della Camera dei deputati dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, all'articolo 3 sono stati aggiunti i commi 4-bis e 4-ter.

Il **comma 4-bis** riconosce il diritto all'emissione dei certificati verdi, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 79/1999³⁵, per l'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento “connessi ad ambienti agricoli, (...) limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata”.

Si ricorda in proposito che lo strumento di incentivazione della produzione di energia elettrica basato sui c.d. “Certificati Verdi” era stato esteso all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, dal comma 71, art. 1, della legge 23 agosto 2004, n. 239³⁶ (c.d. Legge Marzano), successivamente abrogato dalla legge finanziaria per il 2007 (Legge n. 296/2006, art. 1, comma 1120).

Il comma 4-bis precisa inoltre che ai suddetti impianti non viene applicato quanto disposto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007³⁷.

Il citato art. 14, comma 1, del D.Lgs. 20/2007 fa salvi i diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, come vigente al 31 dicembre 2006³⁸, purché gli stessi impianti risultino in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) siano già entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e la data del 31 dicembre 2006;
- b) siano stati autorizzati dopo la data di entrata in vigore della legge 239/2004 e prima della data del 31 dicembre 2006 ed entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008;
- c) entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2008, purché i lavori di realizzazione siano stati effettivamente iniziati prima della data del 31 dicembre 2006.

Si consideri, peraltro, che il disegno di legge A.S. 1195-B (d.d.l. “sviluppo”), recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, all'art. 27, comma 23, e all'art. 30, comma 12 (disposizioni dal contenuto sostanzialmente identico), differisce di un anno – vale a dire al 31 dicembre del 2009 - il termine di entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione, fissato al 31 dicembre 2008 dall'articolo 14 del D.Lgs. 20/2007, ai fini della salvaguardia dei diritti alla emissione di certificati verdi relativi all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati a reti di teleriscaldamento riconosciuti dall'art. 1, comma 71, della legge 239/2004.

Il **comma 4-ter** stabilisce che, se necessario, al fine di non gravare sugli oneri generali del sistema elettrico, la quota d'obbligo di elettricità prodotta da

³⁵ Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

³⁶ La legge n. 239/2004 reca *Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia*.

³⁷ Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE.

³⁸ Come si è detto, il citato comma 71, che attribuiva il diritto alla emissione dei certificati verdi - fra l'altro - all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento, è stato abrogato dal comma 1120 dell'art. 1 della legge finanziaria per il 2007.

impianti alimentati da fonti rinnovabili da immettere nella rete elettrica, di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 79/1999, dovrà tener conto dei certificati verdi emessi ai sensi del precedente comma.

Si osserva che la disposizione non appare di immediata ed univoca interpretazione.

Il meccanismo dei certificati verdi consiste nell'obbligo, posto a carico dei produttori ed importatori di energia elettrica prodotta da fonti non rinnovabili, di immettere nella rete elettrica, a decorrere dal 2002, una quota minima di elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1° aprile 1999. Tale quota, inizialmente fissata al 2%, è applicata sulla produzione e sulle importazioni dell'anno precedente, decurtate dell'elettricità prodotta in cogenerazione, degli autoconsumi di centrale, delle esportazioni, con una "franchigia" di 100 GWh, ridotta a 50 GWh dalla successiva legge di riordino del settore energetico. La menzionata quota è stata poi innalzata dall'art. 4 del D.Lgs. 387/2003, che ne ha stabilito un incremento annuo dello 0,35% per il triennio 2004-2006, demandando a successivi decreti la fissazione degli ulteriori incrementi per i trienni successivi. Su tale norma è successivamente intervenuta la legge finanziaria 2008 (L. 244/2007, comma 146 dell'art. 2), che ha fissato l'incremento annuo della quota minima d'obbligo, con riferimento al periodo 2007-2012, in 0,75 punti percentuali, prevedendo che gli ulteriori incrementi per gli anni successivi al 2012 saranno stabiliti con decreti ministeriali.

Sulla disciplina dei certificati verdi incide il disegno di legge A.S. 1195-B, recentemente approvato in via definitiva ma non ancora pubblicato, che a partire dal 2011 trasferisce l'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 79/1999, dai produttori e importatori ai soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento (gestione dei flussi di energia sulla rete in modo che l'offerta e la domanda siano sempre in equilibrio). A partire da tale data, quindi, la quota obbligatoria di produzione di energia da fonti rinnovabili sarà calcolata sul consumo e non più in base alla produzione e all'import come attualmente previsto.

Si ricorda inoltre che il D.Lgs. 152/2006, all'art. 267, comma 4, lett. c), aveva disposto che i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004, potessero essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'art. 11 del D.Lgs. 79/1999, solo successivamente all'annullamento di tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Tuttavia successivamente il comma 13 dell'art. 14 del D.Lgs. 20/2007 ha previsto che, al fine di consentire l'esercizio dei diritti acquisiti dai soggetti titolari degli impianti di cogenerazione realizzati o in fase di realizzazione in attuazione dell'art. 1, comma 71, della legge 239/2004 (di cui al comma 1 del medesimo art. 14: cfr. *supra*), la norma di cui al su citato art. 267, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 152/2006, non si applica ai certificati verdi rilasciati all'energia prodotta da impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento limitatamente alla quota di energia termica effettivamente utilizzata per il teleriscaldamento. I predetti certificati possono essere utilizzati da ciascun soggetto sottoposto all'obbligo di immettere nella rete elettrica una quota minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili, di cui all'art. 11, commi 1-3, del D.Lgs. 79/1999, per coprire fino al 20% dell'obbligo di propria competenza; tale percentuale può essere modificata con apposito decreto, allo scopo di assicurare l'equilibrato sviluppo delle

fonti rinnovabili e l'equo funzionamento del meccanismo di incentivazione per gli impianti di cogenerazione per i quali vengono fatti salvi i diritti acquisiti.

Gli oneri generali del sistema elettrico sono voci di costo previste per legge³⁹ - per finanziare gli interventi effettuati sul sistema elettrico per finalità di interesse dell'intera collettività - che vengono pagate da ogni cliente finale in funzione dei consumi effettivi di energia elettrica (ad eccezione della componente A6 che viene pagata in base alla potenza impegnata). Nella tariffa elettrica per i clienti finali tali oneri sono definiti, generalmente, come componenti tariffarie A.

In particolare, gli oneri generali di sistema sono destinati:

- alla copertura dei costi sostenuti per lo smantellamento delle centrali nucleari e la chiusura del ciclo del combustibile nucleare (componente A2), nonché per le misure di compensazione territoriale (componente MCT);
- alla promozione di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate (componente A3);
- al finanziamento di regimi tariffari speciali previsti dalla normativa a favore di specifici utenti o categorie d'utenza (componente A4);
- al finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico (componente A5);
- alla copertura dei cosiddetti "*stranded costs*" (componente A6), ossia i costi sopportati dalle imprese elettriche per la generazione di energia elettrica non recuperabili nell'ambito del mercato liberalizzato e che verranno rimborsati alle imprese per un periodo transitorio;
- alla copertura delle integrazioni tariffarie alle imprese elettriche minori (componente UC4).

Il più rilevante degli oneri generali del sistema elettrico a carico dei clienti finali, attraverso la componente A3 della tariffa elettrica, è costituito dagli oneri derivanti dagli incentivi CIP 6, introdotti con la delibera del Comitato interministeriale prezzi n. 6/92 per incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Il meccanismo - spesso al centro di accesi dibattiti negli ultimi anni -consiste in un incentivo diretto a favore dei produttori di energie rinnovabili e assimilate che, avvalendosi di una apposita convenzione, inizialmente cedevano all'ENEL l'energia prodotta in eccedenza ad un prezzo fisso superiore a quello di mercato. L'ENEL da parte sua recuperava la differenza di prezzo attraverso un'apposita voce di costo nella bolletta degli utenti. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 79/1999 ("decreto Bersani") nei rapporti contrattuali in essere tra ENEL ed altri operatori nazionali è

³⁹ L'art. 3, comma 11, del D.Lgs. 79/1999, ha demandato ad un decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, stabilendo che la quota parte del corrispettivo a copertura dei suddetti oneri a carico dei clienti finali, in particolare per le attività ad alto consumo di energia, sia definita in misura decrescente in rapporto ai consumi maggiori. A tale disposizione si è data attuazione con il D.M. 26 gennaio 2000. In seguito il D.L. 25/2003 ha provveduto alla rideterminazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico (art. 1), prevedendo altresì la possibilità di individuare ulteriori oneri generali afferenti al sistema energetico con decreto interministeriale, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Nella materia in questione rilevano, inoltre, per quanto riguarda gli incentivi alle fonti rinnovabili, il provvedimento CIP n. 6/92 (relativo anche alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili), il D.Lgs. 387/2003 e i relativi provvedimenti attuativi.

subentrato il Gestore dei servizi elettrici Spa, che dal 1° gennaio 2001 ritira le “eccedenze” di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

Articolo 3, comma 4-quater
(Regime di costi e tariffe per le imprese elettriche minori)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quater. Al fine di garantire agli utenti finali l'offerta di un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo si applica il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n.10. A tal fine l'Autorità per l'energia elettrica e il gas stabilisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottare nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, con particolare valorizzazione dei costi per investimenti e finalizzati alla qualità del servizio. I costi sostenuti per la copertura dell'onere sono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Il **comma 4-quater**, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che, per garantire ai clienti finali un servizio elettrico di elevata qualità ed efficienza, alle aziende elettriche distributrici con meno di 5.000 punti di prelievo viene applicato il regime di riconoscimento dei costi e delle integrazioni tariffarie di cui all'art. 7, comma 3, della L. 10/1991⁴⁰.

⁴⁰ L. 9 gennaio 1991, n. 10, *Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*.

Si ricorda che l'art. 7 della L. 10/1991 ha ribadito il regime tariffario speciale a beneficio delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel avviato con i provvedimenti di unificazione tariffaria del 1961 del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP). Tali provvedimenti, a completamento del processo di unificazione delle tariffe sul territorio nazionale avviato nel 1953, avevano infatti introdotto un meccanismo di integrazione tariffaria per compensare le imprese di produzione e distribuzione dalle perdite derivanti dall'applicazione delle tariffe unificate.

Il comma 3 del citato art. 7, in particolare, dispone che il CIP (attualmente: l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas⁴¹), su proposta della Cassa conguaglio per il settore elettrico, stabilisce per ciascun anno, sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica di cui al comma 1 (imprese elettriche minori non trasferite all'Enel), l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle stesse imprese produttrici e distributrici.

Al successivo comma 4 si prevede che il CIP (attualmente: l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas) può modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio dell'anno precedente delle suddette imprese produttrici e distributrici qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle stesse imprese produttrici e distributrici⁴².

Il comma in esame prevede quindi che, per la predetta finalità, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce criteri semplificati per la determinazione dei costi sostenuti da adottarsi nei confronti dei servizi di distribuzione gestiti dagli enti locali, valorizzando in particolare i costi per investimenti e per la qualità del servizio.

Infine, i costi per la copertura dell'onere vengono posti a carico delle componenti perequative della tariffa elettrica gestite dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico⁴³.

⁴¹ Tale funzione è stata trasferita all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 481/1995 (*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*).

⁴² Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 2 ottobre 2003, n. 115/03 (G.U. 20 ottobre 2003, n. 244) è stato disposto l'adeguamento dell'aliquota di integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel.

⁴³ La Cassa conguaglio per il settore elettrico è stata istituita dal provvedimento CIP n. 34 del 1974 (Modifiche al provvedimento CIP n. 941 del 29 agosto 1961 e successivi, riguardanti la disciplina dei prezzi dell'energia elettrica) e svolge la sua attività in materia di riscossione, di gestione e di erogazione di prestazioni patrimoniali imposte dall'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (AEEG) e dalle altre amministrazioni competenti, al fine di garantire il funzionamento del sistema in condizioni di concorrenza, di sussidiare le imprese sfavorite nel periodo d'avvio della liberalizzazione e di coprire gli oneri generali di sistema. Il Presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa conguaglio sono nominati dall'AEEG d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria, energetica.

Articolo 4, commi 1-4

(Interventi urgenti per le reti dell'energia)

Testo del decreto-legge

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa **e d'intesa con le regioni e le province autonome interessate**, individua gli interventi relativi alla produzione, alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Ciascun Commissario emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua gli interventi relativi alla trasmissione e alla distribuzione dell'energia, **nonché, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi relativi alla produzione dell'energia**, da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato, per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico e che devono essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 sono nominati uno o più Commissari **straordinari del Governo**, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n.400; la relativa deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata con le stesse modalità di cui al comma 1 **del presente articolo**.

3. Ciascun Commissario, **sentiti gli enti locali interessati**, emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie,

Testo del decreto-legge

sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Con i provvedimenti di cui al comma 1 sono altresì individuati le strutture di cui si avvale il Commissario straordinario, senza che ciò comporti **nuovi o maggiori** oneri a carico del bilancio dello Stato, nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti.

L'articolo 4 - cui la Camera ha aggiunto quattro commi - reca norme di semplificazione per gli interventi di produzione, trasmissione e distribuzione di energia da realizzare con capitale prevalentemente o interamente privato al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) qualora ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socio-economico;
- b) nel caso in cui essi debbano essere effettuati con mezzi e poteri straordinari.

Ai sensi del **comma 1**, tali interventi sono individuati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la semplificazione normativa.

La Camera dei deputati ha soppresso l'intesa con le regioni e le province autonome interessate, prevedendola solo per gli interventi relativi alla produzione dell'energia (e non, quindi, per quelli relativi alla trasmissione e distribuzione).

Con le medesime modalità sono nominati uno o più commissari straordinari del Governo (**comma 2**) e sono individuate le strutture di cui si avvale il commissario - senza che ciò comporti nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato - nonché i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti (**comma 4**).

Si ricorda che l'articolo 11 della legge 400/1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha previsto che, al fine di realizzare specifici obiettivi determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati dal Parlamento o dal Consiglio dei ministri o per particolari e temporanee esigenze di coordinamento operativo tra amministrazioni statali, si proceda alla nomina di commissari straordinari del Governo.

La nomina è disposta con D.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Con il medesimo decreto sono determinati i compiti del commissario, la durata dell'incarico (salvo proroga o revoca) e le dotazioni di mezzi e di personale. Del conferimento dell'incarico è data immediata comunicazione al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. Sull'attività del commissario straordinario riferisce al Parlamento il Presidente del Consiglio dei ministri o un ministro da lui delegato.

Quanto ai poteri attribuiti al commissario, ai sensi del successivo **comma 3**, il commissario, **sentiti gli enti locali interessati (secondo un emendamento approvato dalla Camera dei deputati)** emana gli atti e i provvedimenti, nonché cura tutte le attività, di competenza delle amministrazioni pubbliche, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi ove necessario dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4, del decreto-legge 185/2008.

Si ricorda che l'art. 20 del DL 185/2008 (come modificato dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale: in estrema sintesi, si prevede l'individuazione, con DPCM, di investimenti pubblici da assoggettare a procedure derogatorie nonché l'istituzione di un commissario straordinario con poteri di impulso e anche sostitutivi (*vedi tabella*).

Il comma 4 attribuisce al commissario i poteri – anche sostitutivi – degli organi ordinari e straordinari. A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici⁴⁴ nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare.

In sostanza la disposizione ricalca la norma relativa al cd. commissario di protezione civile (*vedi tabella*) cui sono attribuiti i poteri connessi allo stato di emergenza dichiarato ai sensi dell'art. 5 della legge 225/1992⁴⁵ ed estesi, ai sensi dell'art. 5-bis, del decreto-legge 343/2001, ai grandi eventi⁴⁶. Tali poteri consentono ai commissari di agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. E' quindi previsto che le ordinanze

⁴⁴ Si tratta sostanzialmente delle **norme comunitaria in materia di appalti** di lavori, servizi e forniture recate dalle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE, recepite nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

⁴⁵ Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

⁴⁶ "rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza" (comma 5).

emanate in deroga alle leggi vigenti contengano l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e siano motivate.

Occorrerebbe quindi valutare la disposizione proposta alla luce del tessuto ispiratore della legge 225/1992, eventualmente, rinviando alla relativa procedura, con riferimento anche all'obbligo di motivazione delle deroghe alle disposizioni vigenti.

Si segnala inoltre che l'esclusione delle regioni dalle fasi di per la produzione e trasmissione non sembra coerente con la ripartizione di competenze attribuite dal Titolo V in materia di energia. Occorrerebbe altresì chiarire se, come in altri casi di procedure straordinarie, permane il vincolo al rispetto della normativa in materia di tutela ambientale⁴⁷ e paesaggistica nonché di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale.

La normativa vigente in materia di autorizzazioni

Per quanto riguarda la normativa vigente, nell'ambito delle autorizzazioni relative al settore elettrico il modello autorizzativo maggiormente utilizzato è quello che prevede il rilascio di un'autorizzazione unica a seguito di un procedimento unico, introdotto dal decreto-legge 239/2003 e previsto per tutti gli impianti di produzione di energia elettrica superiori a 300 MW (art. 1-sexies, comma 8, del DL n. 239/2003⁴⁸), nonché per le reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica (commi 1-3 del medesimo art. 1-sexies) e per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (in tal caso però l'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 prevede che l'autorizzazione non sia rilasciata dal Ministero ma dalla Regione).

In particolare, l'autorizzazione unica è rilasciata dal Ministero delle attività produttive (ora: dello sviluppo economico) di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, considerati attività di preminente interesse statale. L'autorizzazione sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato. L'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, svolto entro il termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241, sul procedimento amministrativo. Il procedimento può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo purché evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Al procedimento partecipano il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e le

⁴⁷ Vedi, in particolare, le norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), valutazione d'impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC), recate dalle direttive n. 2001/42/CE e n. 85/337/CEE - come modificata ed integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE - recepite dal d.lgs. 152 del 2006 (Codice ambientale)

⁴⁸ Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 290/2003.

altre amministrazioni interessate nonché i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento.

Si segnalano modifiche alle disposizioni in materia di sicurezza e sviluppo del sistema elettrico recate dai decreti-legge nn. 239/03 e 7/02, previste dal disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, approvato definitivamente il 9 luglio 2009 e non ancora pubblicato, ai commi 24 e 25 dell’art. 27.

In particolare, il comma 24 apporta una serie di modifiche all’articolo 1-sexies del decreto-legge 239/03, recante disposizioni di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. Il comma 25 reca una integrazione all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7/02 (c.d. sblocca centrali) con la quale si aggiungono alle opere dichiarate di pubblica utilità e soggette ad una autorizzazione unica, anche gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all’immissione in rete dell’energia prodotta.

Con riferimento al settore del gas si ricorda, invece, che la disciplina delle procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, anche situati al di fuori di siti industriali, è contenuta nell’articolo 46 del decreto-legge 159/2007⁴⁹, il quale prevede che detta autorizzazione sia rilasciata ai sensi dell’art. 8 della legge 340/2000, a seguito di valutazione dell’impatto ambientale. L’art. 8 della legge n. 340 del 2000 riguarda l’utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento energetico, e stabilisce che l’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell’industria, di concerto con il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata, precisando che ai fini della procedura di autorizzazione, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. L’art. 46 precisa altresì che nei casi in cui gli impianti siano ubicati in area portuale o ad essa contigua, il giudizio è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che deve comunque essere espresso nell’ambito della conferenza di servizi, indicata dal comma 2 dell’art. 8 della citata legge di semplificazione 1999 come la sede istituzionale di svolgimento della procedimento autorizzatorio ivi disciplinato, convocata per iniziativa del responsabile unico del procedimento stesso, nominato dal Ministro dell’industria. Sempre ai sensi dell’art. 46 del decreto-legge n. 159, l’autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la regione interessata. L’autorizzazione costituisce variante anche del piano regolatore portuale.

⁴⁹ Decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 recante *Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

Si segnala che il su citato disegno di legge “collegato” A.S. 1195-B, al comma 31 dell’art. 27, interviene in materia di terminali di rigassificazione attraverso una integrale riscrittura dell’articolo 46 del decreto-legge n. 159/07.

Da ultimo, si ricorda che la normativa vigente prevede diverse figure di commissari straordinari cui si è fatto – di norma – ricorso negli ultimi anni per velocizzare le procedure di autorizzazione e realizzazione delle infrastrutture. Non sembra, viceversa che in tale ambito si sia fatto finora ricorso alla figura del commissario di governo proposta nell’articolo in commento.

Le figure dei commissari straordinari

1. Il commissario sbloccacantieri

art. 13 del decreto-legge 67/1997, modificato dapprima dall’art. 14 della legge 144/1999 (cd. “collegato ordinamentale”) e dall’art. 2, comma 9, della legge 166/2002 (cd. “collegato infrastrutture”) e poi dall’art. 6 del decreto-legge 7/2005, che ha trasformato tale normativa da

Poteri: per far ripartire un numero circoscritto di opere (n. 152), avviate da anni, ma bloccate per vari motivi, molte delle quali affidate prima della legge n. 109/1994⁵⁰, il commissario può provvedere in deroga ad ogni disposizione vigente, salvo il rispetto della normativa comunitaria sull’affidamento di appalti, delle norme di tutela del patrimonio storico ed artistico-ambientale e dei principi generali dell’ordinamento.

In caso di assunzione da parte del commissario di competenze regionali, provinciali o comunali, egli è tenuto a trasmettere preventivamente il provvedimento al soggetto ordinariamente competente il quale ha quindici giorni di tempo per disporre la sospensione del provvedimento o per provvedere direttamente (anche in difformità dalle determinazioni del commissario).

2. Il commissario straordinario per le opere strategiche

art. 2, commi 5-10, del D.Lgs. Poteri: funzioni di indirizzo e coordi-

⁵⁰ Sul piano della effettiva efficacia delle disposizioni in esame, si ricorda che la Corte dei conti nella delibera 58/2000, aveva evidenziato che su 152 opere interessate, 59 erano ancora bloccate nel momento della redazione della Relazione. Anche se tale dato sembra confermare un certo successo dello strumento, tanto più che il numero delle 59 opere è andato ulteriormente riducendosi successivamente, la Corte non condivideva tale valutazione positiva in quanto lo sblocco era spesso di ordine tecnico, procedurale e contabile, non sostanziale.

190/2002 confluente nel Titolo III, Capo IV del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici) recante la normativa speciale sulle opere strategiche.

namento. Sono tenuti a seguire l'andamento delle opere e a provvedere alle azioni di indirizzo e supporto, promuovendo le intese tra i soggetti pubblici e privati interessati. Eventualmente il Presidente del Consiglio può abilitare i commissari straordinari ad esercitare anche i poteri previsti dal citato art. 13 del decreto 67/1997.

Essi hanno, inoltre, l'obbligo di riferire al Presidente del Consiglio, al Ministro delle infrastrutture e al CIPE in ordine alle problematiche riscontrate ed alle iniziative assunte e sono tenuti ad operare secondo le direttive impartite dai tre soggetti sopra menzionati e con il supporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Il commissario straordinario per le opere autostradali

art. 5, commi 7-9 e 11 e 13, del decreto-legge 35/2005 (cd. decreto competitività), confluente nell'art. 194, commi 7-9 e 11-12 del D.Lgs. 163/2006.

Poteri: funzioni di indirizzo e coordinamento e compiti più strettamente operativi. In caso di ritardi, rallentamenti o impedimenti nei lavori possono assumere i poteri di cui al decreto legge 67/1997.

4. Il commissario di protezione civile

art. 5 della legge 225/1992

Poteri: I commissari possono agire per mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, con il solo limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004⁵¹ - diramata a seguito di censure mosse in sede comunitaria sull'esistenza dei presupposti di imprevedibilità e non imputabilità allo Stato membro - stabilisce che le ordinanze non possono contenere deroghe alle disposizioni comunitarie sugli appalti pubblici e circoscrive il ricorso ai commissari a realtà

⁵¹ <http://www.astrid-online.it/Gli-osserv/llpp/Normativa-/DIR-PCM-protezione-civile.pdf>

effettivamente caratterizzate dallo stato di emergenza.

Tale modello è stato applicato al settore delle opere infrastrutturali in relazione alla realizzazione del Passante di Mestre.

5. Il commissario per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale

art. 20 del decreto-legge 185/2008, modificato dall'art. 7, comma 3-bis, del decreto-legge 5/2009

Poteri: di impulso e sostitutivi; obbligo di comunicare eventuali ritardi al Ministro competente, ovvero al Presidente della regione o delle province autonome di Trento e di Bolzano; proposta di revoca dell'assegnazione delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscano la realizzazione dell'opera.

A tal fine egli può derogare ad ogni disposizione vigente nel rispetto della normativa comunitaria sull'affidamento dei contatti pubblici nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I singoli decreti contengono l'indicazione delle norme cui si intende derogare.

Tale modello, peraltro, non è ancora stato applicato.

Articolo 4, comma 4-bis
(Soggetti autorizzati alla stipula dei “contratti secretati”)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-bis. All’articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: «nonché dell’amministrazione della giustizia» sono inserite le seguenti: «e dell’amministrazione finanziaria relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità».

Il comma in esame è stato introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e novella il comma 1 dell’art. 17 del D.Lgs. 163/2006 (cd. Codice appalti) al fine di includere, tra i soggetti autorizzati alla stipula dei cd. contratti secretati, anche l’amministrazione finanziaria, relativamente alla gestione del sistema informativo della fiscalità.

Si ricorda, in proposito, che il citato art. 17 (“Contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza”) dispone che “le opere, i servizi e le forniture destinati ad attività della Banca d’Italia, delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto nonché dell’amministrazione della giustizia, o ad attività degli enti aggiudicatori di cui alla parte III, nei casi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza o di segretezza in conformità a disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato, possono essere eseguiti in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, nel rispetto delle previsioni del presente articolo”.

Il DPCM 12 giugno 2009 (Decreto n. 8/2009) ha definito le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori e forniture di beni e servizi dei servizi segreti (DIS, AISE e AISI) ed individuazione dei lavori delle forniture e dei servizi che possono essere effettuati in economia o a trattativa privata.

Articolo 4, comma 4-ter
(Stima degli immobili)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-ter. Fermi restando gli effetti della revoca da parte del giudice dell'esecuzione della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato il contrasto della misura della confisca con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848, e con i relativi Protocolli addizionali, la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite. Ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto. Ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente

**realizzate e per il ripristino dello stato
dei luoghi.**

Il **comma 4-ter** dell'**articolo 4** fornisce i criteri per la stima degli immobili, ai fini della liquidazione dei dovuti risarcimenti, qualora vi sia la revoca, da parte del giudice dell'esecuzione, della confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite (prevista dall'art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001), in conseguenza della decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che abbia ritenuto la confisca contrastante con la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi protocolli addizionali.

Viene infatti previsto che, fermi restando gli effetti della revoca citata, ai fini della restituzione all'avente diritto e della liquidazione delle somme reciprocamente dovute:

- la stima degli immobili avviene comunque in base alla destinazione urbanistica attuale e senza tenere conto del valore delle opere abusivamente costruite;
- ove sugli immobili confiscati siano stati realizzati interventi di riparazione straordinaria, miglioramenti o addizioni, se ne tiene conto, al valore in essere all'atto della restituzione all'avente diritto;
- ai medesimi fini si tiene conto delle spese compiute per la demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.

La norma in esame sembra quindi finalizzata a dirimere le questioni giurisprudenziali, sottolineate in dottrina, emerse in seguito alla recente sentenza della CEDU del 20 gennaio 2009.

Con la sentenza del 20 gennaio 2009, caso *Sud Fondi S.r.l. ed altri c. Italia* (ricorso n. 75909/01), la CEDU ha ravvisato la violazione dell'art. 7 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo (*nulla poena sine lege*) ed anche la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 (rispetto dei beni) addizionale alla stessa Convenzione, in una fattispecie riguardante la confisca (penale) di alcuni terreni e costruzioni situati vicino Bari sulla costa detta "Punta Perotti"⁵².

Autorevole dottrina si è soffermata su alcuni punti "critici" della sentenza della CEDU, sottolineandone l'apparente incongruenza e i possibili risvolti sull'ordinamento nazionale; la Corte europea, infatti, nella motivazione della decisione citata "ha ammesso, rispetto alla sanzione della confisca dell'intera area ricompresa nel piano di lottizzazione, la possibilità di comminare la demolizione delle opere edilizie realizzate,

⁵² Per un commento della sentenza si rinvia a M. De Stefano, *La confisca delle lottizzazioni abusive in Italia all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo (il caso Punta Perotti)*, disponibile all'indirizzo internet <http://www.dirittiomo.it/Bibliografia/2009/confiscaperottiBIS.pdf>.

ritenuta più limitata e adeguata. Non sfugge che l'affermazione si pone in aperta contraddizione con la tesi di fondo accolta dalla Corte, non appena si osservi che anche il reato di costruzione abusiva, e la sanzione demolitoria che ne consegue, devono nella specie ritenersi, alla stessa stregua del reato di lottizzazione abusiva, sforniti di base legale e/o viziati da arbitrarietà per difetto dell'elemento psicologico del reato. Tale contraddizione non è di poco conto e l'affermazione della Corte europea da cui trae origine non può essere trattata come un semplice ed innocuo *obiter dictum*. Essa, al contrario, è idonea a produrre effetti esiziali sulla quantificazione del danno risarcibile. Difatti, la ammessa possibilità di demolizione dei manufatti realizzati potrebbe costituire un primo tassello per fornire linfa alla tesi dell'irrisarcibilità dei costi di costruzione sopportati dai proprietari, e, di conseguenza, limitare la commisurazione del risarcimento del danno esclusivamente alla privazione delle aree confiscate, con esclusione del soprassuolo. È noto infatti il principio generale che un manufatto realizzato abusivamente non può costituire oggetto di indennizzo in caso di esproprio del suolo su cui insiste (ex multis cfr. Cass. civ., Sez. I, 23/04/2004, n. 7758)"⁵³.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001 (T.U. in materia edilizia) "La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari".

Sul punto è recentemente intervenuta la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20243 del 25 marzo 2009 (depositata in data 14 maggio 2009), pronunciandosi sulla questione di legittimità costituzionale della disciplina in tema di confisca dei terreni e manufatti abusivamente lottizzati per asserito contrasto con l'art. 117 Cost. e con l'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, affermando che la confisca conserva la sua natura sanzionatoria, anche se ordinata dopo l'estinzione del reato, in quanto collegata al presupposto di un reato estinto ma storicamente esistente ed applicata da un organo giurisdizionale penale⁵⁴.

⁵³ A. Guantaio, *Il caso "Punta Perotti" - La Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia a responsabilità civile da sentenza, ma si contraddice: confisca arbitraria e demolizione ammissibile*, tratto dalla rivista internet LexItalia.it e disponibile all'indirizzo http://www.lexitalia.it/articoli/guantario_puntaperotti.htm.

⁵⁴ Il testo completo della sentenza può essere consultato nel sito internet della Corte di cassazione all'indirizzo http://www.cortedicassazione.it/Documenti/20243_05_09.pdf.

Articolo 4, commi 4-quater e 4-quinquies
(Società Stretto di Messina S.p.a.)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quater. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte. L'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'articolo 20 del citato decreto-legge n.185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.2 del 2009, e successive modificazioni, per rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4-quinquies. Il mandato del commissario straordinario ha una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario riferisce al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmette i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni.

Il comma 4-quater, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati e modificato dal Governo con il maxi-emendamento, dispone che venga assegnato alla società Stretto di Messina S.p.a. un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture istituito dall'art. 18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/2008. **Il maxi-emendamento** ha specificato che il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni già disposte.

Si ricorda che il Fondo infrastrutture è stato istituito, a decorrere dal 2009, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dall'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008, per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutture di livello nazionale (comprese le reti di telecomunicazione e le reti energetiche). Esso è alimentato con le risorse nazionali del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) assegnate, per l'attuazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013, in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali. Non sono considerate, ai fini della dotazione del nuovo Fondo, le risorse FAS che alla data del 31 maggio 2008 risultano vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento della "premialità". In base alla citata norma istitutiva, la dotazione del Fondo Infrastrutture viene ripartita con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo

economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata. Lo schema di delibera CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.

Con la richiamata norma dell'art. 18, comma 1, lettera b), del D.L. 185/2008, è stato, invece, previsto che le somme assegnate a tale Fondo siano destinate anche alla messa in sicurezza delle scuole, alla realizzazione di opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione tecnologica e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

Sembrerebbe, pertanto, opportuno riformulare la disposizione facendo riferimento alla norma istitutiva del Fondo di cui all'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008.

Viene, inoltre, previsto che l'amministratore delegato della società Stretto di Messina Spa in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, venga nominato commissario straordinario delegato ai sensi dell'art. 20 del citato D.L. 185/2008, con il compito di rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche attraverso l'adeguamento dei contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano economico-finanziario.

Si ricorda che l'art. 20 del D.L. 185/2008 (come modificato dall'art. 7, comma 3-bis, del D.L. 5/2009) reca norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale, tra le quali anche l'istituzione di una specifica figura di commissario straordinario delegato con poteri di impulso e anche sostitutivi (si veda il punto 5 della tabella sulle figure dei commissari straordinari dell'art. 4 del decreto-legge oggetto del presente *dossier*).

Il **comma 4-quinquies** dispone che il mandato del commissario straordinario è a termine, fissando una durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Alla scadenza del mandato, il commissario straordinario dovrà riferire al CIPE e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sull'attività svolta e trasmettere i relativi atti alla struttura tecnica di missione di cui all'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 163/2006 (cd. Codice dei contratti pubblici).

Si tratta della struttura tecnica di missione prevista per il monitoraggio delle attività di realizzazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) ed istituita, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con D.M. 10 febbraio 2003.

La Società Stretto di Messina è stata costituita l'11 giugno 1981 (a seguito della legge istitutiva 1158/1971) ed è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la progettazione, realizzazione e gestione del Ponte sullo Stretto di Messina, una delle principali opere della cd. legge obiettivo. Il d.lgs. 114/2003 (che reca modifiche ed integrazioni alla legge 1158/1971) conferma la società Stretto di Messina

S.p.A. concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario, ivi comprese le necessarie opere connesse, nonché della gestione e manutenzione del collegamento viario e di altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed il continente, opera di preminente interesse nazionale.

Il CIPE (Del.66/2003) approva il progetto preliminare del ponte sullo Stretto e dei suoi collegamenti, determinando l'accertamento della compatibilità ambientale dell'opera ed il perfezionamento, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, dell'Intesa Stato - regione sulla sua localizzazione. Il finanziamento dell'opera sarà assicurato per il 40% dall'aumento di capitale della società Stretto di Messina e per il 60% con finanziamenti da reperire sui mercati internazionali senza garanzie da parte dello Stato. Nell'aprile 2004 viene pubblicato il bando di gara della Stretto di Messina Spa per la selezione del General Contractor al quale affidare la progettazione definitiva e la realizzazione dell'opera. Nel novembre 2005 il Consiglio di Amministrazione della società Stretto di Messina ha deliberato l'aggiudicazione definitiva della gara per il General Contractor al raggruppamento guidato da Impregilo. Nel marzo 2006 è stato firmato il contratto tra la Società Stretto di Messina e la Società Impregilo, capogruppo mandataria del Raggruppamento temporaneo d'imprese, per l'affidamento a Contraente generale della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e dei suoi collegamenti stradali e ferroviari. Il contratto è del valore di 3,9 miliardi di euro e prevede dieci mesi per la progettazione definitiva ed esecutiva e 5 anni per la realizzazione dell'opera. Nel 2006 è stato definanziato il procedimento amministrativo per la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina (articolo 2, comma 92, del decreto-legge 262/2006); la delibera CIPE 6 marzo 2009⁵⁵ evidenzia un costo dell'opera di 6.099.230.000,00 € e accerta una disponibilità finanziaria di 1.300 milioni di euro che ora sono effettivamente assegnati con le disposizioni in commento.

La ratio della disposizione in commento sembra connessa alla necessità di adeguare gli strumenti contrattuali con il contraente generale, a seguito dello stop and go che il procedimento ha subito negli anni recenti.

A partire dal 1° ottobre 2007 la società è controllata da ANAS che ha una partecipazione al capitale sociale dell'81,848%, nell'ambito di una compagine azionaria che vede RFI con il 13% e le Regioni Calabria e Siciliana con una partecipazione pari al 2,6% ciascuno.

⁵⁵ "Legge n. 443/2001 - Ricognizione sullo stato di attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche e piano 2009: Presa d'atto. (Deliberazione n. 10/2009)

Articolo 4-bis
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza nei singoli settori del trasporto pubblico, le autorità competenti, qualora si avvalgano delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, devono aggiudicare tramite contestuale procedura ad evidenza pubblica almeno il 10 per cento dei servizi oggetto dell'affidamento a soggetti diversi da quelli sui quali esercitano il controllo analogo. Alle società che, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'articolo 8, paragrafo 2, del medesimo regolamento (CE) n.1370/2007, risultano aggiudicatarie di contratti di servizio al di fuori di procedure ad evidenza pubblica è fatto divieto di partecipare a procedure di gara per la fornitura di servizi di trasporto pubblico locale organizzate in ambiti territoriali diversi da quelli in cui esse operano.

L'articolo in esame, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, impone alle autorità competenti per l'aggiudicazione di contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di affidare, tramite gara pubblica, almeno il 10% dei servizi a soggetti diversi da quelli su cui esercita il controllo

analogo⁵⁶ ogni qualvolta si operi secondo quanto disposto dall'art. 5, par. 2, del regolamento CE n. 1370/2007.

Si ricorda che, per quanto concerne la normativa nazionale, la materia in esame risulta disciplinata, dal D.Lgs. 19 dicembre 1997, n. 422⁵⁷, con il quale è stata, tra l'altro, data attuazione a quanto stabilito dal regolamento comunitario n. 1191/69.

La materia del trasporto pubblico di passeggeri è, in sede comunitaria, disciplinata dal citato regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007. Le norme contenute nel predetto regolamento del 2007 entreranno in vigore soltanto il 3 dicembre 2009, così come previsto dall'art. 12, con la conseguenza che, sino a tale data, restano in vigore le disposizioni del regolamento n. 1191/1969. Peraltra, lo stesso regolamento prevede un lungo periodo transitorio, che scadrà il 2 dicembre 2019.

Con il regolamento n. 1191/69 sono stati, in particolare, soppressi "gli obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico"⁵⁸ (art. 1, reg. 1893/91) ferma restando la possibilità, per le amministrazioni competenti, di mantenere o imporre ai soggetti erogatori (cioè alle imprese di trasporto) gli obblighi di servizio pubblico, con l'obbligo, in tal caso, di concludere un apposito "contratto di servizio pubblico" avente lo scopo di garantire "servizi di trasporto sufficienti". Alla suddetta normativa si è adeguato il legislatore nazionale, prevedendo, con il D.Lgs. n. 422/1997, che spetta alle regioni stabilire i servizi minimi, sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a carico del bilancio delle regioni stesse. Gli enti locali possono, tuttavia, istituire, d'intesa con la regione, servizi di trasporti aggiuntivi a quelli definiti dalla regione con oneri a carico degli enti stessi.

In ordine all'ambito di applicazione del regolamento n. 1370/07, va precisato che questo si riferisce all'esercizio dei servizi nazionali e internazionali di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia e altri modi di trasporto su rotaia e su strada, con esclusione dei servizi di trasporto prestati prevalentemente in ragione del loro interesse storico e del loro valore turistico.

Le disposizioni del regolamento n. 1370/07 si applicano, inoltre, soltanto ai contratti di servizio pubblico per la fornitura e gestione di servizi di trasporto di passeggeri sotto forma di concessione di servizi. Diversamente, ossia se i detti contratti assumono la

⁵⁶ Si ricorda che la Corte di Giustizia europea, con la sentenza 13 ottobre 2005, n. C-458/03 (cd. Brixen parking) ha chiarito come debba intendersi la nozione di controllo analogo, che si riscontra qualora l'affidatario sia soggetto ad un controllo tale da consentire all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni e, in tal caso, quando si tratti della possibilità di una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni più rilevanti.

⁵⁷ "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59". Pubblicato nella G.U. 10 dicembre 1997, n. 287.

⁵⁸ In tale ambito per servizio pubblico si faceva riferimento ai servizi intesi come "gli obblighi che l'impresa di trasporto, ove considerasse il proprio interesse commerciale, non assumerebbe o non assumerebbe nella stessa misura né alle stesse condizioni" e che comprendono "l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario" (art. 2, paragrafi 1 e 2, reg. 1191/69). Diversamente da quanto stabilito dal precedente regolamento, il regolamento (CE) n. 1370/07 non definisce gli obblighi di servizio (con una parziale eccezione per quelli tariffari), ma attribuisce alle "autorità competenti" (anche locali) tale definizione e individuazione, precisando che essi devono perseguire il fine di garantire la prestazione di trasporto pubblico di passeggeri di interesse economico "senza discriminazione e in maniera continuativa" [art. 2, lett. a) e c)]

forma dell'appalto pubblico, ad essi si applicano le disposizioni di cui alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

Ciò premesso, il nuovo sistema di affidamento del servizio di trasporto pubblico di passeggeri introdotto con il regolamento n. 1370/07 consiste nel fatto che l'autorità competente sceglie, qualora non intenda erogare direttamente il servizio, l'operatore al quale affidare, mediante un contratto di servizio pubblico, la fornitura e la gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri sottoposti ad obblighi di servizio pubblico. Con riferimento specifico all'affidamento della fornitura ed alla gestione dei servizi di trasporto pubblico di passeggeri, questi possono avvenire, come precisato, o in forma diretta o mediante gara. La forma diretta di affidamento è sempre ammessa, a meno che la legislazione nazionale non la vietи (art. 5, par. 2).

L'affidamento diretto può essere disposto dalle autorità competenti a livello locale con facoltà, altresì, di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri (c.d. gestione diretta in economia) ovvero di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un soggetto giuridicamente distinto, in qualità di operatore interno (affidamento c.d. *in house*).

L'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico ad un operatore interno è consentita solo se l'autorità competente o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, eserciti sull'operatore interno un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture. L'operatore interno e qualsiasi soggetto sul quale il detto operatore esercita un'influenza anche minima incontrano, nell'espletamento della loro attività, alcune limitazioni, peraltro note anche all'ordinamento nazionale: devono esercitare la loro attività di trasporto pubblico di passeggeri all'interno del territorio competente; non possono partecipare a procedure di gara per la fornitura di trasporto pubblico di passeggeri organizzate fuori del territorio dell'autorità competente a livello locale.

L'operatore interno deve, inoltre, svolgere la parte più importante della propria attività con l'autorità o con le autorità che lo controllano. Il regolamento n. 1370/07 ammette altre ipotesi di "affidamento diretto", senza, in tal caso, che occorra che l'affidatario sia un operatore interno (art. 5, par. 4). Trattasi dei c.d. affidamenti sotto soglia, accanto al parametro della percorrenza chilometrica.

L'autorità competente può, infine, procedere all'affidamento diretto del servizio di trasporto pubblico di passeggeri anche nel caso in cui si verifichi una situazione di "emergenza" determinata dalla interruzione del servizio o dal pericolo imminente di interruzione (art. 5, par. 5).

I casi di affidamento diretto qui considerati possono, comunque, essere vietati dalla legislazione nazionale.

Il regolamento n. 1370/07 (art. 4, par. 3 e 4) stabilisce, altresì, quale debba essere la durata massima degli affidamenti del servizio di trasporto pubblico di passeggeri, distinguendo, al riguardo, a seconda che si tratti di trasporto con autobus (non superiore a 10 anni), per ferrovia (non superiore a 15 anni) o con altri modi di trasporto su rotaia o "misto" (non superiore a 15 anni qualora il trasporto per ferrovia o su rotaia è superiore al 50% rispetto a quello effettuato con autobus). La durata dell'affidamento può, comunque, essere "prorogata" sino al massimo del 50% se si deve tener conto delle modalità di ammortamento dei beni o di affidamenti che riguardano regioni ultra periferiche.

La norma in commento, inoltre, circoscrive territorialmente le forniture di servizi di trasporto pubblico locale facendo divieto alle società aggiudicatarie ai

sensi dell'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del suddetto regolamento CE, di partecipare a medesime procedure di gara in ambiti territoriali diversi da quelli in cui svolgono il servizio.

Si osserva che la norma in esame interviene sulla medesima materia oggetto dell'art. 61 del disegno di legge "collegato" A.S. 1195-B, approvato definitivamente il 9 luglio 2009 e non ancora pubblicato, il quale autorizza le autorità idonee ad aggiudicarsi i contratti per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale ad avvalersi delle norme di cui all'art. 5 (par. 2, 4, 5, 6) e 8 (par.2) del Regolamento CE n. 1370/2007, con facoltà di poter anche derogare alle leggi di settore, stabilendo che per le stesse società, che risultino aggiudicatarie in tal modo di contratti di servizio, non trovi applicazione la dispensa di cui all'art. 18, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 422/1997.

Articolo 4-ter

(Sicurezza degli impianti e sicurezza operativa dell'ENAV)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, come da ultimo modificato dall'articolo 11-*septies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 9,6 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 25 luglio 1997, n.250, recante istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), come rideterminata dalla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203.

3. Al fine di assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte della società per azioni denominata Ente nazionale per l'assistenza al volo (ENAV) sugli aeroporti di Brindisi, Comiso, Rimini, Roma Ciampino, Treviso Sant'Angelo e Verona Villafranca per i necessari interventi di ammodernamento dell'infrastruttura e dei sistemi, è autorizzata la spesa di 8,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2011 e 2012.

4. All'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n.165, i commi 2 e 3 sono abrogati.

5. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n.417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.66, il comma 3 è abrogato.

6. All'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le parole: «, ad eccezione del caso previsto alla lettera *d-bis*) del secondo comma» sono soppresse.

7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dai commi 4, 5 e 6.

L'articolo 4-ter, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, reca disposizioni finanziarie per l'ente nazionale di assistenza al volo (ENAV) anche con il fine specifico di assicurare il servizio negli aeroporti di Brindisi, Rimini, Roma Ciampino, Treviso S. Angelo, Verona Villafranca e Comiso.

Il **comma 1 dell'articolo 4-ter** autorizza la spesa di 9,6 milioni di euro per il 2009 per l'incremento del Fondo, di cui all'articolo 11-*septies* del D.L. n. 203/2005⁵⁹, destinato a compensare l'Ente nazionale di assistenza al volo – ENAV S.p.A. per i costi sostenuti per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa.

⁵⁹ D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Il Fondo di cui al citato articolo 11-*septies* è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 30 milioni di euro, ed è alimentato con parte dei proventi derivanti dall'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili.

Si ricorda che l'ENAV è una società per azioni interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'ENAV organizza ed eroga i servizi:

- a) di traffico aereo, consistenti nel servizio di controllo della circolazione aerea e di informazione di volo e nel servizio consultivo e di allarme;
- b) di meteorologia aeroportuale;
- c) di informazione aeronautica;
- d) di telecomunicazioni aeronautiche;
- e) di radio-navigazione e radio-diffusione.

Svolge inoltre attività di promozione, studio e ricerca, di produzione cartografica, di formazione e addestramento del personale aeronautico specialistico, proprio o di terzi; provvede al controllo delle procedure operative e alla certificazione degli impianti.

Il **comma 2**, per la copertura dell'onere di cui al comma 1, provvede alla riduzione, per lo stesso importo di 9,6 milioni di euro, dello stanziamento previsto per il 2009 in favore dell'Ente nazionale aviazione civile - ENAC dalla tabella C, allegata alla legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009).

Si segnala che lo stanziamento complessivo in favore dell'ENAC per il 2009 previsto dalla citata legge n. 203/2008 ammonta a 61,787 milioni di euro.

L'ENAC è un ente pubblico non economico, istituito con il D.Lgs. n. 250/1997, e sottoposto alla vigilanza da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che svolge le funzioni di Autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile, compreso il sistema aeroportuale. I suoi principali obiettivi riguardano:

- la sicurezza dei voli, sia con riferimento alla prevenzione degli incidenti, che alla salvaguardia contro gli atti illeciti;
- la tutela dei diritti degli utenti;
- la verifica del rispetto degli *standard* di qualità da parte degli operatori del settore;
- la realizzazione di un'equa competitività, finalizzata al miglioramento dell'efficienza economica del settore.

Il **comma 3** prevede uno stanziamento per assicurare la piena funzionalità dei servizi di navigazione aerea da parte dell'ENAV S.p.A. sui seguenti aeroporti:

- Brindisi,
- Rimini,
- Roma Ciampino,
- Treviso S. Angelo,
- Verona Villafranca,
- Comiso.

Lo stanziamento, di complessivi 72,1 milioni di euro, è destinato ai necessari interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi e verrà erogato nell'arco di un quadriennio:

- 8,8 milioni di euro nel 2009;
- 22,1 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2010 al 2012.

I commi da 4 a 6 dispongono la soppressione di alcune agevolazioni fiscali, il cui maggior gettito (comma 7) è destinato alla copertura delle spese sostenute dall'ENAV per i suddetti interventi.

Il comma 4 sopprime, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90⁶⁰.

La prima norma soppressa riguarda la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle società cooperative, costruiti su aree in proprietà, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

Nel dettaglio, il comma 2 prevede che, per le assegnazioni in favore dei soci di alloggi adibiti ad abitazione principale, caratterizzati come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953 (art. 13, L. 2 luglio 1949, n. 408 e successive modifiche) da parte di cooperative e loro consorzi - fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali - la base imponibile delle operazioni è costituita dal 70 per cento del costo degli alloggi medesimi.

La seconda norma soppressa (articolo 3, comma 3 del D.L. 90/1990), con formulazione analoga, concerne la determinazione della base imponibile a fini IVA delle operazioni di assegnazione di alloggi ai soci delle cooperative, costruiti su aree in diritto di superficie, adibiti ad “abitazione principale”: essa è individuata nel 50 per cento del costo degli alloggi medesimi.

Il comma 5 sopprime il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417⁶¹.

Tale norma prescrive che l'esaminata percentuale di riduzione della base imponibile prevista per la cessione di alloggi ai soci delle operative da parte delle società medesime (rispettivamente al 70 per cento e al 50 per cento del costo degli immobili, per le cessioni di alloggi costruiti su aree in diritto di proprietà e in diritto di superficie) si applica anche ai corrispettivi di godimento, periodicamente versati dai soci alla cooperativa, per l'assegnazione in godimento

⁶⁰ Recante disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti e convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni.

⁶¹ Recante *Disposizioni concernenti criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o valori e altre disposizioni tributarie urgenti e convertito*, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

di case di abitazione caratterizzate come “non di lusso” e la cui costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1953.

Il **comma 6** modifica l'articolo 6, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633⁶², che individua il momento in cui le operazioni soggette ad IVA si considerano perfezionate.

In linea generale, l'articolo 6 considera le cessioni di beni effettuate al momento della stipulazione, se riguardano beni immobili, o nel momento della consegna o spedizione, se riguardano beni mobili, salvo che per ipotesi particolari previste dal comma primo. Tra di esse vi è il caso (comma primo, lettera *d*-*bis*) di assegnazioni in proprietà di case di abitazione, fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa: la cessione si considera effettuata alla data del rogito notarile⁶³.

La norma in commento si riferisce al caso particolare in cui vi è stata l'emissione della fattura o il pagamento parziale o totale del corrispettivo anteriormente al perfezionamento delle operazioni soggette ad IVA, ovvero indipendentemente dal perfezionamento stesso. In tali ipotesi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Nella formulazione attuale della disposizione, tale regola non si applica alle assegnazioni in proprietà di case di abitazione fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa le quali, come già visto *supra*, si considerano perfezionate alla data del rogito notarile.

Il **comma 6** dell'articolo in commento, sopprimendo il riferimento alla lettera *d*-*bis*, dispone che, per le assegnazioni ai soci di alloggi da parte delle cooperative a proprietà divisa, la data di effettuazione dell'operazione - a fini IVA - sia quella dell'emissione di fattura o del pagamento del corrispettivo, se si sono verificati anteriormente al perfezionamento legale della fattispecie, ovvero indipendentemente da esso.

Il **comma 7** prevede che le maggiori entrate derivanti dalla soppressione delle predette agevolazioni siano destinate alla copertura degli oneri recati al comma 3, ovvero le spese necessarie ad assicurare la funzionalità dei servizi di navigazione aerea e per effettuare gli interventi di ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi.

⁶² Recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

⁶³ In linea generale, le prestazioni di servizi (articolo 6, comma terzo) si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo. Alcune operazioni, indicate dalla medesima DPR 633/1972 (articolo 3, terzo comma, primo periodo) si considerano effettuate al momento in cui sono rese ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

Articolo 4-quater

(Misure per la semplificazione in materia di contratti pubblici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 11, lettera b), al primo periodo, dopo le parole: «a presentare offerte» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c)» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) all'articolo 86, il comma 5 è abrogato;

c) all'articolo 87:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio»;

2) al comma 2, alinea, le parole: «di cui all'articolo 86, comma 5 e di cui all'articolo 87, comma 1,» sono sopprese;

d) all'articolo 88:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni.»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti»;

3) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«cinque giorni» e la parola:
«giustificazioni» è sostituita dalla
seguente: «precisazioni»;

4) il comma 3 è sostituito dal
seguente:

«3. La stazione appaltante, ovvero la
commissione di cui al comma 1-bis,
ove istituita, esamina gli elementi
costitutivi dell'offerta tenendo conto
delle precisazioni fornite»;

5) al comma 4, le parole: «cinque
giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«tre giorni»;

6) al comma 7, dopo il primo periodo
è inserito il seguente: «In alternativa,
la stazione appaltante, purché si sia
riservata tale facoltà nel bando di
gara, nell'avviso di gara o nella
lettera di invito, può procedere
contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta, fermo restando
quanto previsto ai commi da 1 a 5» e,
al secondo periodo, le parole:
«dichiara l'aggiudicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «procede, nel
rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 11 e 12, all'aggiudicazione»;

e) all'articolo 122, comma 9, le
parole: «l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo
87, comma 1»;

f) all'articolo 124, comma 8, le parole:
«l'articolo 86, comma 5» sono
sostituite dalle seguenti: «l'articolo

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

87, comma 1»;

g) all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni» e, al quarto periodo, le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

h) all'articolo 166:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni»;

2) al comma 4, secondo periodo, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere da *a*) a *f*), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera *g*), si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 1), si applicano ai progetti definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera h), numero 2), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 4-quater, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, reca alcune modifiche al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) volte a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento:

▪ **comma 1, lettera a):**

all'articolo 70, comma 11, lettera b), la riduzione dei termini di ricezione delle offerte di partecipazione – nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara – in caso di urgenza è estesa anche ai casi in cui l'offerta ha per oggetto il progetto definitivo, purché il termine non sia inferiore a quarantacinque giorni (in luogo degli ottantadue giorni stabiliti dal comma 6 ovvero cinquanta, in caso di avviso di preinformazione, come previsto dal comma 7).

Tale previsione non si applica nel caso di appalti relativi a lavori aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2, lettera c)).

▪ **comma 1, lettera b):**

con riferimento ai criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse, è soppresso il comma 5 dell'articolo 86;

Tale comma stabilisce che le offerte siano corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara (a titolo esemplificativo, l'articolo 87, comma 2 reca: economia del procedimento, soluzioni tecniche, condizioni eccezionalmente favorevoli, originalità del progetto, la possibilità di un aiuto di Stato, il costo del lavoro) e che il bando o la lettera di invito precisino le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi (ai sensi degli articoli 87 e 88, recanti, rispettivamente, i criteri di verifica e il procedimento di esclusione). All'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

▪ **comma 1, lettera c):**

riguardo ai criteri di verifica delle offerte anormalmente basse, all'articolo 87, il comma 1 è modificato nel senso di chiarire che le giustificazioni richieste dalla stazione appaltante devono riguardare le voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88.

Si reintroduce la previsione – soppressa al precedente articolo 86, secondo la quale all'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio;

Dalla lettura delle due modifiche sopra richiamate, emerge che la presentazione delle giustificazioni è spostata dalla fase di presentazione dell'offerta alla fase di richiesta della stazione appaltante in sede di verifica. La platea si riduce pertanto alle sole offerte ritenute anormalmente basse.

▪ **comma 1, lettera d):**

in conseguenza delle modifiche sopra richiamate, all'alinea del comma 2 dell'articolo 87, che reca le specifiche sulle giustificazioni, è soppresso il riferimento all'articolo 86, comma 5 (soppresso dalla lettera a)) e all'articolo 87, comma 1;

▪ **comma 1, lettera e):**

quanto al procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il comma 1 del successivo articolo 88 è modificato nel senso di assegnare al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni (anziché dieci) per la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, che la stazione appaltante richiede per iscritto;

▪ **comma 1, lettera f):**

all'articolo 88, dopo il comma 1 è inserito un comma 1-*bis* che consente alla stazione appaltante di istituire una Commissione per esaminare le giustificazioni prodotte, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione del Codice (non ancora emanato), nonché di chiedere ulteriori precisazioni all'offerente;

▪ **comma 1, lettera g):**

all'articolo 88, comma 2, all'offerente viene assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare le precisazioni richieste;

Le previsioni di cui alle lettere f) e g) sono di analogo tenore di quelle contenute nell'attuale comma 3 (ora sostituito).

▪ **comma 1, lettera h):**

all'articolo 88, il nuovo comma 3 prevede che la stazione appaltante, ovvero la Commissione di cui al comma 1-*bis*, esamini gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite;

▪ **comma 1, lettera i):**

all'articolo 88, comma 4, il termine entro il quale la stazione appaltante convoca l'offerente prima di escludere l'offerta ritenuta eccessivamente bassa - invitandolo a indicare ogni elemento che ritenga utile - è ridotto da cinque a tre giorni lavorativi;

In proposito, si ricorda che, ai sensi del successivo comma 5, qualora l'offerente non si presenti alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

▪ **comma 1, lettera l):**

all'articolo 88, comma 7, accanto alla procedura di verifica progressiva delle offerte è introdotta - in alternativa e purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito – la possibilità di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta; è inoltre previsto che l'aggiudicazione avvenga nel rispetto delle disposizioni sulle procedure di affidamento e sul controllo degli atti (recate, rispettivamente, dagli articoli 11 e 12 del Codice);

▪ **comma 1, lettere m) ed n):**

le modifiche introdotte all'articolo 122, comma 9 (contratti di lavori pubblici sotto soglia), e all'articolo 124, comma 8 (contratti di servizi e forniture sotto soglia), di carattere meramente formale, sostituiscono il riferimento all'articolo 86, comma 5 (soppresso) con il riferimento all'articolo 87, comma 1 (modificato);

▪ **comma 1, lettera o):**

all'articolo 165, comma 4, al terzo periodo, con riferimento ai lavori relativi a infrastrutture strategiche, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto preliminare sono ridotti da novanta a sessanta giorni e quelli a disposizione del predetto Ministero per formulare la proposta al CIPE da sessanta a quarantacinque giorni;

Si ricorda che il comma 4 dell'articolo 165 prevede che i soggetti aggiudicatori rimettono il progetto preliminare al Ministero e, ove competenti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive e al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché alle regioni o province autonome competenti per territorio e agli enti gestori delle interferenze. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni al Ministero entro novanta giorni dalla ricezione del progetto preliminare. Nei successivi sessanta giorni il Ministero, acquisito, nei casi previsti, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici o di altra commissione consultiva competente, formula la propria proposta al CIPE, che si pronuncia nei successivi trenta giorni. Ove non sia pervenuto nel termine prescritto una o più delle valutazioni o pareri di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture invita i soggetti medesimi a rendere la valutazione o parere entro i successivi trenta giorni; in mancanza di riscontro il Ministro formula la propria proposta al CIPE, con eventuali prescrizioni.

▪ **comma 1, lettera p):**

all'articolo 166, comma 3, secondo periodo, i termini a disposizione delle amministrazioni per esprimere le proprie valutazioni al Ministero infrastrutture sul progetto definitivo sono ridotti da novanta a sessanta giorni;

▪ **comma 1, lettera q):**

all'articolo 166, comma 4, i termini a disposizione del Ministero per valutare le osservazioni delle amministrazioni sul progetto definitivo e formulare la proposta al CIPE sono ridotti da novanta a sessanta giorni.

Quanto all'applicazione delle norme in esame, i successivi commi prevedono che:

- le disposizioni di cui al comma 1, lettere da *a*) a *n*), si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte (comma 2);
- le disposizioni di cui al **comma 1, lettera o)**, si applicano ai progetti preliminari non ancora rimessi dai soggetti aggiudicatori al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 3);

- le disposizioni di cui al **comma 1, lettera p**), si applicano ai **progetti** definitivi non ancora ricevuti dalle pubbliche amministrazioni competenti e dai gestori di opere interferenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(comma 4);
- le disposizioni di cui al **comma 1, lettera q**), si applicano alle conferenze di servizi non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto(comma 5).

Articolo 4-quinquies

(Affitto di beni agricoli di proprietà dello Stato e degli enti pubblici)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

- 1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.**

- 2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 1 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**

- 3. Ai contratti di affitto di cui al comma 2 del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228.**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.185, e successive modificazioni.

5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, e successive modificazioni.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

beni affittati.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, contiene norme dirette ad agevolare l'accesso al mercato fondiario da parte dei giovani imprenditori agricoli ai quali potranno essere concessi in affitto i beni di proprietà dello Stato, di enti pubblici statali o delle regioni e province autonome. La relazione annuale del MIPAAF dovrà anche riferire sulla possibile successiva alienazione dei beni affittati e sull'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'affittuario.

Il **comma 1** richiede che l'Agenzia del Demanio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge e d'intesa con il dicastero agricolo, individui nell'ambito del patrimonio statale i beni liberi che in base all'accatastamento risultino a destinazione agricola e non siano utilizzabili per altri fini istituzionali; detti beni potranno essere affittati con le modalità specificate nei successivi commi.

Alla individuazione del bene consegue il suo inserimento nel “patrimonio disponibile dello Stato”.

In merito al primo comma occorrerebbe chiarire la nozione di “bene libero” e in particolare se ci si intenda riferire: a beni che non sono oggetto di sfruttamento economico, oppure a beni su cui non insistono oneri o diritti a favore di terzi, oppure - più in generale - a beni non appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato.

In tale terza ipotesi tale disposizione andrebbe peraltro coordinata con la previsione del «trasferimento del bene al patrimonio disponibile dello Stato» prevista dall'ultimo periodo.

Il **comma 2** prevede che il Ministro delle politiche agricole e quello dell'economia elaborino gli indirizzi sulla base dei quali l'Agenzia del demanio dovrà procedere all'assegnazione in affitto dei beni ai giovani imprenditori agricoli.

Il **comma 3** concede ai contratti di affitto di cui al precedente comma le agevolazioni fiscali previste dal D.Lgs. n. 228/2001⁶⁴, art. 5-bis co. 2 e 3, in tal modo prevedendo l'esenzione dalle imposte indirette applicabili in sede di registrazione dei contratti in oggetto.

L'articolo 5-bis del D.Lgs n. 228/2001, introdotto dall'art. 7 del D.Lgs n. 99/2004, ha abrogato le disposizioni codistiche sulla "minima unità colturale", introducendo in sostituzione il "compendio unico" definito come l'estensione di terreno in grado di assicurare i livelli minimi di redditività stabiliti dai piani regionali di sviluppo rurale che consentono di accedere agli aiuti all'investimento previsti dalle norme comunitarie sullo sviluppo rurale. Per agevolare la formazione del compendio unico il secondo comma dell'art. 5-bis, ha concesso l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere, sui trasferimenti di terreni agricoli, a qualsiasi titolo avvenuti, disposti a tale scopo in favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, nonché la riduzione a un sesto degli onorari notarili. Benefici analoghi sono disposti dal comma 3 per i masi chiusi.

Allo scopo di conservare la funzione produttiva aziendale il legislatore ha tuttavia subordinato le agevolazioni e riduzione di spese alla condizione che i beneficiari assumano l'impegno di coltivare o condurre i terreni per almeno dieci anni (stesso comma 2 dell'art. 5-bis), ed ha altresì imposto il vincolo della indivisibilità del compendio unico per 10 anni dopo l'acquisto, con conseguente nullità degli atti (sia *inter vivos* che *mortis causa*) idonei a produrne il frazionamento (comma 4), definendo anche una articolata disciplina dei procedimenti successori.

Il **comma 4** prevede che i giovani imprenditori assegnatari dei beni abbiano conseguentemente accesso alle misure disposte con gli artt. 9 e 10 della legge n. 185/2000 in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura.

Il D.Lgs. n. 185/2000⁶⁵ è intervenuto a riordinare l'intera normativa in materia di agevolazioni all'imprenditorialità giovanile, novellando la disciplina dei nuovi incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, nonché del prestito d'onore⁶⁶.

Per quanto riguarda in particolare l'ambito territoriale di applicazione delle norme, va detto che le misure per la nuova imprenditorialità in agricoltura di cui all'art. 9 si estendono a tutto il territorio nazionale, mentre i soggetti beneficiari sono i giovani agricoltori, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione di un'azienda agricola, che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative relative alla produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura (art. 10). In merito va rammentato che, ai sensi dell'art. 4-bis del D.Lgs. n. 228/2001⁶⁷, è considerato giovane imprenditore agricolo il soggetto avente una età non

⁶⁴ Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

⁶⁵ D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185, *Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144*, da ultimo modificato dal decreto legge n. 162/2008, convertito dalla legge 201/2008.

⁶⁶ Tali incentivi erano in precedenza regolati dal decreto -legge n. 26 del 1995 e, per il prestito d'onore, dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510.

⁶⁷ Introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 99/2004.

superiore a 40 anni, mentre negli altri settori di attività previsti dal D.Lgs n. 185/2000 è richiesta una età compresa fra i 18 e 35 anni.

Ai soggetti ammessi alle agevolazioni possono essere concessi, per investimenti ed entro i massimali fissati dall’Unione europea, contributi a fondo perduto e mutui agevolati di durata non superiore a 15 anni compreso il preammortamento; contributi a fondo perduto in conto gestione, ancora nei limiti fissati dall’Unione europea; assistenza tecnica per la realizzazione degli investimenti e di avvio delle iniziative (art. 3).

L’art. 23 del D.Lgs. n. 185 affida a Sviluppo Italia S.p.a. il compito di provvedere alla selezione delle domande e alla erogazione delle agevolazioni, nonché all’assistenza tecnica dei progetti e delle iniziative presentate. La società Sviluppo Italia è, dunque, l’ente autorizzato a stipulare i contratti di finanziamento con i beneficiari delle misure agevolative.

Il regolamento di attuazione delle disposizioni del titolo I del D.Lgs. 185, adottato con il D.M. n. 250/04⁶⁸, per quanto riguarda gli aiuti all’insediamento dei giovani agricoltori rimanda con l’articolo 8 all’art. 8 del regolamento comunitario n. 1257/99⁶⁹ che prevede la concessione di tali aiuti a condizione che l’agricoltore non abbia ancora compiuto 40 anni, possieda conoscenze e competenze professionali adeguate e si insedi, in qualità di capo, per la prima volta in un’azienda agricola; l’azienda deve inoltre dimostrare redditività e rispettare i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali. L’aiuto al primo insediamento può consistere in un premio unico o in un abbuono d’interessi per i prestiti contratti a copertura delle spese derivanti dal primo insediamento. Ai giovani agricoltori che si stiano avvalendo di servizi di consulenza agricola correlati al primo insediamento della loro attività può essere accordato, per un periodo di tre anni dal primo insediamento, un ulteriore sostegno di importo non superiore a 30.000 euro.

Le condizioni relative al finanziamento di investimenti sono definite dall’art. 4, che esclude gli investimenti di mera sostituzione di beni preesistenti; quelle per l’attività di formazione e per l’assistenza tecnica sono regolate dagli artt. 9 e 10.

Il **comma 5** consente anche agli enti pubblici statali di concedere in affitto ai giovani, con le medesime modalità, i beni di cui siano proprietari, previa autorizzazione dell’ente vigilante. I proventi derivanti debbono essere versati, nella misura del 90%, all’entrata del bilancio statale da dove saranno riassegnati al Fondo di solidarietà nazionale per gli incentivi assicurativi, ovvero per la erogazione alle imprese agricole del contributo pubblico alla stipula dei contratti di assicurazione dai danni provocati da calamità naturali o particolari eventi atmosferici (D.Lgs. 102/04, art. 15 co. 2 primo periodo).

Il **comma 6** prevede che anche le regioni e province autonome possano procedere alla definizione di contratti d’affitto sui propri beni a destinazione

⁶⁸ D.M. 16-7-2004 n. 250 “Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi in favore dell’autoimprenditorialità, di cui al Titolo I del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185”.

⁶⁹ Reg. (CE) 17 maggio 1999, n. 1257/1999 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti”, ora sostituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

agricola, che dovranno essere impiegati con le medesime modalità di cui ai precedenti commi.

I **commi 7 e 8** richiedono che il Dicastero agricolo presenti annualmente una relazione al Parlamento sull'attuazione delle norme, dalle quali non deve derivare alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.

Nella relazione peraltro il Dicastero dovrà valutare la possibilità di pervenire alla cessione per alienazione dei beni oggetto di affitto, indicando anche le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli affittuari.

Articolo 4-sexies
(Regime IVA delle prestazioni di trasporto di persone)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

- 1. Si intendono ricomprese nelle prestazioni di trasporto di persone di cui al numero 127-novies) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422, e successive modificazioni, nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.188, e successive modificazioni.**

- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno valore di interpretazione autentica, senza dare luogo a recuperi o a rimborsi di imposta.**

L'articolo 4-sexies, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, assoggetta (comma 1) all'IVA con aliquota del 10 per cento, prevista per prestazioni di trasporto di persone dalla tabella A, parte III del DPR 26 ottobre 1972, n. 633⁷⁰, anche le prestazioni rese dalle aziende esercenti trasporto pubblico locale in esecuzione di contratti di servizio nonché, anche se rese da soggetti giuridici distinti, le prestazioni di gestione dell'infrastruttura.

⁷⁰ Recante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 19 del D.Lgs. n. 422/1997⁷¹, i rapporti tra gli enti pubblici e le imprese di trasporto, per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono regolati con contratti di servizio. Il contratto definisce in particolare il servizio offerto, gli *standard* qualitativi minimi, la struttura tariffaria adottata, l'importo dovuto dall'ente pubblico all'impresa di trasporto e le relative modalità di pagamento ed adeguamento e le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto.

Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 188/2003⁷², è il soggetto responsabile della realizzazione, manutenzione e rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria, del controllo della circolazione in sicurezza dei convogli e che assicura la manutenzione e la pulizia degli spazi pubblici delle stazioni passeggeri. Il gestore dell'infrastruttura deve essere un soggetto autonomo ed indipendente, sul piano giuridico, organizzativo o decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti e conclude accordi con queste per l'utilizzo dell'infrastruttura.

Il **comma 2** qualifica la suddetta norma come disposizione di interpretazione autentica, impedendo dunque recuperi o rimborsi di imposta.

⁷¹ D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, recante *Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59.*

⁷² D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188, recante *Attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria.*

Articolo 4-septies
(Interventi in favore della filiera agroalimentare)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n.248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n.31, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «A completa attuazione di quanto previsto dall'articolo 10-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.248, all'Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA) è versato l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 130 milioni di euro per l'anno 2010, per i compiti di istituto, in favore della filiera agroalimentare. All'attuazione del periodo precedente si provvede a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, e successive modificazioni, con delibera del CIPE compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. L'impiego del predetto importo da parte dell'ISA resta soggetto al vincolo di destinazione territoriale dell'85 per cento a favore del Mezzogiorno e del restante 15 per cento a favore delle aree del centro-nord».

L'articolo in esame, inserito nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati, modificando l'articolo 28, comma 1-*bis* del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito dalla legge n. 31 del 2008, dispone che i 150 milioni di euro che dovevano essere trasferiti all'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A da parte di Sviluppo Italia (ora Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), entro il termine del 31 marzo 2008 e per lo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare, siano invece posti a carico del Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, e quindi a carico del bilancio dello Stato. L'importo peraltro è destinato a gravare per 20 milioni di euro sull'esercizio 2009 e per i restanti 130 milioni di euro sul 2010, con un vincolo di destinazione che ricalcando i criteri di riparto del FAS stabilisce che l'85 per cento sia destinato al mezzogiorno ed il restante 15 per cento alle aree del centro-Nord.

In merito alle nuove disposizioni merita segnalare che il Consiglio d'amministrazione della società ISA, nella propria relazione al bilancio 2008, riferisce che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa ha contestato la legittimità dell'art. 28, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 248 e che conseguentemente ha convenuto in giudizio la stessa Isa innanzi al tribunale ordinario di Roma.

L'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA) S.p.A. è una finanziaria per il settore agricolo, agro-industriale e agro-alimentare, istituita nell'ottobre 2004 allo scopo di subentrare nelle attività allora svolte nel settore da Sviluppo Italia, alla quale è stato pertanto attribuito il compito di assumere partecipazioni in società operanti in agricoltura e nell'agro-alimentare e di erogare assistenza e consulenza nel settore finanziario ad aziende e enti pubblici e privati.

Il comma 1-*bis* dell'art. 28 sopra menzionato ha previsto che il trasferimento patrimoniale, a suo tempo disposto dall'art. 10-*ter* del D.L. n. 203/2005, da parte di Sviluppo Italia a beneficio dell'istituto ISA, si completasse con il trasferimento aggiuntivo, entro il termine del 31 marzo 2008, di 150 milioni di euro destinati allo svolgimento dei compiti istituzionali della società in favore della filiera agroalimentare.

Per ulteriormente rafforzare la società, la medesima norma ha anche autorizzato l'ISA ad acquisire per incorporazione, entro il successivo 30 giugno, la società Buonitalia richiedendole una revisione delle norme statutarie in modo da includere fra i propri scopi sociali anche le attività di pertinenza della incorporata.

Il Fondo strategico per il paese a sostegno dell'economia reale, dal quale sono prelevati i 150 milioni di euro, è stato introdotto dall'articolo 7-*quinquies*, comma 10 del decreto-legge n. 5/2009, attraverso una novella alla lettera b-*bis*) dell'articolo 18, comma 1, del decreto legge n. 185/2008, che lo ha reso destinatario, in luogo del Fondo per la competitività - di cui all'articolo 1, comma 841, della legge finanziaria per il 2007 - di quota parte delle risorse provenienti dal Fondo per le aree sottoutilizzate.

Al menzionato fondo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la delibera CIPE 6 marzo 2009 n. 4 ha assegnato 9,053 miliardi, riservando 400 milioni agli interventi correlati all'emergenza rifiuti nella Regione Campania (termovalorizzatore di Acerra) e al vertice del G8, sull'Isola della Maddalena. Peraltro,

l’articolo 7-*quinquies* del decreto-legge 5/2009 ha posto a carico del Fondo strategico anche la copertura di parte degli oneri recati dal decreto medesimo, nella misura complessiva di 1,4 miliardi.

Ancora a valere sulle risorse del Fondo strategico va segnalato che il D.L. 39/2009 (terremoto Abruzzo) ha previsto, con l’articolo 14, comma 1, che il CIPE assegnasse un importo non inferiore a 2 miliardi e non superiore a 4 miliardi di euro, da ripartire in quote annuali, per il finanziamento degli interventi di ricostruzione: con delibera del 26 giugno 2009 il CIPE ha destinato 3.955 milioni per gli interventi connessi al terremoto.

In merito al vincolo di destinazione territoriale stabilito per l’utilizzo delle risorse da trasferire all’ISA, il criterio di riparto è il medesimo di quello applicato nella delibera del Cipe del 21 dicembre 2007, n. 166/2007 che in attuazione del quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 ha disposto la Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate fra le macroaree del Centro-Nord e del Mezzogiorno, nella misura rispettivamente del 15 e dell’85 per cento.

Per la concreta delimitazione delle macroaree si fa ricorso ai criteri di individuazione assunti dall’ISTAT che identifica il Mezzogiorno con il Sud e le Isole, includendovi oltre alle due isole maggiori la Calabria, Puglia, Basilicata, Campania, Abruzzo e il Molise.

Articolo 5

(Detassazione degli investimenti in macchinari)

Testo del decreto-legge

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in macchinari ed apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate **del** 16 novembre 2007, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. L'esclusione vale a decorrere dal periodo di imposta 2010.

2. I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, possono usufruire degli incentivi di cui al comma 1 solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

3. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. È escluso dall'imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in **nuovi** macchinari e in **nuove** apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007**, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. **L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3-bis. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è revocato se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

3-ter. Per aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a 500.000 euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si presume un rendimento del 3 per cento annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi.

3-quater. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana per favorire l'adesione degli istituti di credito a pratiche finalizzate alla attenuazione degli oneri finanziari sulle citate piccole e medie imprese, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti.

L'articolo 5, modificato ed integrato nel corso dell'esame alla Camera, reca agevolazioni fiscali in favore dei titolari di redditi d'impresa che effettuano investimenti e in favore delle società che incrementano il capitale sociale nonché disposizioni dirette a favorire il credito alle piccole e medie imprese.

Detassazione degli investimenti

I commi da 1 a 3-bis dispongono l'esclusione, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, di una quota del costo sostenuto per l'acquisto delle tipologie di investimenti indicati nella norma in esame.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che la finalità della norma è quella di fornire impulsi positivi per fronteggiare l'attuale momento di crisi economica e che la disposizione introduce un regime di detassazione che riprende strutturalmente le agevolazioni disposte dalla legge n. 383 del 2001 e dalla legge n. 489 del 1994.

La norma, pur non individuando esplicitamente i soggetti beneficiari, attribuisce l'agevolazione ai titolari di reddito d'impresa. Pertanto, risultano inclusi nell'ambito soggettivo di applicazione le persone fisiche e le persone giuridiche esercenti attività d'impresa che realizzano, nell'esercizio della propria attività, un utile o una perdita fiscale.

Ai fini dell'ammissione al beneficio non rileva il regime fiscale adottato e, pertanto, sono inclusi anche coloro che abbiano optato, in alternativa al regime ordinario, in favore dell'applicazione di regimi fiscali agevolati.

L'esclusione ai fini della determinazione del reddito d'impresa consiste, sostanzialmente, in una esenzione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali e dell'imposta sul reddito delle società (IRPEF e relative addizionali e IRES) mentre non rileva ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Rientrano nell'agevolazione gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) e il 30 giugno 2010.

Ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1, sostituito nel corso dell'esame presso la Camera, gli effetti dell'agevolazione fiscale in commento non rilevano ai fini della determinazione degli acconti d'imposta dovuti per l'esercizio nel quale gli investimenti vengono effettuati. In altre parole, gli investimenti effettuati nel 2009 e nel 2010 produrranno effetti in termini di saldo dell'imposta da versare, rispettivamente, nel 2010 e nel 2011.

La norma non disciplina espressamente l'ipotesi in cui, a seguito della detassazione, il soggetto beneficiario realizzi una perdita in luogo dell'utile

ovvero determini una perdita superiore a quella che avrebbe realizzato in assenza dell’agevolazione in esame.

In tale ipotesi, pertanto, si ritiene applicabile la disciplina generale prevista dall’articolo 8 TUIR ai sensi della quale la perdita fiscale può essere riportata in avanti e dedotta dai redditi della stessa natura realizzati nei quattro periodi d’imposta successivi; tuttavia, se la perdita è realizzata da una “impresa minore” può essere portata in deduzione dai redditi di diversa natura realizzati esclusivamente nello stesso esercizio in cui si determina la perdita stessa.

Il comma 1 esclude dall’imposizione sul reddito d’impresa il 50 per cento degli investimenti in macchinari e apparecchiature inclusi nella divisione 28 della tabella Ateco.

Le tabelle Ateco, elaborate dall’ISTAT al fine di individuare un’unica classificazione di riferimento a livello mondiale definita in ambito ONU, contengono un elenco delle attività economiche ed attribuiscono a ciascuna di esse un codice a sei cifre.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2007 ha adottato, con decorrenza 1° gennaio 2008⁷³, le predette tabelle ai fini fiscali, i cui codici devono essere utilizzati dal contribuente in ogni rapporto con l’Agenzia delle entrate.

In particolare, la divisione 28 – concernente le attività per le quali le prime due cifre del codice sono rappresentate dal numero 28 – riguarda la “fabbricazione di macchinari ed apparecchiature non classificate altrove” e contiene 47 codici di attività, dei quali 46 individuano specifiche tipologie di macchinari ed attrezzature, mentre l’ultima (codice 28.99.99) ha natura residuale in quanto relativa a “fabbricazione di altre macchine per impieghi speciali non classificate altrove”.

Ai sensi del **comma 2** la fruizione del beneficio è subordinata alla regolarità degli adempimenti in materia di rischio di incidenti sul lavoro per le attività industriali di cui al decreto legislativo n. 334 del 1999.

Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ha dato attuazione alla direttiva 96/82/CE, relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi con determinate sostanze pericolose. Il provvedimento prevede che i titolari di attività industriali che implicano l’uso di determinate sostanze pericolose (indicate nell’Allegato I) redigano un documento che definisce la propria politica di prevenzione degli incidenti (articolo 7), un rapporto di sicurezza (articolo 8) e un piano di emergenza interno (previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine) (articolo 11).

Il comma 3 stabilisce che il beneficio è revocato in caso di cessione del bene oggetto dell’investimento ovvero di destinazione dello stesso a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo a quello dell’acquisto.

⁷³ Fino al 31 dicembre 2007 erano in vigore le tabelle ATCOFIN 2004.

Il comma 3-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, dispone una ipotesi ulteriore di revoca del beneficio che riguarda, diversamente da quanto previsto nel comma 3, il soggetto cessionario indipendentemente dal momento in cui avviene la cessione.

In particolare, la revoca opera qualora il bene oggetto dell'investimento viene ceduto ad un soggetto avente stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

La definizione di stabile organizzazione è contenute nell'articolo 162 del TUIR ai sensi del quale con tale termine si intende “una sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. Lo stesso articolo reca, inoltre, l'indicazione degli elementi che caratterizzano la stabile organizzazione nonché individua alcune tipologie che, in ogni caso, non possono essere definite come tale.

Lo Spazio Economico Europeo (SEE) è stato istituito il 1° gennaio 1994 in seguito ad un accordo tra l'Associazione europea di libero scambio (EFTA) e l'Unione europea con lo scopo di permettere ai paesi EFTA di partecipare al mercato comune europeo senza dover essere membri dell'Unione. Attualmente i paesi aderenti allo Spazio economico europeo non inclusi nell'Unione europea sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Agevolazioni in favore della capitalizzazione delle società

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, introduce un regime fiscale agevolato diretto a favorire la capitalizzazione delle società di capitale e delle società di persone.

In particolare, si introduce la possibilità di escludere dalla imposizione fiscale il rendimento presunto dell'aumento di capitale sociale, qualora l'operazione di capitalizzazione:

- sia perfezionata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento. Ai fini dell'applicazione della norma, pertanto, non è sufficiente la semplice delibera assembleare di approvazione dell'aumento del capitale sociale;
- comporti la sottoscrizione delle nuove quote o azioni da parte di una persona fisica. Sono pertanto esclusi dal beneficio gli aumenti di capitale sociale sottoscritti da qualunque tipo di soggetto diverso dalle persone fisiche;
- sia eseguita con conferimento effettuato ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile.

Gli articoli 2342 e 2464 del Codice civile disciplinano i conferimenti di capitale effettuati con riferimento, rispettivamente, alle società per azioni e alle società in accomandita per azioni. Tali norme dispongono che, ove l'atto costitutivo non disponga diversamente, i conferimenti devono essere effettuati in denaro e che all'atto della sottoscrizione deve essere versato in banca almeno il 25% del conferimento in denaro. Se, invece, i conferimenti sono rappresentati da beni in natura, l'operazione è assimilata, in materia di garanzia e di rischi, alle cessioni e pertanto il socio è tenuto a fornire la garanzia del bene e il passaggio dei rischi è

regolato dalle norme sulla vendita (art. 2254 del Cod. civ.). Per i conferimenti rappresentati da crediti, il socio conferente può rispondere dell'insolvenza del debitore nei limiti dell'importo riconosciuto come sottoscrizione del capitale.

L'importo agevolato “*escluso da imposizione fiscale*” è pari al rendimento presunto annuo determinato in misura corrispondente al 3 per cento dell'incremento del capitale sociale fino ad un massimo di 500.000 euro. Pertanto, in sostanza, l'ammontare massimo dell'importo annuo escluso dalla imposizione fiscale risulta pari a 15.000 euro.

Il periodo agevolato in cui opera la detassazione è fissato in cinque anni e decorre dal periodo d'imposta nel corso del quale è stato perfezionato l'aumento del capitale sociale.

Sul punto, andrebbe valutata l'opportunità di una precisazione diretta ad individuare con esattezza quali siano le imposte interessate dall'esclusione “da imposizione fiscale” indicata nella norma.

Qualora il regime agevolato interessi, come sembrerebbe doversi interpretare dalla norma, le imposte sui redditi, andrebbe chiarito se, in caso di realizzo di un utile inferiore all'ammontare escluso dalla tassazione, l'eccedenza non dedotta possa determinare una perdita fiscale riportabile nei cinque periodi d'imposta successivi a quello del realizzo.

Infine, sembrerebbe opportuno un chiarimento diretto a confermare che la determinazione del rendimento presunto, così come la esclusione da imposizione fiscale, sia riferita ai soli cinque periodi d'imposta interessati dall'agevolazione in commento.

Credito alle PMI

Il **comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame alla Camera**, prevede la stipula di una convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e l'ABI diretta ad attenuare gli oneri finanziari a carico delle piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, anche in relazione ai tempi di pagamento degli importi dovuti tenendo conto delle specifiche caratteristiche dei soggetti coinvolti. La convenzione dovrà essere stipulata entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

Articolo 6

(Accelerazione dell'ammortamento sui beni strumentali di impresa)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per tenere conto della mutata
incidenza sui processi produttivi dei
beni a più avanzata tecnologia o che
producono risparmio energetico, entro il
31 dicembre 2009 si provvede alla
revisione dei coefficienti di
ammortamento, di cui al decreto del
Ministro delle finanze 31 dicembre
1988, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*
della Repubblica italiana 2 febbraio
1989, n.27, compensandola con diversi
coefficienti per i beni industrialmente
meno strategici.

Identico.

L'articolo 6 dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento fiscale dei beni ammortizzabili indicati nel decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988.

L'ammortamento è una procedura che consente la ripartizione in più anni, ai soli fini fiscali, del costo sostenuto per l'acquisto di beni ad utilità pluriennale.

Il D.M. 31 dicembre 1988 emanato in attuazione dell'articolo 67 (ora 102) del TUIR, ha individuato, per ciascuna categoria di attività e per ciascuna tipologia di bene, un coefficiente in base al quale viene determinata la quota di ammortamento deducibile nella determinazione del reddito imponibile fiscale.

Sul punto si rileva come la modifica dei parametri contenuti in un decreto ministeriale emanato in attuazione di una norma contenuta nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) non sembrerebbe richiedere una apposita autorizzazione legislativa.

La norma dispone che, entro il 31 dicembre 2009, saranno modificati alcuni coefficienti di ammortamento ed in particolare quelli relativi a:

- beni a più avanzata tecnologia o beni che producono risparmio energetico, per i quali la norma sembrerebbe favorire una accelerazione dell'ammortamento. In altre parole, un aumento del coefficiente di ammortamento consente una

riduzione del periodo complessivo di deduzione del costo ed un incremento della quota annua dedotta ai fini fiscali;

- beni industrialmente meno strategici, per i quali la norma sembrerebbe prevedere un ampliamento del periodo di ammortamento in quanto compensativo delle modifiche previste al punto precedente.

Articolo 6-bis

(Disposizioni in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al fine di fronteggiare le gravi difficoltà legate alla crisi economica e finanziaria e di agevolare il processo di liberalizzazione del comparto, alle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale è riconosciuto un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di nuovi autobus di categoria «euro 4» ed «euro 5» per un importo non superiore al 75 per cento del costo di acquisto dei medesimi, assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Il beneficio compete nella misura massima complessiva di 400.000 euro per ciascuna impresa e nel rispetto del limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2009 e di 5 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.131 del 9 giugno 2009, nonché dalla decisione 28 maggio 2009 C(2009)4277.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti modalità operative e termini per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2009 e a 5 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede, rispettivamente, per l'anno 2009 a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.286, e per l'anno 2010 mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del presente decreto.

L'articolo 6-bis, introdotto dalle commissioni della Camera dei deputati, dispone contributi in favore delle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico interregionale di competenza statale.

Il **comma 1** riconosce un contributo per l'acquisto, negli anni 2009 e 2010, di autobus di categoria “euro 4” ed “euro 5”, nei limiti del 75 % del costo. Per ogni impresa il contributo non può superare la quota complessiva di 400.000 euro, mentre il limite di spesa complessivo è pari a 3 milioni di euro per il 2009 e 5 milioni per il 2010.

Si ricorda che le linee interregionali che collegano più di due regioni, costituiscono, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 422/1997, servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale e sono di competenza statale. L'esercizio di tali linee da parte di imprese private forma oggetto di regime concessorio.

Il **comma 2** precisa che l'erogazione del contributo avviene nel rispetto di quanto indicato dal DPCM 3 giugno 2009 e dalla decisione 28 maggio 2009 C (2009)4277.

Il DPCM 3 giugno 2009 reca *Modalità di applicazione della Comunicazione della Commissione europea - Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica* ed è adottato in conformità alle Decisioni della Commissione europea in materia di aiuti di Stato. In particolare, la Decisione della Commissione europea C(2009)4277, *Aiuti temporanei di importo limitato e compatibile*, prevede che possano essere concessi aiuti nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Questa tipologia di aiuto può essere concessa sotto qualsiasi forma (sovvenzioni dirette, contributi in conto interessi, prestiti, aiuti concessi nell'ambito di regimi di garanzia, aiuti concessi sotto forma di misure fiscali). L'aiuto può coprire sia spese per investimenti che spese di funzionamento. Sono escluse le imprese attive nel settore della pesca, della produzione primaria di prodotti agricoli. L'art. 3 del citato DPCM 3 giugno 2009 stabilisce che, ai fini della concessione di aiuti di Stato alle imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa, le amministrazioni assicurano che:

- a) gli aiuti siano in forma di regime;
- b) gli aiuti siano trasparenti ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 800/2008;
- c) prima della concessione degli aiuti sia acquisita, anche in via telematica, una dichiarazione scritta dall'impresa beneficiaria che informi su eventuali importi di minimis ricevuti a partire dal 1° gennaio 2008, nonché su altri aiuti di cui al presente articolo. Gli aiuti sono concessi previa verifica che il totale degli aiuti ricevuti dalla stessa impresa nel triennio di cui al presente comma non superi l'importo di 500.000 euro, calcolato secondo le modalità del presente comma;
- d) l'importo dell'aiuto sia calcolato al lordo delle imposte dovute.

Il **comma 3** rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione della norma di cui al comma 1.

Il **comma 4** reca la copertura finanziaria, prevedendo che, quanto agli oneri di 3 milioni per il 2009, si provveda con le risorse destinate alle amministrazioni statali di cui all'art. 1 del D.L. 3-10-2006 n. 262, *Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*, convertito dalla legge n. 286/2006. Per i 5 milioni relativi al 2010 si provvede invece mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 15, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater, del decreto-legge in esame (riscossione).

Articolo 7
(Ulteriore svalutazione fiscale di crediti in sofferenza)

Testo del decreto-legge

1. All'articolo 106 del TUIR sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«3-bis: Per i nuovi crediti di cui al comma 3 erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, limitatamente all'ammontare che eccede la media dei crediti erogati nei due periodi d'imposta precedenti, diversi da quelli assistiti da garanzia o da misure agevolative in qualsiasi forma concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, le percentuali di cui allo stesso comma sono elevate allo 0,50 per cento. L'ammontare delle svalutazioni eccedenti il detto limite è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.»;

b) nel comma 5 dopo le parole «di cui al comma 3» sono aggiunte le parole «e di cui al comma 3-bis».

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 106 del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, di seguito denominato «TUIR»**, sono apportate le seguenti modifiche:

a)identica:

«3-bis: *Identico*»;

b)identica.

2. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. Per evitare indebiti effetti di sostituzione e novazione, l'Agenzia delle entrate dispone controlli mirati alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di violazioni, le sanzioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, si applicano in ogni caso nella misura massima.

decreto, la disposizione di cui al comma 3-bis dell'articolo 106 del TUIR, **introdotto dalla lettera a) del comma 1 del presente articolo**, si applica ai crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e la media ivi prevista è commisurata alla residua durata del suddetto periodo d'imposta.

3. *Identico.*

L'articolo 7, inserendo il comma 3-ter all'articolo 106 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), reca disposizioni dirette a favorire la deducibilità fiscale della svalutazione dei crediti in sofferenza da parte delle banche e degli istituti finanziari.

L'articolo 106 del TUIR reca disposizioni fiscali in materia di svalutazione e accantonamento dei crediti da riscuotere iscritti in bilancio. Si ricorda che la svalutazione è ammessa con riferimento ai cosiddetti crediti in sofferenza, ossia quelli vantati nei confronti di soggetti in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili non soggetti a procedure concorsuali. L'accantonamento, invece, è ammesso con riferimento alla totalità dei crediti e rappresenta il costo dedotto per il rischio generale di insolvenza da parte dei debitori.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 106, la svalutazione dei crediti in sofferenza per gli enti creditizi e finanziari è ammessa, in ciascun esercizio, in misura non superiore all'importo corrispondente allo 0,30 per cento dei crediti iscritti in bilancio; l'eccedenza è deducibile in quote costante nei diciotto esercizi successivi. L'accantonamento per rischi su crediti è ammessa, in via residuale, solo se la svalutazione effettuata è inferiore al predetto limite e fino a concorrenza dello stesso; il totale dell'ammontare accantonato per rischi su crediti nei vari esercizi non può, in ogni caso, essere superiore al 5 per cento dell'ammontare dei crediti stessi.

L'ammontare dei crediti cui applicare le predette percentuali non comprende gli importi coperti da garanzia assicurativa.

L'ambito di applicazione della disciplina introdotta dall'articolo in esame riguarda i nuovi crediti:

- erogati a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009 ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a decorrere dal 2010, limitatamente alla quota eccedente la media annuale dei crediti erogati nei due anni precedenti (**comma 1, lettera a**));
- erogati a decorrere dal 1° luglio 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), ed eccedente la media dei crediti la quale dovrà essere commisurata alla residua durata del periodo d'imposta (**comma 2**). In altre parole, trattandosi dei crediti erogati dal 1° luglio al 31 dicembre 2009, la norma sembrerebbe considerare la media semestrale in luogo di quella annuale.

Ai sensi del **comma 1, lettera a**), la nuova disciplina sulla svalutazione e accantonamento dei crediti dispone:

- l'incremento dell'importo deducibile nell'anno. In particolare, viene elevata dallo 0,30 per cento allo 0,50 per cento la percentuale da applicare all'ammontare dei crediti iscritti in bilancio ai fini della determinazione del tetto massimo deducibile in ciascun esercizio;
- la riduzione da 18 a 9 anni del periodo in cui è ripartita la deduzione della quota eccedente il predetto limite annuo.

Sono esclusi dalla nuova disciplina i crediti assistiti da garanzia e quelli relativi a misure agevolative concesse dallo Stato, da enti pubblici e da altri enti controllati direttamente o indirettamente dallo Stato.

La **lettera b) del comma 1** reca norme di coordinamento dirette a precisare che la perdita sui crediti può essere portata in deduzione limitatamente alla quota eccedente l'ammontare già dedotto ai sensi del comma 3 e del comma 3-bis. In altre parole, lo stralcio per inesigibilità di un credito iscritto in bilancio è riconosciuto fiscalmente per la quota di credito precedentemente non svalutata o non accantonata per rischio di insolvenza.

Il **comma 3** reca norme antielusive dirette ad evitare che i contratti già in corso vengano sostituiti o rinnovati al fine di fruire dei benefici introdotti dalla norma in esame. A tal fine viene prevista un'attività di controllo mirata da parte dell'Agenzia delle entrate e, in caso di violazione, si dispone l'applicazione delle sanzioni, in misura massima, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997.

L'articolo 1 del D.Lgs. n. 471/1997, recante disposizioni in materia di sanzioni per violazioni concernenti la dichiarazione dei redditi, individua diverse misure di sanzioni che dipendono dal tipo di violazione commessa dal contribuente. In particolare:

- in caso di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione massima è pari al 240 per cento dell'imposta dovuta ovvero a 1.033 euro se l'imposta non è dovuta; se il contribuente è obbligato alla tenuta di scritture contabili la sanzione è raddoppiata;
- in caso di accertamento di maggiore imponibile o maggiore imposta dovuta, la sanzione massima è pari al 200 per cento della maggiore imposta dovuta; tale misura è incrementata di un ulteriore 10 per cento se il contribuente ha omesso o ha effettuato infedele indicazione dei dati relativi agli studi di settore.

In ogni caso, le sanzioni sono aumentate di un terzo se riferite a redditi prodotti all'estero.

Articolo 8

(*Sistema “Export banca”*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che integra l'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n.269 del 2003 rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a.

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze con propri decreti autorizza e disciplina le attività di Cassa depositi e prestiti s.p.a. al servizio di SACE s.p.a. per dare vita, a condizioni di mercato, ad un sistema integrato di «export banca». A questo fine tra le operazioni di interesse pubblico che possono essere attivate dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. con l'utilizzo dei fondi di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, rientrano anche le operazioni per sostenere l'internazionalizzazione delle imprese quando le operazioni sono assistite da garanzia o assicurazione della SACE s.p.a. Con i medesimi decreti sono stabiliti modalità e criteri al fine di consentire le operazioni di assicurazione del credito per le esportazioni da parte della SACE S.p.A. anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

L'articolo 8 demanda ad una disciplina di rango secondario la definizione, a condizioni di mercato, di un nuovo sistema integrato di finanziamento e assicurazione – denominato “*export banca*” - volto a promuovere

l'internazionalizzazione delle imprese attraverso l'attivazione delle risorse finanziarie gestite dalla Cassa depositi e prestiti (CDP) S.p.A.⁷⁴.

Il modello organizzativo proposto prevede in particolare che le operazioni di internazionalizzazione delle imprese assistite da garanzia o assicurazione della SACE S.p.A.⁷⁵ potranno essere finanziate dalla Cassa con l'utilizzo dei fondi provenienti dalla raccolta postale, ovvero dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie.

A tal fine la norma: da una parte, demanda ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze il compito di autorizzare e definire le attività che la CDP S.p.A. potrà effettuare al servizio di SACE S.p.A. al fine della costituzione del sistema di *export-banca*; dall'altra, specifica che le predette operazioni di penetrazione nei mercati esteri delle imprese italiane assistite e garantite dalla SACE sono assimilate alle operazioni di interesse pubblico che possono - a seguito della estensione delle competenze della Cassa disposta da ultimo dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185⁷⁶ - essere finanziate dalla CDP S.p.A. con l'utilizzo delle citate risorse finanziarie.

Si ricorda che il citato art. 22, commi 1 e 2, del D.L. 185/2008, novellando l'articolo 5, comma 7, lett. a), del decreto-legge 269/2003⁷⁷, concernente i soggetti che possono accedere ai finanziamenti - sotto qualsiasi forma - della Cassa depositi e prestiti S.p.A., ha abilitato la stessa ad utilizzare i fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali - assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate - e i fondi provenienti

⁷⁴ La Cassa depositi e prestiti (CDP) è società per azioni partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze (al 70%) e da 65 fondazioni bancarie (rimanente 30%) con competenze relative al finanziamento di amministrazioni statali e territoriali, nonché di altri enti ed organismi a rilevanza pubblica, con provvista derivante dalla raccolta del risparmio postale. La Cassa concede inoltre finanziamenti volti a favorire lo sviluppo degli investimenti pubblici, delle opere infrastrutturali per i servizi pubblici di carattere locale e delle opere di interesse nazionale, mediante emissione di titoli e operazioni di raccolta. La sua configurazione giuridica è di *"intermediario finanziario non bancario"*, soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia nelle forme previste per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Testo unico bancario, individuati dal Ministro dell'economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob.

⁷⁵ La Società per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), riformata dal D.Lgs. 143/1998 (disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione delle deleghe di cui alla legge 59/97), come modificato dal D.Lgs. n. 170/1999, ha la funzione di assumere in assicurazione e in riassicurazione la garanzia sui rischi (di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e dei cambi) ai quali sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero. Successivamente, l'art.6 del decreto-legge 269 del 2003 (legge 326/2003) ha disposto la trasformazione della SACE in società per azioni, attribuite al Ministero dell'economia, con decorrenza dal 1 gennaio 2004. Da ultimo, il comma 1338 della legge finanziaria per il 2007 (legge 296/2006) ha ampliato le competenze della SACE S.p.a. prevedendo la possibilità per la stessa di stipulare contratti di copertura del rischio assicurativo a condizioni di mercato con primari operatori di settore.

⁷⁶ Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁷⁷ L'articolo 5 di tale decreto-legge, convertito dalla legge n. 326 del 2003, ha tra l'altro previsto la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni a carattere finanziario, per il finanziamento di operazioni di interesse pubblico promosse dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da enti pubblici e da organismi di diritto pubblico, *“tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione”*.

Successivamente, l'articolo 3, comma 4-bis, del D.L. 5/2009, ha ulteriormente ampliato le competenze della CDP S.p.A., specificando le diverse forme che possono assumere le operazioni di finanziamento ammissibili rientranti nella gestione separata della Cassa, le quali possono ora configurarsi, oltre che come finanziamenti, anche come rilascio di garanzie e assunzione di capitale di rischio o di debito. La norma ha inoltre abilitato la Cassa al finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) per finalità di sostegno dell'economia.

Il secondo periodo del citato comma 4-bis dell'articolo 3, ha inoltre disposto che le operazioni di finanziamento possano essere effettuate sia in via diretta dalla Cassa, sia avvalendosi della intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito; la norma ha tuttavia esplicitamente *escluso dalla possibilità di finanziamento diretto della Cassa le operazioni a favore delle piccole e medie imprese* (PMI), le quali pertanto possono essere effettuate esclusivamente attraverso intermediari autorizzati.

Per quanto riguarda la SACE S.p.a., si segnala che, da ultimo, l'articolo 52 del disegno di legge collegato alla manovra per il 2009, A.S. 1195-B⁷⁸ (approvato definitivamente dal Senato e non ancora pubblicato), ha previsto l'adozione di una delega recante tra i principi direttivi quello della separazione tra l'attività che la SACE S.p.a. svolge a condizioni di mercato e l'attività che, invece, avendo ad oggetto rischi non di mercato, beneficia della garanzia dello Stato secondo la normativa vigente. Inoltre la citata norma di delega ha definito il principio che le due attività sopra menzionate possano essere esercitate da organismi diversi e che all'organismo destinato a svolgere l'attività a condizioni di mercato possano partecipare anche soggetti interessati all'attività o all'investimento, purché non in evidente conflitto di interessi.

Durante l'esame **presso la Camera** è stata aggiunta una disposizione che attribuisce ai medesimi decreti con cui il Ministro dell'economia e delle finanze autorizza e definisce le attività della Cassa depositi e prestiti S.p.A. finalizzate alla costituzione del sistema di *export-banca*, il compito di stabilire altresì le modalità ed i criteri per consentire le operazioni di assicurazione del credito da parte della SACE SpA delle esportazioni, anche in favore delle piccole e medie imprese nazionali.

⁷⁸ Recante *Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*.

Articolo 9, comma 1
(Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni)

Testo del decreto-legge

1. In attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, è disposto quanto segue:

a) per il futuro:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT pubblicato in applicazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al punto 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. **Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni**, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco **adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi** del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri **per la finanza pubblica**, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al **numero 1**, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, agli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n.185 del 2008 è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal comma 1-*quater* del citato articolo 9;

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo **di accertamento di cui alla presente lettera** comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie **locali**, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli **istituti di ricovero e cura a carattere scientifico** pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge **29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2**, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni **incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera**, escluse le Regioni e le Province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito **ai sensi del** comma 1-*quater* del citato articolo 9 **del decreto-legge n.185 del**

Testo del decreto-legge

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al comma 4 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n.266;

b) per il passato:

1. l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di pubblicazione del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; i predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al **numero 3** sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'articolo 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n.266;

*b) in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009 ed in essere alla data di **entrata in vigore** del presente decreto, per somministrazioni, forniture ed appalti, è accertato, all'esito di una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle*

Testo del decreto-legge

Stato.

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

finanze. I predetti crediti sono resi liquidabili nei limiti delle risorse **rese disponibili dalla** legge di assestamento **di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.468, relativa all'anno finanziario 2009.**

L'articolo 9 nella stesura originaria constava del solo **comma 1**, cui la Camera ha aggiunto un comma *1-bis*.

Il **comma 1** introduce una disciplina volta a garantire il sollecito pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti, in linea con le disposizioni comunitarie in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali contenute nella direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, recepita nel nostro ordinamento ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2002⁷⁹.

Durante l'esame alla Camera dei deputati sono state apportate alcune modifiche volte in particolare a chiarire che la disciplina prevista alla **lettera a)** si propone di prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie della pubblica amministrazione e che quella prevista alla **lettera b)** è riferita alla rilevazione straordinaria dei residui passivi e al pagamento dei debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Per quanto concerne la prima delle suddette finalità, la **lettera a), numero 1, del comma 1** prevede che le pubbliche amministrazioni indicate nell'elenco adottato annualmente dall'ISTAT⁸⁰, adottino, entro il 31 dicembre 2009, senza

⁷⁹ Il citato D. Lgs. n. 231 in particolare dispone che i creditori della P.A. (nella quale rientrano gli enti statali e territoriali, gli enti pubblici non economici e altri enti di diritto pubblico esplicitamente menzionati) hanno diritto alla corresponsione di interessi moratori, salvo che si dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo sia stato determinato dall'impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'ente della P.A. Gli interessi sono previsti in via automatica, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e, in linea generale, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del temine legale. Il creditore inoltre ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrispostegli, a meno che l'ente della PA dimostri che il ritardo non sia ad esso imputabile.

⁸⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 311 del 2004, in base al quale l'Istituto nazionale di statistica è chiamato a definire annualmente l'elenco delle amministrazioni pubbliche che sono inserite nel conto economico consolidato della PA., con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno. L'ultimo elenco è stato pubblicato dall'ISTAT nella G.U. del 31 luglio 2008, n. 178.

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazione, forniture ed appalti.

A tali misure deve essere data pubblicità nel sito *internet* delle amministrazioni interessate.

Allo scopo di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il **numero 2 della predetta lettera a)** prevede una specifica responsabilità di carattere disciplinare e amministrativo del funzionario delle medesime amministrazioni chiamato ad adottare provvedimenti che comportano impegni di spesa; in capo a quest'ultimo è infatti posto l'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti sia con i relativi stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica, la cui violazione comporta, appunto, una responsabilità disciplinare ed amministrativa.

La norma dispone, inoltre, che se per ragioni sopravvenute lo stanziamento di bilancio non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione è chiamata ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Sono esplicitamente escluse dall'applicazione del numero 2 le aziende sanitarie, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici, anche se trasformati in fondazioni.

Per ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, il **numero 3** estende alle altre pubbliche amministrazioni individuate dal citato elenco dell'ISTAT – ad eccezione delle regioni e delle province autonome - l'applicazione del programma di analisi e di revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse di bilancio, previsto dall'articolo 9, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 185 del 2008⁸¹ per le sole amministrazioni ministeriali.

Si prevede inoltre che per le regioni e le province autonome la disposizione in oggetto costituisca un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

I risultati delle suddette analisi sono illustrati in apposti rapporti redatti in conformità con quanto stabilito dal citato articolo 9, al comma 1-*quater*, vale a dire sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009, che alla data di redazione del presente *dossier* non risulta ancora emanata.

Si ricorda che, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse e ad evitare la formazione di nuove situazioni debitorie delle amministrazioni centrali, l'articolo 9 del decreto-legge 185/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 2/2009), come novellato dal decreto-legge 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009),

⁸¹ Convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 2009.

ha previsto l'avvio di un'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio da parte dei Ministeri interessati, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. *spending review*)⁸², ai sensi dell'art. 3, co. 67, della legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007). I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti e costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della citata legge finanziaria per il 2008, da inviare al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze⁸³.

Si rileva infine che lo stesso articolo 9 del predetto D.L. 185/2009, al comma 3-*bis*, nel rispetto del Patto di stabilità interno, ha previsto per l'anno 2009 la possibilità da parte di regioni ed enti locali di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di consentirne la cessione *pro soluto* a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente.

Ai sensi del **numero 4 della lettera a)**, la Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, è chiamata a vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni relative alle misure organizzative e di controllo della spesa sopra richiamate relative alle amministrazioni statali, secondo procedure da definire con apposito decreto che dovrà essere emanato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

Per gli enti e gli organismi pubblici non territoriali si prevede invece che siano gli organi interni di revisione e di controllo a provvedere ad analoghe attività di vigilanza.

L'ultimo periodo del numero 4 dispone che i rapporti di cui al precedente numero 3 debbono essere inviati ai Ministeri vigilanti mentre per gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale essi sono allegati alle relazioni previste dai commi 166 e 170 dell'articolo 1, della legge 266/2005 (legge finanziaria per il 2006)⁸⁴.

⁸² Il programma di analisi e di valutazione della spesa delle amministrazioni centrali è stato introdotto dall'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) e avviato nell'anno 2007 presso i Dicasteri della Giustizia, degli Interni, dell'Istruzione, delle Infrastrutture e dei Trasporti. Al riguardo la norma ha previsto che il Governo riferisca sullo stato e sulle risultanze del programma in un apposito allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria. A seguito dell'avvio della nuova legislatura, si segnala che lo scorso anno tale allegato non è stato predisposto.

⁸³ Il citato comma 68 ha previsto una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno (termine successivamente differito per il 2008 e per il 2009, rispettivamente, al 30 settembre dall'art. 60, co. 4, DL n. 112/2008, e al 20 settembre, dall'art. 6, co. 1-bis, DL n. 5/2009) ogni Ministro trasmette alle Camere, ai fini dell'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa; all'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza; al grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato.

⁸⁴ I commi richiamati prevedono, rispettivamente, che:

La **lettera b)** dispone con riferimento ai crediti per somministrazioni, forniture e appalti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008, in relazione ai debiti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

La norma prevede che l'ammontare di tali crediti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, che risultano in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame, venga accertato da una rilevazione straordinaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini della loro liquidazione.

I crediti in questione saranno resi liquidabili nei limiti delle risorse a tal fine rese disponibili con la legge di assestamento del bilancio dello Stato per il 2009, come disciplinato dall'articolo 17, primo comma, della legge 468/1978.

La norma è sostanzialmente finalizzata ad avviare un processo di smaltimento dei residui passivi cumulati nel passato per somministrazioni, forniture e appalti, risultanti come esigibili in base alla ricognizione straordinaria.

Nella relazione illustrativa del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2009, presentato al Senato (A.S. 1646) e approvato in prima lettura lo scorso 23 luglio, si rileva che si è proceduto ad incrementare le autorizzazioni di cassa di circa 18 miliardi per il 2009 (di cui 14 miliardi derivanti dalla proposta di assestamento e 4 miliardi dalle variazioni per atto amministrativo), per consentire il pagamento di quota parte dei residui passivi iscritti in bilancio e dell'accelerazione dello smaltimento dei debiti maturati al 31 dicembre 2008 nei confronti delle Amministrazioni.

Di questi 14 miliardi di integrazioni di cassa proposti dal disegno di legge di assestamento, 5 miliardi (in cassa e in competenza) sono iscritti in aumento dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti⁸⁵, sia di parte corrente che in conto capitale, quale integrazione “necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste in evase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili”, come precisato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento per l'esercizio 2009, (A.S. 1646).

- gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (comma 166);
- le norme di cui al precedente punto sono estese agli enti del Servizio sanitario nazionale. Se questi ultimi enti non abbiano adempiuto all'invio della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, la Corte dei conti trasmette la propria segnalazione alla regione interessata per i conseguenti provvedimenti. Analoga segnalazione è prevista in caso di inadempimento da parte degli enti locali (comma 167).

⁸⁵ Si tratta dei residui passivi che, decorsi i termini previsti dalla disciplina contabile per il loro mantenimento in bilancio, sono eliminati dal conto del bilancio in quanto perenti in via amministrativa. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene iscritto come debito nel conto del patrimonio.

Ulteriori 5,5 miliardi sono iscritti in aumento del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, relativo alle spese correnti.

Rispetto alla massa dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2008 in sede di Rendiconto dell'esercizio 2008 (A.S. 1645), le Amministrazioni provvederanno ad individuare, con la rilevazione straordinaria di cui al comma in esame, la quota parte afferente a crediti effettivamente esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 da parte dei fornitori di somministrazioni, forniture e appalti, che, potranno, pertanto, essere liquidati.

Sulla base del disegno di legge di rendiconto del bilancio dello Stato per l'anno 2008, (A.S. 1645) i residui passivi relativi a somministrazioni, forniture e appalti rientrano, per la gran parte, nelle categorie economiche di spesa relative a "Consumi intermedi", "Contributi agli investimenti ad imprese" e a "Investimenti fissi lordi". Il complesso dei residui passivi iscritti al 31 dicembre 2008 su tali categorie di spesa risultano pari a oltre 19 miliardi di euro, secondo i seguenti importi:

- "Consumi intermedi": 4,3 miliardi di euro;
- "Investimenti fissi lordi": 6,6 miliardi di euro;
- "Contributi agli investimenti ad imprese": 8,4 miliardi di euro.

In merito alla rilevazione straordinaria prevista dalla norma in esame, finalizzata all'accertamento dei crediti esigibili, si ricorda che già con la legge finanziaria per il 2008 (articolo 3, commi 37-38, legge 244/2007) sono state introdotte alcune disposizioni finalizzate ad operare una riconoscenza puntuale della effettiva configurazione dei residui passivi in conto capitale iscritti in bilancio.

In particolare, il comma 37 prevede che, con cadenza triennale a partire dal 2008, si proceda all'analisi e alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale, consistenti in somme riferibili ad impegni registrati dalle amministrazioni in base ad atti formali, al fine di verificare la permanenza dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio, vale a dire, come indicato dalla legge nazionale di contabilità, di appurare l'effettiva esistenza, alla base di tali atti di impegno, di obbligazioni giuridicamente perfezionate.

Il comma 38 detta le modalità con le quali opera la riconoscenza di cui al comma 37. In particolare, si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuova un programma di riconoscenza dei residui passivi, da attuare in seno alla Conferenza permanente tra i rappresentanti degli uffici centrali del bilancio e quelli dei corrispondenti uffici delle amministrazioni interessate, istituita presso ciascun ufficio centrale del bilancio. La norma ha previsto che il programma di riconoscenza debba concludersi entro il 30 aprile, con l'individuazione dei residui passivi per i quali non ricorrono più i presupposti (cioè l'esistenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata sottostante) per il loro mantenimento in bilancio.

Articolo 9, comma 1-bis
(Accelerazione rimborso debiti nelle regioni commissariate)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1-bis. Le somme dovute da una regione commissariata ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.311, e successive modificazioni, nei confronti di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono regolate mediante intervento del tesoriere con delegazione di pagamento ai sensi degli articoli 1268 e seguenti del codice civile, che si determina automaticamente al momento del riconoscimento del debito da parte dell'amministrazione debitrice, da effettuare entro trenta giorni dall'istanza dell'amministrazione creditrice. Decorso tale termine senza contestazioni puntuali da parte della pubblica amministrazione debitrice, il debito si intende comunque riconosciuto nei termini di cui all'istanza.

Il **comma 1-bis dell'articolo 9**, introdotto durante l'esame da parte della Camera dei deputati, riguarda le regioni commissariate ai sensi della disciplina introdotta dalla legge finanziaria del 2005 sul ripiano dei debiti delle regioni nel settore sanitario. Quella disciplina prevede un complesso *iter* che passa dalla predisposizione di un piano di rientro dal *deficit* 'concordato' tra la singola regione e il Governo e può arrivare al commissariamento della regione al fine di dare attuazione ai provvedimenti adottati nel piano di rientro. Attualmente delle sei regioni che hanno stipulato un piano di rientro dal debito sanitario (Abruzzo,

Campania, Lazio, Liguria, Molise, Sicilia), alla data di pubblicazione del presente dossier sono state commissariate, oltre alla regione Lazio, anche le regioni Molise e Campania.

La norma in esame consente alle amministrazioni pubbliche - elencate nel D.Lgs. 165/2001, tra le quali vi sono i comuni e le Aziende sanitarie locali - che vantano debiti nei confronti della regione commissariata di esigere il pagamento del debito – di qualsiasi natura, non necessariamente correlato al settore sanitario – attraverso una istanza alla regione debitrice. Se la regione commissariata debitrice non provvede alla contestazione puntuale del debito entro 30 giorni dall'istanza, il debito si intende riconosciuto e il pagamento avviene – in modo automatico – secondo le norme della delegazione di pagamento (art. 1268 Codice civile e seguenti).

Articolo 9-bis
(Patto di stabilità interno per gli enti locali)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2009 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2009 per un importo non superiore al 4 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2007, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2008, ovvero, qualora non l'abbiano rispettato, si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 77-bis, comma 21-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.

2. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, recati dalle disposizioni di cui al comma 1, vengono compensati mediante il mancato utilizzo, nel limite massimo di 2.250 milioni di euro, delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per l'anno 2009, di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n.468, a integrazione dei Fondi di cui agli articoli 7 e 8 della stessa legge n.468 del 1978, e successive modificazioni, relativi ai residui passivi perenti, in

coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il medesimo anno indicate nel Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013.

3. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano relativo all'anno 2008, il termine per l'invio della certificazione di cui al comma 16 dell'articolo 7-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, è prorogato al 30 settembre 2009.

4. All'ultimo periodo del comma 15 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo le parole: «ma si applicano» sono inserite le seguenti: «, fino alla data di invio della certificazione,».

5. Sono esclusi dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano i pagamenti che vengono effettuati a valere sui residui passivi di parte corrente a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali. In funzione di anticipazione dell'attuazione delle misure connesse alla realizzazione di un sistema di federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla legge 5 maggio 2009, n.42, e allo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere espresso in sede di tavolo di confronto di cui all'articolo 27, comma 7, della citata legge n.42 del 2009, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissati i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 2009, dell'ammontare dei proventi spettanti a regioni e province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia delle regioni ad autonomia speciale e delle citate province autonome, ivi compresi quelli afferenti alla compartecipazione ai tributi erariali statali, in misura tale da garantire disponibilità finanziarie complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tali risorse sono assegnate ad un fondo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, criteri e modalità per la distribuzione delle risorse di cui al presente comma tra le singole regioni e province autonome, che il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad attuare con proprio decreto.

6. I mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, ivi inclusi

quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.288 del 12 dicembre 2003, in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato, interamente o parzialmente non erogati, possono essere oggetto di rinuncia, anche parziale, a seguito di deliberazione del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

7. L'eventuale quota parte del finanziamento non rinunciata e non erogata può essere devoluta:

a) in misura non superiore al 50 per cento dell'importo non erogato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero competente, su richiesta dei medesimi beneficiari originari o dei loro enti pubblici di riferimento, ad altre opere pubbliche o a investimenti infrastrutturali di loro competenza. Resta ferma l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui agli originari capitoli di spesa;

*b) in misura non superiore al 25 per cento delle disponibilità che residuano, al netto di quanto previsto ai sensi della lettera *a*), ad interventi infrastrutturali compresi nel programma di infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443, e successive modificazioni, suscettibili di produrre positive ricadute sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;*

c) per la parte ulteriormente residua, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

8. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, sono definite le modalità di attuazione del comma 7.

9. Le risorse trasferite dallo Stato al comune di Viareggio al fine di finanziare le opere di ricostruzione connesse al disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le spese effettuate da parte del comune a valere sulle predette risorse sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2009.

L'**articolo 9-bis**, introdotto nel corso dell'esame referente presso la Camera dei deputati e modificato in alcune parti con il c.d. "maxi-emendamento", reca disposizioni relative al Patto di stabilità per regioni, province autonome ed enti locali.

La rubrica appare pertanto limitativa rispetto al contenuto dell'articolo.

Il **comma 1** integra la disciplina vigente del Patto di stabilità interno per gli enti locali per l'anno 2009, il cui impianto generale è definito dall'art. 77-bis del

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (legge n. 133/2008)⁸⁶, al fine di escludere dai vincoli del Patto i pagamenti per spese in conto capitale effettuati nel corso dell'anno 2009 dagli enti locali virtuosi.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo pari a 2.250 milioni di euro, corrispondenti agli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che vengono compensati - dal **comma 2** - mediante il mancato utilizzo delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento per il 2009. L'importo corrisponde a circa il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei residui passivi in conto capitale delle province e dei comuni con più di 5.000 abitanti, quali risultanti dai rendiconti degli enti relativi all'esercizio finanziario 2007 (ultimo disponibile).

Possono beneficiare della misura in questione:

- le province ed i comuni che abbiano rispettato il patto di stabilità relativo all'anno 2008;
- le province ed i comuni che, sebbene inadempienti per l'anno 2008, siano tuttavia stati virtuosi nel triennio precedente (e cioè abbiano rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007), purché abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente, considerati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005-2007 (art. 77-bis, comma 21-bis, del D.L. n. 112/2008).

In base alla normativa di cui al citato comma 21-bis, si tratta di quegli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2008 con riferimento ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti. Per tali enti, qualora si trovino nelle condizioni indicate – cioè hanno rispettato il patto di stabilità nel triennio 2005-2007 ed hanno registrato nel 2008 impegni per spesa corrente di ammontare non superiore

⁸⁶ Si ricorda, brevemente, che il Patto di stabilità interno prevede il contributo della finanza locale al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica quantificato, in termini di indebitamento netto, in 1.650 milioni per l'anno 2009, 2.900 milioni per il 2010 e 5.140 milioni per il 2011. La disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali (province e comuni con più di 5.000 abitanti) per il triennio 2009-2011 è definita dall'articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008, in termini di riduzione del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2009-2011.

L'obiettivo del Patto di stabilità consiste, per ciascun ente, nel raggiungimento, in ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, di un saldo finanziario (calcolato come differenza tra entrate e spese, con l'eccezione di alcune voci) almeno pari a quello del 2007, corretto (vale a dire migliorato, per gli enti in disavanzo, ovvero peggiorato, per gli enti in avanso) di una determinata misura, calcolata applicando al saldo dell'anno 2007 alcuni coefficienti. I coefficienti sono differenziati per i comuni e le province a seconda che l'ente locale sia un ente "virtuoso" o meno (cioè se abbia o meno rispettato il Patto di stabilità per l'anno 2007) e presenti, nel 2007, un saldo di bilancio positivo o negativo.

La disciplina del Patto di stabilità interno per gli enti locali per gli anni 2009-2011, è illustrata dalla Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2 del 27 gennaio 2009.

a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007 – la norma prevede la non applicazione delle sanzioni.

Si ricorda, a tale riguardo, che a seguito all'aggravarsi della crisi economica nel corso del 2009, al fine di sostenere, in funzione anticyclica, la spesa di investimento degli enti locali, bloccata dai vincoli del Patto di stabilità, con il D.L. n. 5/2009 sono state introdotte alcune deroghe ai vincoli del Patto **per l'anno 2009**, prevedendo l'**esclusione** dal saldo di determinate tipologie di **spese in conto capitale** (in particolare, spese di investimento a fronte di impegni regolarmente assunti nei limiti delle disponibilità di cassa, ovvero finanziate con le risorse derivanti dai minori oneri per interessi conseguenti alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui, nonché spese relative ad investimenti per la tutela della sicurezza pubblica), .,

In relazione alla gravità della crisi economica, il provvedimento ha considerato, inoltre, l'esclusione dal Patto delle spese relative alla realizzazione degli ammortizzatori sociali e di **interventi temporanei e straordinari di carattere sociale** a favore di lavoratori e imprese, diretti ad alleviare gli effetti negativi della congiuntura economica sfavorevole, come richiesto dall'Accordo Governo-Regioni del 12 febbraio 2009, ovvero dei pagamenti di **debiti pregressi** per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti.

La compensazione finanziaria in termini di indebitamento netto e fabbisogno degli effetti derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità degli enti locali, pari a 1,5 miliardi di euro, è posta, dal **comma 2**, a valere su quota parte delle maggiori risorse finanziarie iscritte nel provvedimento di assestamento del bilancio per l'anno 2009 - recentemente approvato dal Senato (A.S. 1646) – ad integrazione dei Fondi per la riassegnazione dei residui passivi perenti della spesa di parte corrente e di conto capitale⁸⁷, di cui agli articoli 7 e 8 della legge n. 468/1978, in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa per il 2009, fissate dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2012.

I citati fondi, iscritti nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia (U.P.B. 25.2.3, capp. 2999 e 7496), sono annualmente quantificati dalla legge di bilancio.

Il disegno di legge di assestamento all'esame del Parlamento modifica la legge di bilancio per il 2009 (legge n. 204/2008, art. 2, co. 7) apportando una integrazione alle dotazioni finanziarie dei suddetti fondi per complessivi 5 miliardi di euro, in

⁸⁷ Si tratta dei residui propri che, decorsi i termini previsti dalla disciplina contabile per il loro mantenimento in bilancio ai fini del pagamento, sono considerati perenti agli effetti amministrativi e pertanto eliminati dal conto del bilancio. Poiché a tali residui continuano a sottostare i relativi impegni giuridici di spesa, il relativo importo viene riscritto, come debito, nel conto del patrimonio.

La perenzione dei residui, vale a dire l'eliminazione contabile dal bilancio, non implica infatti il venir meno dell'obbligazione assunta per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori e di forniture eseguiti; nel momento in cui deve essere effettuato il relativo pagamento, le somme di volta in volta occorrenti vengono prelevate dal fondo in questione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e reiscritte nei capitoli pertinenti (la procedura è stata disciplinata con D.P.R. 24 aprile 2001, n. 270).

competenza e in cassa, di cui 1 miliardo sul Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti delle spese correnti e 4 miliardi sul Fondo per i residui passivi perenti delle spese in conto capitale.

Secondo quanto riportato dalla Relazione illustrativa al disegno di legge di assestamento (A.S. 1646), l'incremento delle dotazioni dei Fondi per la riassegnazione di residui passivi perenti è considerata *necessaria per il pagamento di crediti vantati dalle imprese per richieste rimaste in evase nel corso del 2008, a causa della esiguità delle risorse disponibili.*

Si ricorda, in merito, che l'articolo 9 del provvedimento in esame prevede, alla lettera b) del comma 1, che l'ammontare dei crediti esigibili nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008 per somministrazioni, forniture ed appalti, iscritti nel conto dei residui passivi del bilancio dello Stato per l'anno 2009, ed ancora in essere, venga accertato con decreto del Ministro dell'economia e finanze attraverso una rilevazione straordinaria, ai fini della loro liquidazione, nei limiti delle risorse a tal fine stanziate con la legge di assestamento del bilancio dello Stato.

Secondo la formulazione della norma, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche del Patto di stabilità, in termini di minori risparmi del comparto degli enti locali, sarebbero compensati attraverso il “mancato utilizzo” da parte delle Amministrazioni centrali, per 1,5 miliardi di euro, delle maggiori risorse iscritte sui citati Fondi, vale a dire, attraverso l'impegno delle Amministrazioni ad effettuare minori pagamenti, per tale importo, nei confronti delle imprese.

Relativamente alla formulazione della norma, il concetto del mancato utilizzo non appare fungibile con quello della costituzione di un accantonamento indisponibile sulle disponibilità dei fondi.

Il **comma 3** modifica il termine per l'invio al Ministero dell'economia e delle finanze della certificazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno per il 2008, da parte delle regioni e delle province autonome, prorogandolo dal 31 maggio (termine fissato dal comma 16 dell'art. 7-quater del D.L. 5/2009) al 30 settembre 2009.

Il comma è riferito alle sole Regioni e Province autonome, ma richiama una disposizione che si applica anche agli enti locali, trattati al successivo comma 4 dell'articolo qui in esame.

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, in base ai commi 667 (relativo alle regioni) e 686 (relativo agli enti locali) dell'art. 1 della legge n. 289/2006, ciascun ente soggetto al Patto deve inviare al Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato), entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario.

Tale certificazione è obbligatoria; la mancata trasmissione entro il termine previsto costituisce inadempimento al Patto di stabilità interno, con conseguente applicazione delle sanzioni.

L'articolo 7-quater, comma 16, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 aveva già prorogato al 31 maggio 2009 il termine perentorio per l'invio della certificazione relativa al Patto 2008.

Il prospetto e le modalità per la predetta certificazione sono disposte con decreto del Ministro dell'economia. Mentre per gli enti locali il relativo decreto è stato emanato il 15 aprile 2009, per le regioni tale decreto non risulta ancora emanato.

Con riferimento specifico alla certificazione relativa al patto di stabilità interno degli enti locali, il **comma 4** reca una modifica il comma 15 dell'articolo 77-bis del D.L. n. 112/208, al fine di attenuare la sanzione prevista in caso di ritardato invio della certificazione stessa, nell'ipotesi in cui questa attesti il raggiungimento degli obiettivi del Patto.

In tal caso, la disciplina generale contenuta nel citato comma 15 dell'art. 77-bis prevede che all'ente che adempie in ritardo all'invio della certificazione non si applicano tutte le sanzioni previste per l'inadempimento del Patto, ma soltanto il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, previsto dall'articolo 76, comma 4.

La modifica apportata al citato comma 5 limita l'applicazione di tale divieto soltanto sino alla data di invio della certificazione che attesta il rispetto del Patto.

Il **comma 5**, al primo periodo, è volto ad ampliare la possibilità di spesa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano prevedendo l'esclusione dai vincoli del Patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati da queste a valere sui residui passivi di parte corrente, a fronte di corrispondenti residui attivi degli enti locali.

Ai fini della formulazione della norma, non risulta chiaro se i maggiori pagamenti effettuati dalle regioni in conto residui siano esclusivamente in favore degli enti locali, in misura corrispondente ai relativi residui attivi degli enti medesimi che, in tal modo, verrebbero a beneficiare di maggiori spazi di spesa.

La **seconda parte del comma 5** reca disposizioni - non correlate con la disciplina del Patto di stabilità - per la costituzione di un fondo per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale, della consistenza minima di 300 milioni di euro annui, da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo dovrà essere alimentato dai 'risparmi' conseguenti alla rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti a Regioni e Province autonome, compresi quelli derivanti dalle compartecipazioni ai tributi erariali.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni e il tavolo di confronto tra il Governo e ciascuna Regione a statuto speciale (organismo previsto dalla legge 42/2009 per l'attuazione del federalismo fiscale) sono adottati i criteri per la rideterminazione - a decorrere dal 2009 - dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni e alle province autonome in misura tale da garantire disponibilità finanziarie per almeno 300 milioni annui.

Il decreto dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 78/2009 in esame.

La norma al riguardo specifica che:

- per le regioni a statuto speciale ciò deve avvenire “compatibilmente” con gli statuti di autonomia; ciò dovrebbe significare che la normativa in esame non possa applicarsi se non con l'accordo di ciascuna regione. Si ricorda infatti che il sistema di finanziamento delle regioni a statuto speciale – e in particolare la misura delle aliquote dei tributi e delle compartecipazioni spettanti a ciascuna di esse - è dettato da norme di attuazione dello statuto speciale, o comunque da norme legislative ‘rinforzate’ da un accordo con la regione o provincia autonoma interessata;
- l'attuazione della disposizione in esame non dovrà comportare “nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

La definizione dei criteri direttivi per la rideterminazione dell'ammontare dei proventi spettanti alle regioni è integralmente demandata al decreto senza alcuna ulteriore indicazione, se non quelle sopra descritte.

Finalità esplicita generale della norma è la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali fondamentali su tutto il territorio nazionale, con richiamo dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Finalità specifica è quella delle "attività di carattere sociale di pertinenza regionale".

Il duplice richiamo evidenzia una zona di potenziale sovrapposizione di competenze, statali e regionali, tipica dell'area dove la giurisprudenza costituzionale richiede - con particolare incisività - soluzioni dettate da collaborazione istituzionale.

La Conferenza Stato-Regioni è "sentita", ed esprime quindi un mero parere obbligatorio ma non vincolante.

Le risorse in tal modo recuperate sono assegnate ad un fondo da istituire nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze per le attività di carattere sociale di pertinenza regionale. Le risorse saranno poi ripartite tra le regioni secondo i criteri stabiliti in sede di Conferenza Stato-Regioni entro 30 giorni dall'emanazione del Decreto, di cui sopra, con cui vengono definiti i criteri della rideterminazione delle risorse.

La norma in esame dichiara in via preliminare che la disciplina descritta:

- è una ‘anticipazione’ dell’attuazione delle misure connesse con il sistema di federalismo fiscale dettato dalla legge 42/2009;
- ha lo scopo di assicurare la tutela dei diritti e delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, secondo quanto dispone l'articolo 117 Cost., secondo comma, lettera m).

La costituzione di un fondo settoriale – se pur molto ampio - a destinazione generale ma vincolata, incide (come risulta anche dallo stesso testo normativo) sui temi trattati dalla legge 42/2009 e sul disegno generale avviato dalla legge stessa e basato sull'autonomia di entrata e di spesa di ciascun ente, nonché sulla copertura delle spese per il finanziamento delle funzioni considerate essenziali - quelle appunto correlate ai diritti e alle prestazioni sociali da garantire in tutto il territorio nazionale – attraverso il gettito di entrate tributarie (tributi propri derivati, addizionale IRPEF, compartecipazione all'IVA) secondo aliquote fissate al livello minimo sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno in una singola regione.

I **commi da 6 a 8** recano disposizioni volte a consentire l'utilizzo dei finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, concessi con ammortamento a carico dello Stato, in tutto e in parte ancora non erogati, per finalità diverse da quelle originariamente previste e, in particolare, per la realizzazione di interventi infrastrutturali destinati allo sviluppo del territorio.

In particolare, il **comma 6** stabilisce per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali che prevedono l'ammortamento a carico dello Stato e che risultano interamente o parzialmente non erogati, la facoltà di rinuncia, anche parziale, mediante deliberazione da parte del soggetto beneficiario o dell'ente pubblico di riferimento.

Tra tali mutui sono compresi anche quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, come stabilito con decreto del 5 dicembre 2003 del predetto Ministero, a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni.

Si ricorda che l'articolo 3 del predetto DM 5 dicembre 2003, al comma 4, ha previsto il subentro alla Cassa depositi e prestiti, da parte del Ministero dell'economia, nei rapporti in essere alla data di trasformazione in società per azioni, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti dai mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa e riportati nell'elenco 1 del decreto ministeriale, nonché dai mutui in preammortamento alla data di trasformazione della Cassa.

Il **comma 7** dispone che l'eventuale quota che non è oggetto di rinuncia e che non risulta altresì erogata può essere devoluta da parte del soggetto beneficiario:

- a) fino ad un massimo del 50%, ad altre opere pubbliche o ad investimenti infrastrutturali di competenza dei beneficiari originari del finanziamento, ovvero dei loro enti pubblici di riferimento. La modifica della destinazione del finanziamento deve essere stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero competente. In ogni caso l'imputazione degli oneri di ammortamento dei mutui deve rimanere agli originari capitoli di spesa;
- b) in misura non superiore al 25% delle disponibilità che residuano, al netto della quota-parte devoluta secondo quanto previsto al punto precedente, ad

interventi infrastrutturali compresi nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 443/2001⁸⁸, articolo 1, e successive modificazioni. Tali interventi devono altresì essere suscettibili di generare effetti positivi sullo sviluppo delle comunità locali e del territorio;

c) per la parte che residua ulteriormente, dopo il computo delle percentuali effettive di cui ai precedenti punti, ad uno speciale fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinato al sostegno di interventi infrastrutturali per lo sviluppo del territorio degli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'ultimo triennio.

Il **comma 8**, infine, prevede che le modalità per l'attuazione del precedente comma 7 siano disposte con decreto ministeriale dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, d'intesa con la conferenza Stato-città ed autonomie locali. La norma prevede inoltre che l'adozione del predetto decreto venga effettuata previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti per i profili di carattere finanziario.

Il **comma 9** reca una norma in favore del comune di Viareggio. In particolare, si prevede l'esclusione dal Patto di stabilità interno delle somme trasferite dallo Stato per finanziare le opere di ricostruzione sostenute dal comune a seguito del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 e le relative spese effettuate dal comune.

⁸⁸ Si ricorda che tale legge ha previsto una delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive. Ai sensi dell'articolo 1, in particolare, il Governo è chiamato a individuare, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, nonché per assicurare l'efficienza funzionale ed operativa e l'ottimizzazione dei costi di gestione dei complessi immobiliari sedi delle istituzioni dei presidi centrali e la sicurezza strategica dello Stato e delle opere di notevole rilevanza culturale, non solo nazionale. L'individuazione è operata a mezzo di un programma predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito, previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata Stato- Regioni ed enti locali, nel Documento di programmazione economico-finanziaria, con l'indicazione dei relativi stanziamenti.

Articolo 10

(Incremento delle compensazioni dei crediti fiscali)

Testo del decreto-legge

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, il sistema delle compensazioni fiscali è reso più rigoroso e riorganizzato come segue:

a) contrasto agli abusi:

1. all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, è aggiunto il seguente periodo: «La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.»;

2. al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «In deroga a quanto previsto dal secondo periodo i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Per contrastare gli abusi e corrispondentemente per incrementare la liquidità delle imprese, **tramite un riordino delle norme concernenti** il sistema delle compensazioni fiscali **volto a renderlo** più rigoroso, **sono introdotte le seguenti disposizioni:**

a) al fine di contrastare gli abusi:

1. Identico;

2. Identico:

2.1. identico;

Testo del decreto-legge

possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata.»;

b) all'articolo 8, comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

c) all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, il numero: «88» è sostituito dal seguente: «74» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

d) all'articolo 8-bis, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «Sono inoltre esonerati i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio.»;

3. all'articolo 38-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l'ottavo e nono periodo sono sostituiti dal seguente: «Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le ulteriori modalità ed i termini per l'esecuzione dei rimborsi previsti dal presente articolo.»;

b) al sesto comma, dopo le parole: «Se successivamente al rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o alla compensazione», dopo le parole: «indebitamente rimborsate» sono aggiunte le seguenti: «o compensate» e dopo le parole: «dalla data del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

2.2. all'articolo 8, comma 4, **terzo** periodo, dopo le parole: «è anche presentata,» sono aggiunte le seguenti: «in via telematica ed»;

2.3. all'articolo 8-bis, comma 2, primo periodo, **le parole:** «**articolo 88**» **sono sostituite dalle seguenti:** «**articolo 74**» e le parole: «a lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 25.000»;

2.4. *identico*:

1.*Identico*.

3.1. *identico*:

3.2. *identico*:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

rimborso» sono aggiunte le seguenti: «o
della compensazione»;

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al precedente n.3, lettera *a*), continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. all'articolo 8, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n.542, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tali compensazioni possono essere effettuate solo successivamente alla presentazione dell'istanza di cui al comma 2.»;

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «*49-bis*. I soggetti di cui al comma precedente che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.»;

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi

4. fino all'emanazione del provvedimento di cui al **numero 3.1** continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

5. *Identico.*

6. all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, dopo il comma 49 è inserito il seguente: «*49-bis*. I soggetti di cui al comma **49**, che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate **secondo modalità tecniche definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma.**

7. i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 10.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, **da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322**, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322!, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto 31 maggio 1999, n.164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a **15.000** euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo **regolamento**, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del **regolamento di cui al** decreto **del Ministro delle finanze** 31 maggio 1999, n.164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera *a*) primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti. In relazione alle disposizioni di cui alla **presente** lettera, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 200 milioni di euro per l'anno 2009 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dall'articolo 16, comma 3 e 17, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) incremento delle compensazioni fiscali:

1. all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

8. all'articolo 27, comma 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista **dagli articoli** 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.»;

b) al fine di incrementare le compensazioni fiscali, all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato, a decorrere dal 1° gennaio 2010, fino a 700.000 euro.».

L'articolo 10, modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, interviene sulla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di crediti IVA vantati dai contribuenti.

In merito alla decorrenza delle novità introdotte, si segnala che il decreto-legge in esame è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 1° luglio 2009 e, ai sensi dell'articolo 26, entra in vigore alla medesima data.

Tuttavia, con comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate del 2 luglio 2009, è stato precisato che le disposizioni contenute nell'articolo in esame “avranno effetto a decorrere dall'1 gennaio del 2010” e che, pertanto, “fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.

Su tale aspetto, che ha evidente rilievo al fine di delineare la portata applicativa della norma, sembrerebbe opportuno un chiarimento.

Le novità introdotte riguardano, in via prevalente, l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA per il pagamento, mediante modello F24, di imposte, tributi e contributi.

I crediti IVA risultanti dalla dichiarazione annua o dalle liquidazioni periodiche infrannuali possono, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. n. 542/1999⁸⁹, essere richiesti a rimborso o utilizzati in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi (modello F24) ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997⁹⁰.

In particolare, relativamente al credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale il contribuente indica, nella dichiarazione stessa, se intende chiedere il rimborso del credito ovvero se intende utilizzarlo in compensazione di altri debiti d'imposta.

Per quanto concerne, invece, il credito IVA infrannuale – riferito ai primi tre trimestri dell'anno - il contribuente, ove non proceda all'utilizzo automatico nella liquidazione IVA del trimestre successivo, può richiederne il rimborso o l'utilizzo in compensazione con apposita istanza da presentare in via telematica all'ufficio competente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento precisa che la lettera *a*) dell'unico comma “mira a rendere più rigoroso ed a riorganizzare il sistema delle compensazioni per contrastare gli abusi” mentre la lettera *b*) è finalizzata ad “incrementare la liquidità delle imprese”.

In particolare, la **lettera *a*)** interviene su diversi aspetti della disciplina in argomento che sono di seguito analizzati.

Il **comma 1, lettera *a*), numero 7**, ultimo periodo, dispone - relativamente agli effetti finanziari recati dalla lettera *a*) - la riduzione delle dotazioni finanziarie della missione di spesa “Politiche economico-finanziarie e di bilancio” di 200 milioni per l'anno 2009 e di 1.000 milioni a decorrere dal 2010.

La **lettera *b*)**, invece, apporta una unica modifica diretta prevedere l'emanazione di un decreto ministeriale che possa introdurre, a decorrere dal 2010 e compatibilmente con le esigenze di bilancio, un incremento da 516.190 euro a 700.000 euro del limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili da ciascun contribuente nell'anno.

*Appare opportuno segnalare che la disposizione contenuta nella lettera *b*) dell'unico comma interessa la compensazione di tutti i crediti d'imposta e non solamente quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto.*

⁸⁹ Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA.

⁹⁰ Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Utilizzo in compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro

Le modifiche che interessano direttamente la compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro sono contenute nei **numeri 1, 5, 6 e 7 del comma 1, lettera a)**.

Il **numero 1** subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti superiori a 10.000 euro alla preventiva presentazione della dichiarazione o dell'istanza dal quale lo stesso risulta; il predetto utilizzo può essere effettuato a decorrere dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione.

Ai sensi del **numero 7** le dichiarazioni che evidenziano un credito IVA superiore a 15.000⁹¹ euro devono essere, ai fini dell'utilizzo in compensazione, corredate dell'attestato di conformità, di cui all'articolo 35, comma 1, lettera *a*), del D.Lgs. n. 241/1997⁹².

La richiamata lettera *a*) disciplina il visto di conformità diretto ad attestare l'esattezza dei dati indicati nelle dichiarazioni rispetto alla relativa documentazione e alle risultanze delle scritture contabili, nonché di queste ultime alla relativa documentazione contabile⁹³.

In luogo del visto di conformità è ammessa, per i contribuenti sottoposti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile⁹⁴ la presentazione di una dichiarazione attestante l'esecuzione dei controlli. Tale dichiarazione, che deve essere sottoscritta dal rappresentante legale della società (di cui all'articolo 1, comma 4 del D.P.R. n. 322 del 1998) e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione (articolo 1 comma 5 D.P.R. n. 322 del 1988), riguarda:

- a) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e delle imposte sul valore aggiunto;
- b) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.

⁹¹ L'originario importo di 10.000 euro è stato così elevato nel corso dell'esame presso la Camera.

⁹² Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato soppresso l'obbligo, contenuto nel testo originario del decreto-legge, ai sensi del quale il suddetto visto di conformità doveva essere rilasciato esclusivamente dai soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, lettera *a*) del D.P.R. n. 322 del 1998 ossia dagli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro.

⁹³ Il medesimo comma 1 prevede, alla lettera *b*) che il contribuente possa richiedere l'asseverazione anche relativamente ai dati contabili ed extracontabili indicati ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

⁹⁴ Si tratta del controllo esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

In caso di infedele attestazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 39, primo comma, lettera *a*) del D.Lgs. n. 241 del 1997.

La richiamata lettera *a*) stabilisce una sanzione amministrativa di importo compreso tra un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.582 euro. La medesima lettera *a*), inoltre, prevede che in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, in una prima fase, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione per un periodo da uno a tre anni. Se, trascorso il periodo di sospensione, sono ripetute le violazioni, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

In caso di ripetute violazioni particolarmente gravi, è effettuata una apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Il **numero 6**, introducendo il comma 49-*bis* all'articolo 37 del D.L. n. 223/2006, dispone che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA (annuali o infrannuali) superiore a 10.000 euro deve essere effettuato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate. Si ricorda che ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del D.L. n. 223/2006 i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad utilizzare esclusivamente modalità telematiche per il pagamento delle imposte.

Nel corso dell'esame del provvedimento **presso la Camera è stata introdotta una modifica** al fine di prevedere l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà definire le modalità tecniche di attuazione. Il suddetto provvedimento dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del comma cui si apporta la modifica.

Il **numero 5** estende alle *holding* l'obbligo della presentazione dell'istanza ai fini dell'utilizzo in compensazione dei crediti IVA con particolare riferimento alle liquidazioni di gruppo.

Adempimenti connessi alla compensazione dei crediti

Il **numero 2.1** concede la facoltà ai contribuenti che vantano un credito IVA su base annua di presentare, in luogo del modello UNICO, la dichiarazione IVA in via autonoma. Rimarrebbero, pertanto, obbligati ad includere l'IVA nella dichiarazione unificata solamente i contribuenti che determinano un saldo a debito dell'IVA annuale.

La disposizione, in altre parole, consente al contribuente di anticipare, rispetto alla scadenza ordinaria del modello UNICO, l'invio della dichiarazione e, conseguentemente, di anticipare l'utilizzo del credito in compensazione.

Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma entro il mese di febbraio, il **numero 2.4** dispone l'esenzione, per tali soggetti, dall'obbligo di presentare la comunicazione IVA, di cui all'articolo 8-*bis* del DPR n. 322/1998. Ciò in quanto

i dati da indicare nella comunicazione IVA sono indicati anche nella dichiarazione annuale.

Il **numero 2.2** interviene sulle modalità di invio delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate da parte delle società soggette alle procedure di fallimento o liquidazione coatta amministrativa. In particolare, viene esteso l’obbligo di invio telematico della dichiarazione concernente la frazione di periodo d’imposta anteriore all’inizio della procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

Appare opportuno segnalare che la suddetta modifica opera indipendentemente dalla presenza di una posizione creditoria del contribuente.

Altre disposizioni

Il **numero 3.1** interviene sulle modalità e sui termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA richiesti dai contribuenti. In particolare, sostituendo gli ultimi due periodi del primo comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, rinvia la loro individuazione ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del numero 4 fino alla data di emanazione del provvedimento si applicano le disposizioni vigenti prima delle modifiche introdotte dalla norma in esame.

L’ottavo periodo del primo comma del sopra richiamato articolo 38-bis stabilisce che il contribuente può presentare una richiesta di rimborso dell’IVA a credito a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento e che, in tal caso, i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione.

Il successivo nono periodo, inoltre, prevede la possibilità di presentare richiesta di rimborso anche ai competenti concessionari della riscossione secondo le modalità concernenti il conto fiscale, di cui all’articolo 78, commi 27 e seguenti, della legge n. 413/1991.

Il **numero 3.2**, modificando il sesto comma dell’articolo 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, estende la disciplina in materia di accertamento IVA indebitamente rimborsata al regime delle compensazioni. Pertanto, in caso di indebita compensazione il contribuente ha l’obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla data di notifica, la somma indebitamente utilizzata con l’aggiunta di interessi calcolati al tasso del 2,75 per cento annuo. In alternativa, il contribuente può scegliere di prestare una garanzia fino a quando l’accertamento non sia divenuto definitivo.

Il **numero 8** esclude la possibilità di applicare riduzioni di sanzioni alle ipotesi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. In particolare, non è applicabile la riduzione a un quarto della sanzione qualora il pagamento sia effettuato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

Infine, il **numero 2.3** reca un coordinamento formale. La norma modificata, infatti, conteneva un riferimento all’articolo 88 del TUIR il quale, a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 344/2003 (Riforma delle imposte sulle società) è stato rinumerato all’articolo 74. Viene, inoltre, modificato il riferimento a 50 milioni di lire con il riferimento a 25 mila euro.

Articolo 11

(Analisi e studi economico-sociali)

Testo del decreto-legge

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza oneri aggiuntivi, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. I sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati, sono, senza **nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato**, utilizzabili in modo coordinato ed integrato al fine di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali. La formazione e l'utilizzo della base unitaria avviene nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, e in particolare del regolamento n.223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009, e della normativa sulla protezione dei dati personali.

Allo scopo di poter disporre di una base unitaria di dati funzionale ad analisi e studi mirati alla elaborazione delle politiche economiche e sociali, l'**articolo 11** prevede l'integrazione tra i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nonché dei soggetti ad essi collegati o da essi vigilati o controllati.

L'utilizzo integrato dei diversi sistemi informativi deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, come previsto a seguito di una **modifica apportata dalla Camera**.

Poiché per la elaborazione dei dati verranno in particolar modo utilizzati i sistemi informativi dell'Agenzia delle entrate e dell'INPS, la disposizione in esame richiama il rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati nell'ambito del sistema statistico nazionale, richiamando, in particolare, il recente

Regolamento n. 223/2009 dell'11 marzo 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee (entrato in vigore il 1° aprile 2009), nonché la normativa sulla protezione dei dati personali.

Per quanto riguarda la formulazione del testo, si evidenzia che la disposizione in oggetto non indica i soggetti e gli enti abilitati ad accedere all'utilizzo dei dati contenuti nei sistemi informativi considerati, né individua il soggetto/ente che dovrà coordinare l'attività di integrazione degli stessi al fine di realizzare la base unitaria di dati.

Articolo 11-bis

(Obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento»;

b) all'articolo 29, comma 4, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del DURC di cui al comma 2-bis dell'articolo 28

L'articolo 11-bis, introdotto dalla Camera, modifica in più parti il D.lgs. 114/1998⁹⁵ per quanto concerne il commercio su aree pubbliche e quello ambulante.

In primo luogo, si introduce il comma 2-bis all'articolo 28 del d.lgs. n. 114/1998, che disciplina l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche, che può essere svolto su posteggi dati in concessione decennale oppure su qualsiasi area purché in forma itinerante. Per l'autorizzazione a tale attività si prevede, con la novità introdotta dalla disposizione in esame, la presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC). Inoltre, si prevede che la verifica della sussistenza del DURC sia compiuta entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, da parte del Comune, anche con la collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal CNEL.

Nella norma in commento si fa riferimento all'articolo 1, comma 1176 della Legge finanziaria per il 2007 (L. 296/2006), che ha generalizzato l'applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori⁹⁶.

In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC:

- le modalità di rilascio;
- i contenuti analitici della certificazione;
- le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali e relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione.

Tale provvedimento è stato poi adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante "Documento unico di regolarità contributiva". In esso si indicano come soggetti obbligati al possesso del documento:

- i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;
- i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

⁹⁵ D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".

⁹⁶ Il Documento unico di regolarità contributiva è stato introdotto per la prima volta dal D.Lgs. 494/1996⁹⁶, laddove si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

Successivamente, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento (articolo 2, comma 1, D.L. 210/2002) e poi per l'accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari (articolo 10, comma 7, D.L. 203/2005) anche la realizzazione di investimenti (articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005).

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro.

Quanto al suo contenuto, il DURC attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il settore degli appalti privati (di cui all'articolo 3, comma 8, del D.lgs. 494/1996) la validità è trimestrale, ai sensi dell'articolo 39-*septies*, del D.L. 273/2005.

In secondo luogo, si modifica l'articolo 29 del D.Lgs. 114/1998, che disciplina le sanzioni per coloro che esercitano il commercio sulle aree pubbliche. In particolare, con l'aggiunta della lettera *d*) al comma 4, viene prevista, tra i casi di revoca dell'autorizzazione, la mancata presentazione iniziale ed annuale del DURC, di cui al comma 2-*bis* del precedente articolo 28.

Nella norma richiamata si prevede la revoca dell'autorizzazione, tra l'altro, nei casi di mancato inizio dell'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo o per coloro che sono colpiti da sentenza penale o assoggettati a misure di prevenzione, salvo la riabilitazione.

Articolo 11-ter
(Sportello unico per le attività produttive)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**1. All'articolo 38, comma 3, lettera b),
del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e
successive modificazioni, le parole:
«con esclusione delle attività già
disciplinate da legge speciale che ne
individua anche l'autorità
amministrativa competente» sono
sopprese.**

L'articolo 11-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, apporta una modifica all'articolo 38 del D.L. 112/2008⁹⁷, e in particolare al comma 3, lettera b), che riporta uno dei principi e criteri direttivi a cui deve attenersi il regolamento di delegificazione riguardante la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive.

Si segnala in proposito che il Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 ha approvato in via preliminare due schemi di regolamento recanti rispettivamente la semplificazione ed il riordino della disciplina relativa allo Sportello unico per le attività produttive e i requisiti e le modalità di accreditamento delle Agenzie per le imprese⁹⁸.

Il principio citato prevedeva, nel testo del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione, l'applicazione della disciplina dello sportello unico sia alla realizzazione e modifica di impianti produttivi di beni e servizi, sia all'espletamento delle procedure e formalità per i prestatori di servizi, secondo la definizione della direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. Direttiva Bolkestein), che ha sancito, fissandone i limiti, la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei prestatori di servizi nell'Unione europea.

⁹⁷ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito in legge 133/2008.

⁹⁸ Sul sito www.semplificazionenormativa.it è disponibile un dossier di approfondimento.

In seguito, l'articolo 40 della legge 69/2009⁹⁹ ha specificato, con riferimento alla prestazione di servizi, che le attività già oggetto di leggi speciali che individuino anche l'autorità amministrativa competente sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova disciplina relativa allo sportello unico.

La modifica introdotta dalla disposizione in esame mira a ripristinare, limitatamente all'aspetto appena esaminato, il testo originario del decreto-legge 112/2008, come modificato dalla legge di conversione. Viene infatti eliminata, nel testo del comma 3, lettera b), del citato articolo 38, l'esclusione dalla disciplina dello sportello unico delle procedure e formalità per i prestatori di servizi già disciplinate da legge speciale che ne individui anche l'autorità amministrativa competente.

⁹⁹ *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.*

Articolo 11-quater

(Addizionale sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Dipartimento per le comunicazioni del Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n.266, e successive modificazioni, ulteriori rispetto a quelle già previste ai sensi dell'articolo 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al Ministero per i beni e le attività culturali per interventi a favore del settore dello spettacolo.

L'articolo 11-quater, inserito nel corso dell'esame del provvedimento in Commissione alla Camera, è volto ad attuare la disciplina relativa all'addizionale alle imposte sul reddito dovuta sui ricavi o compensi derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, di cui all'articolo 1, comma 466, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Si ricorda che il comma 466 ha istituito l'addizionale sui redditi relativi al materiale pornografico e di incitamento alla violenza, fissandola in misura pari al 25%. A seguito delle modifiche apportate con l'articolo 31, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185¹⁰⁰, “per materiale pornografico si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali esplicativi e non simulati tra adulti consenzienti, come determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma anche quanto alle trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare”.

Il D.P.C.M. 13 marzo 2009¹⁰¹ ha tra l'altro recato la definizione di materiale pornografico rilevante per l'applicazione dell'addizionale in esame (articolo 1), nonché le modalità di determinazione dell'addizionale ed altre disposizioni di carattere fiscale (articolo 2).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, ai fini dell'attuazione della disciplina relativa alla suddetta addizionale, possano essere sottoscritti accordi tra l'Agenzia delle entrate, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali, il Ministero dello sviluppo economico – settore comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Si tratta, in particolare, di accordi di collaborazione, conclusi tra varie amministrazioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo.

Si segnala tuttavia, per quanto riguarda il comma 1, che esso riproduce analogo contenuto dell'articolo 2, comma 3, del citato D. P.C.M. 3 marzo 2009.

¹⁰⁰ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

¹⁰¹ *Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulità popolare, nonché relative disposizioni di carattere fiscale*, pubblicato sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2009.

Il **comma 2** prevede la riassegnazione al Ministero per i beni e le attività culturali, per interventi a favore dello spettacolo, delle maggiori entrate derivanti dalle norme introdotte al comma 1 – ulteriori rispetto a quelle derivanti dal citato articolo 31, comma 3, del D.L. 185/2009 – e accertate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda in proposito che attualmente il principale strumento di sostegno al settore dello spettacolo dal vivo e della cinematografia è costituito dal Fondo unico dello spettacolo (FUS)¹⁰². L'importo del Fondo, stabilito annualmente in *Tabella C* della legge finanziaria, è allocato in diversi capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali ed è poi ripartito annualmente in aliquote tra i diversi settori, con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo.

Per l'esercizio finanziario 2008 al Fondo sono stati assegnati 518 milioni di euro (legge finanziaria 2008); per l'esercizio finanziario 2009, al Fondo sono stati assegnati 398 milioni (legge finanziaria 2009); su tale importo, in relazione alle misure recate dai decreti-legge n. 154 del 2008¹⁰³ e n. 180 del 2008¹⁰⁴, è stato poi operato un accantonamento di 954.353 euro.

¹⁰² Istituito con legge 30 aprile 1985, n. 163, per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione e il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero

¹⁰³ D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, *Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali*, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

¹⁰⁴ D.L. 10 novembre 2008, n. 180, *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

Articolo 12

(Contrasto ai paradisi fiscali)

Testo del decreto-legge

1. Le norme del presente articolo danno attuazione alle intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati, allo scopo di migliorare l'attuale insoddisfacente livello di trasparenza fiscale e di scambio di informazioni, nonché di incrementare la cooperazione amministrativa tra Stati.

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.110, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n.273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. *Identico.*

2. In deroga ad ogni vigente disposizione di legge, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 maggio 1999, n.**107**, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2001, n.273, senza tener conto delle limitazioni ivi previste, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n.227, ai soli fini fiscali si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione. In tale caso, le sanzioni previste dall'articolo 1 del

Testo del decreto-legge

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, sono raddoppiate.

3. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'Agenzia delle entrate istituisce, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio, una unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l'acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, sono raddoppiate.

3. *Identico.*

3-bis. Per le attività connesse alle finalità di cui al comma 3 da svolgere all'estero, l'Agenzia delle entrate si avvale del personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, secondo modalità stabilite d'intesa con il Comando generale della guardia di finanza.

3-ter. In relazione alle concrete esigenze operative, la quota del contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, e successive modificazioni, riservata al personale del Corpo della guardia di finanza di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.68, può essere aumentata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nei limiti

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

degli ordinari stanziamenti di bilancio

L’articolo 12, al fine di dare attuazione a convenzioni internazionali tra i paesi dell’OCSE, reca norme in materia di redditi detenuti entro i cosiddetti “paradisi fiscali”.

In particolare si dispone che gli investimenti e attività di natura finanziaria, ove detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, si presumanon costituiti – ai fini fiscali e salvo la prova contraria – mediante redditi sottratti a tassazione. Viene all’uopo inasprito l’apparato sanzionatorio; si prevede inoltre che venga creata apposita unità speciale presso l’Agenzia delle entrate.

Il **comma 1** della norma in esame specifica che le prescrizioni recate dall’articolo 12 sono volte ad attuare le intese raggiunte tra gli Stati aderenti alla Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE in materia di emersione di attività economiche e finanziarie detenute in Paesi aventi regimi fiscali privilegiati.

Nell’ultimo decennio, l’attività dell’OCSE in materia di emersione della base imponibile si è concentrata sulla creazione di un contesto di leale concorrenza internazionale anche a livello fiscale¹⁰⁵. In tal senso, l’OCSE promuove l’applicazione di principi che consentano a ciascun paese di applicare la propria tassazione senza interferenze di pratiche “esterne” che possano minarne l’integrità del sistema fiscale. Con il documento intitolato “*Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*” del 1998, l’Organizzazione ha stilato una lista di caratteristiche che individuano i cosiddetti “paradisi fiscali”.

L’attività dell’organizzazione nell’ultimo decennio ha condotto ai seguenti risultati:

- la formulazione di standard di trasparenza e scambio di informazioni, adottati tra l’altro dal Comitato ONU degli esperti in materia di cooperazione fiscale internazionale nell’ottobre 2008. Esso servono come modello per la maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dai paesi OCSE e non-OCSE;
- lo sviluppo di un accordo modello sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Model Agreement on Exchange of information in Tax Matters*), accolto positivamente anche dai paesi che hanno partecipato al G-20 dell’aprile 2009;

¹⁰⁵ Per approfondimenti, si veda il sito istituzionale OCSE: all’indirizzo web http://www.oecd.org/about/0,3347,en_2649_33745_1_1_1_1,00.html.

- la sottoscrizione di numerosi accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale (*Tax Information Exchange Agreements*).

Ai sensi del **comma 2** dell'articolo in esame, in deroga a ogni vigente disposizione di legge, ai soli fini fiscali si presume che gli investimenti e delle attività di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (individuati dagli appositi decreti ministeriali) e non regolarmente dichiarati, siano stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione (e cioè in evasione fiscale).

Si tratta di una presunzione *iuris tantum*, confutabile dalla prova contraria offerta dal contribuente.

Per quanto attiene ai rapporti tra l'Italia e i Paesi a regime fiscale privilegiato, rilevanti novità sono state introdotte dalla legge finanziaria per il 2008 (articolo 1, commi 83-90 della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Le nuove norme hanno infatti sostituito il precedente sistema, incentrato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato ("paradisi fiscali", come individuati da liste approvate con decreto ministeriale: Paesi "*black list*"), con un nuovo sistema, basato sull'individuazione degli Stati aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza (Paesi "*white list*") adottati in sede europea.

Il nuovo sistema prevede l'emanazione con decreto ministeriale di due tipologie di "*white list*", per sostituire il sistema delle liste attualmente in vigore.

La prima lista dovrebbe costituire parametro di riferimento per l'applicazione, ai soggetti IRPEF, delle norme del Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR (di cui al D.Lgs. 917 del 1986) sulla presunzione di residenza fiscale in Italia. La seconda tipologia di *white list* dovrebbe essere composta da ulteriori due liste (si veda il nuovo articolo 168-bis del TUIR, appositamente introdotto): la prima recante l'elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda che tiene conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

L'ordinamento italiano reca numerose norme antielusive e riguardanti varie tipologie di situazioni, connesse sia ai trasferimenti di residenza, che alla collocazione fittizia della stessa in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato (Stati c.d. di *black list*), nonché ad operazioni intercorrenti tra imprese residenti e imprese situate fiscalmente in tali Paesi. I criteri di riferimento del nostro ordinamento per considerare elusive le operazioni sono quelli di considerare privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ovvero della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, o di criteri equivalenti.

Diverse norme hanno altresì disciplinato la decorrenza del nuovo sistema, che partirà dal periodo di imposta successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto contenente le *white list* previste dal nuovo articolo 168-bis. Tuttavia, fino al

periodo d'imposta precedente continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007¹⁰⁶.

Il decreto attuativo del nuovo articolo 168-bis non risulta tuttora essere stato emanato.

Gli Stati o territori considerati a regime fiscale privilegiato ai fini dell'operatività della presunzione sono quelli individuati dal decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999¹⁰⁷; e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001¹⁰⁸, senza tener conto delle limitazioni ivi previste.

Il D.M. 4 maggio 1999 è stato emanato infatti per individuare i "paesi fiscalmente privilegiati" ai fini della presunzione di residenza fiscale per le persone fisiche.

Il D.M. 21 novembre 2001 contiene invece un elenco di stati o territori considerati "a regime fiscale privilegiato" di cui all'art. 127-bis, comma 4, del TUIR, che reca disposizioni in materia di imprese estere controllate.

Affinché operi la presunzione, gli investimenti e le attività di natura finanziaria devono essere detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato e non regolarmente dichiarati, ovvero violando gli specifici obblighi di dichiarazione previsti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167¹⁰⁹.

¹⁰⁶ Inoltre si prevede che, per un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo decreto, dovranno essere inclusi nel decreto sulla *white list*, di cui al citato articolo 168-bis TUIR, gli Stati che fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria non sono considerati a regime fiscale privilegiato e che sono elencati in appositi decreti dell'Ministero dell'economia e delle finanze. In sostanza, le due nuove *white list*, contenute nel DM previsto dal nuovo articolo 168-bis, dovranno riprodurre il contenuto delle vigenti liste per almeno cinque anni successivi alla sua emanazione: pertanto la disciplina vigente continuerà nella sostanza ad applicarsi per almeno cinque anni successivamente all'emanazione del nuovo decreto, in quanto nelle due nuove *white list* saranno inclusi per tale periodo transitorio tutti gli Stati non ricompresi nelle attuali *black list*.

¹⁰⁷ Si considerano fiscalmente privilegiati, i seguenti Stati e territori:

Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Cipro; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Malta; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; San Marino; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Svizzera; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.

¹⁰⁸ Ai fini dell'applicazione dell'articolo 127-bis, comma 4 si considerano fiscalmente privilegiati: Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Cipro, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu (articolo 1 del DM); Barhein, Emirati Arabi Uniti, Monaco (articolo 2); Angola, Antigua, Corea del Sud, Costarica, Dominica, Ecuador, Giamaica, Kenia, Lussemburgo, Malta, Mauritius, Portorico, Panama, Svizzera, Uruguay (articolo 3).

¹⁰⁹ Recante *Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori* e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

Tali obblighi sono:

- quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici ed equiparate residenti in Italia, gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, siano obbligati a indicarli nella dichiarazione dei redditi;
- quello di indicare, nella dichiarazione dei redditi, anche l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede che in questa ipotesi siano raddoppiate le sanzioni tributarie non penali previste dalla legge per le violazioni degli obblighi di dichiarazione relative alla dichiarazione delle imposte dirette (si tratta di quelle previste all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471¹¹⁰).

Infine, il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che l'Agenzia delle entrate, con lo scopo di garantire la massima efficacia all'azione di controllo per la prevenzione e repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, istituisca un'apposita unità speciale per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, in coordinamento con la Guardia di finanza e nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio.

Il **comma 3-bis**, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, consente all'Agenzia delle entrate di avvalersi del personale del Corpo della Guardia di finanza destinato ad attività internazionale a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea (ai sensi dell'articolo 4 del D. Lgs. 19 marzo 2001, n. 68¹¹¹) per le attività, da svolgersi all'estero, connesse alla suddetta finalità di garantire la massima efficacia all'azione di controllo in tema di evasione ed elusione internazionale.

Le modalità di tale avvalimento sono stabilite d'intesa con il comando generale della Guardia di Finanza.

Il **comma 3-ter**, introdotto anche esso nel corso dell'esame presso la Camera, prevede l'aumento, con apposito decreto interministeriale, in relazione a concrete esigenze operative e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, della quota del contingente di esperti, relativo al personale del Corpo della Guardia di finanza, da utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze

¹¹⁰ Recante *Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662.*

¹¹¹ Recante l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78.

diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi con particolare competenza tecnica in materia di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale, nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 168 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18¹¹².

Il richiamato articolo 168 ha stabilito che l'Amministrazione degli affari esteri possa utilizzare negli uffici centrali o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, per l'espletamento di specifici incarichi che richiedano particolare competenza tecnica e ai quali non si possa sopperire con funzionari diplomatici, esperti tratti da personale dello Stato o di Enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango

In particolare, la richiamata Amministrazione può utilizzare unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del richiamato D.Lgs. 68/2001.

Quest'ultimo prevede che il Corpo della Guardia di finanza promuova forme di cooperazione operativa, a livello internazionale, con organismi collaterali esteri, per il contrasto delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea. Per tali finalità e per lo svolgimento di attività di supporto e consulenza in materia economica e finanziaria, il Corpo della Guardia di finanza possa destinare, fuori dal territorio nazionale, secondo apposite procedure e modalità previste dal richiamato articolo 168, proprio personale, che opererà presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, in qualità di esperti. A tali fini il contingente previsto dallo stesso articolo 168, pari complessivamente a 165 unità, è aumentato di una quota di 12 unità, riservata agli esperti del Corpo.

¹¹² “Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri”.

Articolo 13

(Contrasto agli arbitraggi fiscali internazionali)

Testo del decreto-legge

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono apportate le seguenti modifiche:

*a) all'articolo 167, nel comma 5, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente «*a*) la società o altro ente non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento»;*

*b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «*5-bis.* La previsione di cui alla lettera *a*) del comma precedente non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione*

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Per analogia e armonizzazione con quanto già disposto in altri ordinamenti europei, allo scopo di evitare indebiti arbitraggi fiscali l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, è sottoposto ad una verifica di effettività sostanziale. A tal fine nel **TUIR** sono apportate le seguenti modifiche:

a)identica;

*b) all'articolo 167, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «*5-bis.* La previsione di cui alla lettera *a*) del comma 5 non si applica qualora i proventi della società o altro ente non residente provengono per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o*

Testo del decreto-legge

o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) all'articolo 167, dopo l'ultimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. La disciplina di cui al comma 1 trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i soggetti controllati ai sensi dello stesso comma sono localizzati in stati o territori diversi da quelli ivi richiamati, qualora ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dalla gestione, dalla detenzione o dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dall'investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie, dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica, nonché dalla prestazione di servizi nei confronti di soggetti che direttamente o indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.»;

c) *identica*;

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

indirettamente controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, ivi compresi i servizi finanziari.

8-ter. Le disposizioni del comma 8-bis non si applicano se il soggetto residente dimostra che l'insediamento all'estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale. Ai fini del presente comma il contribuente deve interpellare l'amministrazione finanziaria secondo le modalità indicate nel precedente comma 5.»;

d) nell'articolo 168, comma 1, dopo le parole «di cui all'articolo 167» sono aggiunte le seguenti: «, con l'esclusione di quanto disposto al comma 8-bis».

d)identica.

L'articolo 13, allo scopo di contrastare la pratica dell'indebito arbitraggio fiscale, subordina l'accesso a regimi che possono favorire disparità di trattamento, con particolare riferimento ad operazioni infragruppo, ad una verifica di effettività sostanziale, modificando all'uopo alcune disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Per “arbitraggio” si intende il processo attraverso cui si ricava un profitto ricorrendo all'acquisto e alla vendita simultanea di attività o beni fra i quali esistono differenze di prezzo. Quando tali differenze sono imputabili esclusivamente alla diversa disciplina fiscale riservata alle attività e ai loro sottoscrittori, si parla di “arbitraggio fiscale”.

Le disposizioni introdotte si inseriscono nel filone di contrasto a quelle pratiche elusive che consistono nel trasferimento di base imponibile verso Paesi con regime fiscale privilegiato, per mezzo di operazioni *ad hoc*, prive di valide ragioni economiche e finalizzate esclusivamente al conseguimento di benefici di tipo fiscale.

In proposito si segnala che con la Comunicazione della Commissione europea COM(2007)785def del 10 dicembre 2007, relativa all'applicazione di misure antiabuso nel settore dell'imposizione diretta all'interno dell'UE e nei confronti dei paesi terzi, gli Stati membri dell'Unione sono stati invitati a rivedere le proprie norme antielusione.

In particolare, la Commissione ha auspicato l'approfondimento della possibilità di elaborare specifiche soluzioni coordinate, in stretta collaborazione con gli SM, al fine – tra l'altro – di mettere a punto definizioni comuni e migliorare la cooperazione amministrativa, in modo da individuare e contenere più efficacemente gli abusi e i meccanismi fiscali fraudolenti e, altresì, assicurare un migliore coordinamento delle misure antiabuso nei confronti dei paesi terzi.

Tra i vari punti, la comunicazione della Commissione affronta il tema delle “costruzioni di puro artificio finalizzate ad eludere la normativa dello SM interessato” che costituirebbero, secondo la Corte di giustizia UE, il cuore delle pratiche antielusive.

Le modifiche apportate al TUIR dall'articolo in esame investono le norme antielusive sulle *Controlled Foreign Companies*, cosiddette “disposizioni CFC”, introdotte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della L. 21 novembre 2000, n. 342 e successivamente modificate.

L'acronimo “CFC” è volto a individuare specificamente le entità controllate ubicate in Paesi o territori il cui regime fiscale presenta aspetti di particolare favore.

In primo luogo, è interamente sostituita la lettera *a*) del comma 5 dell'articolo 167 del TUIR.

Tale articolo reca disposizioni in materia di società estere controllate. Esso prevede in particolare che (comma 1), se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli compresi nelle “*white list*” (ovvero, paesi diversi da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza; si veda, in proposito, la scheda di lettura dell'articolo 12 del provvedimento in esame) i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Tali norme si applicano alle persone fisiche residenti, alle società di persone e ai soggetti IRES (tranne a società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato).

In particolare, il comma 5 dell'articolo 167 elenca le ipotesi in cui le norme sull'automatica imputazione dei redditi prodotti da società controllate estere non trovano applicazione.

Nella sua attuale formulazione, la lettera *a*) prevede che l'automatica imputazione non operi ove il soggetto residente in Italia dimostri che la società - altro ente - non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato o nel territorio nel quale ha sede.

La **lettera a)** della norma in esame sostituisce la citata lettera *a*) del comma 5 prevedendo che, per la disapplicazione dell'imputazione automatica dei redditi “esteri”, il contribuente residente in Italia deve dimostrare che il soggetto estero controllato svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.

In sostanza, il criterio dell'effettivo radicamento geografico in altro Stato o territorio è sostituito dal criterio dell'effettivo radicamento economico nel territorio estero.

La stessa norma introduce poi una disciplina speciale per le attività bancarie, finanziarie e assicurative. Per tali categorie, il criterio del radicamento economico si ritiene soddisfatto ove quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.

In relazione alla formulazione del testo, si osserva che sembrerebbe opportuno chiarire la portata della locuzione “originano nello Stato o territorio di insediamento” riferita a fonti, impieghi o ricavi delle società o degli enti “esteri” controllati da banche e assicurazioni, ai fini dell'esclusione dalle norme CFC.

La **lettera b)** del comma 1 aggiunge un nuovo comma 5-*bis* all'articolo 167. La nuova disposizione elenca le ipotesi in cui, pur teoricamente applicabile sulla base del criterio del radicamento economico, l'esclusione dalla disciplina CFC non è operativa.

Ciò si verifica ove i proventi dell'ente o società non residente provengano per più del 50 per cento da fonti qualificate, e cioè da:

- gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie;
- cessione o concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica;
- prestazione di servizi nei confronti di soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano la società o l'ente non residente, ne sono controllati o sono controllati dalla stessa società che controlla la società o l'ente non residente, compresi i servizi finanziari.

La **lettera c)** del comma 1 aggiunge i commi 8-*bis* e 8-*ter* all'articolo 167.

Il nuovo comma 8-*bis* dispone che l'imputazione automatica dei redditi si applichi anche quando i soggetti controllati sono localizzati in stati o territori diversi da quelli compresi nelle “white list” (diversi, dunque, da quelli aventi un regime fiscale conforme ad appositi standard di legalità e trasparenza), qualora ricorrono congiuntamente due condizioni:

- a) sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;

La Relazione illustrativa del provvedimento precisa che il riferimento alla “tassazione inferiore” si intende relativo al carico effettivo di imposizione (e non solo all’aliquota nominale di imposizione societaria) gravante sulla società estera controllata.

b) hanno conseguito proventi derivanti per più del 50 per cento dalle medesime fonti qualificate individuate dalla precedente lettera b), appena illustrate.

Il nuovo comma 8-*ter* tuttavia esclude l’applicazione delle norme CFC ove il soggetto residente in Italia dimostri che l’insediamento all’estero non rappresenta una costruzione artificiosa volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale.

In tale ipotesi, però, il contribuente deve rivolgersi all’amministrazione finanziaria secondo la procedura di interpello con le modalità dell’articolo 11 dello Statuto dei diritti del contribuente (articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212).

Infine, la **lettera d)** del comma 1 interviene sulle norme in materia di imprese estere collegate (di cui all’articolo 168 del TUIR), escludendo l’applicazione del nuovo comma 8-*bis* dell’articolo 167 al caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un’impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati non “*white list*”; ovvero, una partecipazione ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di società quotate in borsa.

Articolo 13-bis

(Disposizioni concernenti il rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del territorio dello Stato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**1. È istituita un'imposta straordinaria
sulle attività finanziarie e
patrimoniali:**

a) detenute fuori del territorio dello Stato senza l'osservanza delle disposizioni del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni;

b) a condizione che le stesse siano rimpatriate in Italia da Stati non appartenenti all'Unione europea, ovvero regolarizzate o rimpatriate perché detenute in Stati dell'Unione europea e in Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un'effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa.

2. L'imposta si applica come segue:

a) su un rendimento lordo presunto in ragione del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti il rimpatrio o la regolarizzazione, senza possibilità di scomuto di eventuali perdite;

b) con un'aliquota sintetica del 50 per cento per anno, comprensiva di interessi e sanzioni, e senza diritto

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

allo scomputo di eventuali ritenute o crediti.

3. Il rimpatrio ovvero la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento dell'imposta e non possono in ogni caso costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o addizionale.

4. L'effettivo pagamento dell'imposta produce gli effetti di cui agli articoli 14 e 15 e rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, e successive modificazioni. Restano comunque esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i reati, ad eccezione dei reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n.74.

5. Il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n.350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.409, e successive modificazioni, nonché dal decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73. Il direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce con proprio provvedimento le

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente articolo.

6. L'imposta di cui al comma 1 si applica sulle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008 e rimpatriate ovvero regolarizzate a partire dal 15 settembre 2009 e fino al 15 aprile 2010.

7. All'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.227, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50»;

b) al comma 5, le parole: «dal 5 al 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal 10 al 50».

8. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate alle finalità indicate all'articolo 16, comma 3.

L'articolo 13-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Camera, introduce una disciplina (cd. scudo fiscale) in materia di emersione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero mediante la procedura del "rimpatrio" ovvero della "regolarizzazione".

La norma riguarda i capitali esportati o detenuti in violazione degli obblighi di dichiarazione dei redditi imponibili di fonte estera sanciti dal decreto legge n. 167 del 1990¹¹³, convertito dalla legge n. 227 del 1990.

Il D.L. n. 167 del 1990¹¹⁴, il cui testo ha subito numerose modifiche e integrazioni, disciplina la formazione di archivi - che le banche e gli altri intermediari finanziari¹¹⁵ devono tenere a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni - relativi al trasferimento da e verso l'estero di denaro, titoli e valori mobiliari di importo superiore a 10 mila euro effettuati anche attraverso la movimentazione di conti, o mediante assegni postali, bancari e circolari, per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, residenti in Italia (articolo 1).

Nel caso in cui i medesimi trasferimenti avvengano mediante soggetti non residenti e senza il tramite degli intermediari di cui all'articolo 1, i soggetti che li effettuano sono tenuti ad indicare nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti effettuati qualora risulti superato il limite di 10 mila euro (articolo 2).

L'articolo 4 dispone che le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che al termine del periodo d'imposta detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione dei redditi¹¹⁶. L'obbligo di dichiarazione, tuttavia, non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno, non supera l'importo di 10 mila euro.

Per la violazione del divieto e degli obblighi di registrazione o di dichiarazione sopra richiamati, l'articolo 5 prevede l'applicazione di sanzione amministrativa pecuniarie che variano, a seconda dei casi, da un minimo del 5% ad un massimo del 25% dell'importo trasferito o non dichiarato. In particolare, il comma 4 stabilisce che la violazione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi le attività estere detenute comporta una sanzione amministrativa pecunaria dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca dei beni di corrispondente valore. Il comma 5 dispone che la violazione dell'obbligo di indicare nella dichiarazione i trasferimenti da e

¹¹³ Decreto recante *Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.*

¹¹⁴ L'articolo 3 del D.L. n. 167/1990 è stato soppresso e la relativa disciplina è contenuta nell'articolo 3 del D.Lgs. n. 195 del 2008. Tale norma dispone l'obbligo di dichiarare all'agenzia delle dogane ogni trasferimento da e verso l'estero di somme di denaro di importo superiore a 10.000 euro. L'obbligo di dichiarazione non si applica nei casi di trasferimenti di vaglia o assegni nei quali risulti il nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

¹¹⁵ In base al comma 2 del medesimo articolo 1, analoghe evidenze devono essere mantenute da società finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione.

¹¹⁶ Agli effetti dell'applicazione di tale disposizione, si considerano di fonte estera i redditi corrisposti da non residenti, soggetti all'imposta sostitutiva del 12,50% sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli simili, di cui all'articolo 2, commi 1-bis e 1-ter, del D.Lgs. n. 239/96, ovvero soggetti alla ritenuta del 27% sugli interessi e sui redditi di capitale dovuti da non residenti, di cui al terzo comma dell'articolo 26 del D.P.R. n. 600/73, nonché i redditi derivanti da beni che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.

verso l'estero delle attività comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati.

Sono, inoltre, previste sanzioni penali nel caso di false indicazioni agli intermediari, rese in modo da non consentire l'adempimento degli obblighi di dichiarazione previsti dalla disciplina in commento.

Ai sensi dell'articolo 6, le somme trasferite all'estero e relativamente alle quali non viene dichiarato il relativo reddito, si presumono fruttiferi di rendimento determinato applicando il tasso ufficiale medio¹¹⁷ di sconto vigente nel periodo interessato.

L'articolo 7, infine, prevede che l'amministrazione finanziaria procede, anche sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche, degli enti non commerciali e delle società semplici e associazioni equiparate.

In linea generale, la norma consente di effettuare, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010, il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute a partire da una data non successiva al 31 dicembre 2008. Tali operazioni si perfezionano con il pagamento dell'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali istituita dalla norma in esame.

In merito alla disciplina generale e agli effetti prodotti i **commi 4 e 5** rinviano agli articoli 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19 commi 2 e 2-bis, 20 comma 3 del decreto legge n. 350 del 2001, recante la precedente disciplina in materia di "scudo fiscale" che ha disposto la possibilità di regolarizzare le attività estere detenute almeno al 1° agosto 2001, nonché al decreto-legge n. 12 del 2002 il quale, agli articoli 1 e 2, reca modifiche ed integrazioni alla disciplina contenuta nel D.L. n. 350.

Ai fini di evidenziare la portata normativa dell'articolo in esame, si rende necessario esporre sinteticamente le richiamate norme del decreto-legge n. 350/2001.

Decreto-legge n. 350 del 2001

L'articolo 11 reca le definizioni relative alla disciplina in commento ed in particolare:

i soggetti interessati sono le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Sul punto si segnala che la circolare n. 99/E emanata dall'Agenzia delle entrate il 4 dicembre 2001 ha precisato che "devono intendersi ricompresi tra i destinatari della procedura di emersione anche le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Restano, invece, esclusi gli enti commerciali, nonché le società, siano essi società di

¹¹⁷ A decorrere dal 1° gennaio 2009, ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. n. 213/1998 concernente l'introduzione dell'euro, in luogo del tasso di sconto è determinato il tasso di riferimento il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2004, è deliberato dal Consiglio Direttivo della Banca centrale europea (BCE). Nel 2009, il tasso della BCE ha avuto un andamento decrescente ed in particolare è stato pari al 2% (15 gennaio 2009), 1,5% (5 marzo 2009), 1,25% (2 aprile 2009) e 1% (7 maggio 2009).

persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici. I soggetti interessati devono essere fiscalmente residenti nel territorio dello Stato”;

gli intermediari sono le banche aventi sede in Italia, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR), le società fiduciarie, gli agenti di cambio, le Poste Spa, le stabili organizzazioni in Italia di banche e di imprese di investimento non residenti.

L’articolo 13 stabilisce gli adempimenti necessari per effettuare il “rimpatrio”. In particolare:

1. i soggetti interessati inviano una dichiarazione riservata all’intermediario;
2. l’intermediario riceve in deposito i valori oggetto del rimpatrio;
3. l’intermediario opera come sostituto d’imposta in quanto provvede al versamento dell’imposta dovuta trattenendola dall’importo del denaro rimpatriato ovvero, ove l’interessato non fornisca le somme necessarie, effettuando i necessari disinvestimenti delle attività rimpatriate;
4. l’intermediario rilascia una copia della dichiarazione riservata agli interessati e comunica all’amministrazione finanziaria l’ammontare complessivo delle attività rimpatriate nonché le somme trattenute e versate senza indicare i nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione.

L’articolo 14 disciplina gli effetti del rimpatrio stabilendo che esso, qualora non siano state già constatate violazioni o avviate accessi, ispezioni, verifiche o processi, comporta (commi 1 e 7):

- a) la preclusione nei confronti del dichiarante e dei soggetti solidalmente obbligati di ogni attività di accertamento tributario e contributivo;
- b) l’estinzione delle sanzioni di natura amministrativa, tributaria e previdenziale, nonché di quelle previste dal richiamato articolo 5 del D.L. n. 167/90 relativamente agli importi dichiarati;
- c) l’esclusione della punibilità per i reati di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione (di cui agli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 74 del 2000) e dei reati di cui al decreto legge n. 429/1982¹¹⁸, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo 4, lettere *d*) ed *f*). Rimangono pertanto punibili i reati commessi da chi, al fine di evadere le imposte o di conseguire un indebito rimborso d’imposta emette o utilizza fatture o altri documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti ovvero recanti un corrispettivo superiore a quello reale (lettera *d*) dell’articolo 4) e i reati commessi da chi indica nella dichiarazione dei redditi, nel bilancio o nel rendiconto componenti positivi o negativi di reddito diversi da quelli effettivi utilizzando documenti attestanti fatti non corrispondenti al vero (lettera *f*) dell’articolo 4).

I commi da 2 a 5 dispongono che, in deroga alla normativa vigente, gli intermediari non devono comunicare all’Amministrazione finanziaria ovvero all’Ufficio italiano dei cambi i dati e le notizie acquisite dagli interessati. La riservatezza è tuttavia limitata alle informazioni necessarie per l’operazione di rimpatrio e non opera nel caso in cui i dati e

¹¹⁸ Si segnala che il titolo I del D.L. n. 429/1982 (articoli da 1 a 13) recante *Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto* è stato interamente abrogato dall’articolo 25, comma 1, lettera *d*), del D.Lgs. n. 74 del 2000.

le notizie siano richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di prova nel corso di procedimenti e processi penali.

Il comma 5-bis stabilisce che il valore fiscale riconosciuto delle attività rimpatriate diverse dal denaro è quello indicato nella dichiarazione riservata.

In caso di accertamento, il contribuente può opporre gli effetti preclusivi ed estintivi delle operazioni di emersione, chiedendo la verifica della congruità della somma corrisposta in relazione all'ammontare delle attività dichiarate nella dichiarazione riservata. Pertanto, in presenza di maggiori imponibili fiscali e contributivi accertati, la maggiore imposta è dovuta sull'importo eccedente rispetto a quello oggetto di rimpatrio (comma 6).

Ai sensi del comma 8 possono essere inclusi nella dichiarazione anche i redditi derivanti dalle attività finanziarie rimpatriate, percepiti fino alla data di presentazione della dichiarazione. In tal caso, il contribuente è tenuto a versare agli intermediari l'importo corrispondente alle relative imposte dovute.

L'articolo 15 disciplina il regime della regolarizzazione, in alternativa a quella del rimpatrio, rinviando, in linea generale, a quanto indicato nell'articolo 14. Tuttavia, poiché materialmente non viene effettuato il rientro dei valori, alla dichiarazione riservata deve essere allegata una certificazione degli intermediari esteri che attesta la corrispondenza tra le attività e gli importi indicati. Rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 14, inoltre, si esclude l'applicazione del sopra illustrato comma 8 nonché si inserisce l'obbligo indicato nel comma 3 dell'articolo della legge n. 167/1990 ai sensi del quale in caso di trasferimenti da e verso l'estero superiori a 10.329 euro le somme sono tenute a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalità stabilite con i decreti di attuazione del medesimo D.L. n. 167.

L'articolo 16 estende l'ambito oggettivo delle operazioni di regolarizzazione, stabilendo che esse, a differenza dell'ipotesi di rimpatrio, limitata esclusivamente al denaro e ad altre attività finanziarie, possono riguardare anche gli investimenti ed attività all'estero diversi dalle attività di cui all'articolo 15. Pertanto, sono ammesse alla regolarizzazione anche le attività di natura non finanziaria, quali, gli immobili e i fabbricati situati all'estero, le quote di diritti reali, le cosiddette "multiproprietà", gli oggetti preziosi e le opere d'arte.

Per la regolarizzazione della attività in questione si applicano le stesse modalità e si producono gli stessi effetti previsti dall'articolo 15 ad eccezione dell'obbligo, non richiesto, di allegare alla dichiarazione riservata la certificazione rilasciata dall'intermediario estero diretta ad attestare che le attività corrispondenti agli importi in essa indicati sono in deposito presso gli stessi intermediari.

L'articolo 17 estende alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione delle attività detenute all'estero l'applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 convertito dalla legge n. 197/1991 (comma 1). In linea generale, il decreto 143 (*ora abrogato*) prevedeva una sistema di lotta al riciclaggio articolato su tre meccanismi fondamentali: la canalizzazione delle transazioni maggiormente significative attraverso il sistema degli intermediari finanziari; la rilevazione e la gestione dei dati concernenti le operazioni superiori ad una soglia minima prefissata e la registrazione in un archivio unico informatico; l'obbligo di segnalare le operazioni ritenute sospette.

Il comma 2 stabilisce che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della identificazione delle operazioni sospette.

Il comma 2-*bis* dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività derivanti da reati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibilità ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *c*) è punito con una sanzione amministrativa pari al 100 per cento del valore corrente delle attività dichiarate; tale disposizione non trova applicazione per i reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento ad eccezione di reati appositamente individuati quali, ad es., l'associazione di tipo mafioso, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'articolo 19 reca, al comma 1, alcune modifiche che hanno comportato delle novelle alle norme di riferimento.

Il comma 2 introduce una sanzione a carico degli intermediari in caso di omissione della comunicazione all'amministrazione finanziaria prevista dall'articolo 14, comma 3. La misura della sanzione è pari al 25 per cento dell'ammontare degli importi non comunicati.

Ai sensi del comma 2-*bis* i soggetti che attestano false dichiarazioni in merito alla detenzione di attività estere sono puniti con la reclusione da tre mesi a un anno.

L'articolo 20 comma 3 attribuisce all'Ufficio italiano cambi il compito di fissare le modalità di rilevazione delle attività regolarizzate e rimpatriate.

Il decreto-legge n. 12 del 2002 ha disposto la proroga dei termini per l'adesione allo scudo fiscale ed è intervenuto sugli effetti prodotti dalla disciplina recata dal D.L. n. 350. In particolare, ha precisato che gli effetti di esclusione della punibilità trovano applicazione ai casi di reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento. Tale deroga, tuttavia, non opera per le attività che derivino da delitti di associazione per delinquere di tipo mafioso, di corruzione, di concussione, di estorsione, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di usura.

Ambito soggettivo

La norma non individua espressamente l'ambito soggettivo di applicazione. Tuttavia, in virtù del rinvio all'articolo 11 del decreto-legge n. 350 del 2001 nonché dei chiarimenti forniti con la circolare n. 99 del 2001 emanata dall'Agenzia delle entrate, la disciplina introdotta si applica nei confronti dei seguenti soggetti residenti nel territorio dello Stato: persone fisiche (anche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo), enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR. Sono invece esclusi gli enti commerciali, le società, siano essi società di persone o società di capitali, ad eccezione delle società semplici.

La richiamata circolare n. 99/E, in merito al requisito della residenza, ha precisato che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-*bis* del TUIR, sono considerati residenti e pertanto rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali).

La stessa circolare, inoltre, precisa che il requisito della residenza deve sussistere per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della

cosiddetta "dichiarazione riservata", e non necessariamente nei periodi d'imposta precedenti.

Modalità

Sono previste due modalità diverse da applicare in funzione dello Stato estero nel quale si trovano le attività interessate dalla presente disciplina (**comma 1**):

- qualora si trovino in paesi non appartenenti all'Unione europea, la procedura è subordinata al cosiddetto rimpatrio dei capitali, ovvero al rientro in Italia del denaro e delle attività;
- qualora si trovino in paesi dell'unione europea ovvero in paesi aderenti allo Spazio economico europeo (SEE)¹¹⁹ che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa, i soggetti interessati possono scegliere di regolarizzare, ossia di continuare a mantenere le proprie attività all'estero, ovvero di rimpatriare le attività finanziarie e patrimoniali.

Il **comma 5** stabilisce che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione operano, in quanto applicabili, con le modalità previste dagli articoli 11, 13, 14, 15, 19 commi 2 e 2-bis, e 20 comma 3 del sopra illustrato decreto-legge n. 350/2001 nonché del decreto legge n. 12 del 2002. In ogni caso, è prevista l'emanazione di un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che dovrà stabilire le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, di attuazione dell'articolo in esame.

Rinviano a quanto illustrato in relazione al D.L. n. 350 del 2001, si evidenzia che le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione potranno essere effettuate attraverso una dichiarazione riservata che il contribuente presenta ad un intermediario.

Gli intermediari garantiscono l'anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Essi opereranno come sostituto d'imposta trattenendo le ritenute fiscali dovute e riversandole allo Stato senza indicare il nominativo del soggetto per conto del quale la ritenuta è stata operata. Sempre in qualità di sostituto d'imposta dovranno presentare una dichiarazione complessiva concernente il totale delle somme rimpatriate o regolarizzate e le relative ritenute trattenute e versate.

Ambito oggettivo

Per quanto concerne l'ambito oggettivo, la norma si applica alle attività finanziarie e patrimoniali detenute a partire da data non successiva al 31 dicembre 2008 (**comma 6**).

¹¹⁹ I paesi non appartenenti all'Unione europea e aderenti allo Spazio economico europeo sono l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

Ai fini della regolarizzazione, pertanto, rientrano in tale definizione anche gli investimenti esteri di natura non finanziaria quali gli immobili, gli oggetti preziosi e le opere d'arte. In caso di rimpatrio, invece, la procedura dello scudo fiscale non potrà essere applicata ai fabbricati.

Base imponibile

La base imponibile è rappresentata dal rendimento presunto determinato in ragione del 2 per cento annuo per un periodo di cinque anni. In sostanza, quindi, l'imposta sembrerebbe doversi applicare ad un imponibile corrispondente al 10 per cento del valore delle attività che si intende regolarizzare (**comma 2, lettera a**).

Come già ricordato in precedenza, la normativa vigente (articolo 6 del D.L. n. 167/1990) stabilisce che il reddito presunto - determinato sulle somme trasferite all'estero e relativamente alle quali non viene dichiarato il reddito realizzato - è calcolato applicando all'importo trasferito il tasso ufficiale medio di sconto vigente nel periodo interessato (ora tasso di riferimento stabilito dalla BCE).

In proposito, è da valutare l'opportunità di un chiarimento diretto a precisare se i parametri indicati dalla norma (due per cento e cinque anni) debbano intendersi come presunzione assoluta ed escludano, pertanto, la possibilità per il contribuente di determinare l'imponibile sulla base di un arco temporale o di un rendimento effettivo inferiore a quello previsto per legge.

Imposta

Ai fini del rimpatrio o della regolarizzazione, la disposizione istituisce una imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali consistente in una aliquota sintetica fissata in misura pari al 50 per cento, comprensiva di sanzioni ed interessi, da applicare al rendimento presunto dell'importo corrispondente alle attività estere. E' esclusa la possibilità di scomputare dal pagamento dell'imposta dovuta eventuali ritenute o crediti vantati dal contribuente (**comma 2, lettera b**)).

Sul punto sarebbe utile chiarire se con "aliquota sintetica" si intenda, come sembrerebbe doversi interpretare dalla norma, un'aliquota di imposta sostitutiva delle imposte ordinarie nonché delle eventuali sanzioni ed interessi. In tal caso, peraltro, sarebbe opportuna una individuazione delle imposte relativamente alle quali si introduce il regime di tassazione straordinario in argomento.

Si segnala, inoltre, che in assenza di un'esplicita deroga alle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) l'imposta straordinaria istituita sembrerebbe deducibile ai fini della determinazione della base imponibile fiscale, diversamente da quanto accade per le imposte ordinarie sul reddito (IRPEF e relative addizionali, IRES ed IRAP) relativamente alle quali è espressamente disposta la indeducibilità ai fini fiscali.

L'esclusione della deducibilità renderebbe necessario il richiamo all'articolo 12 del D.L. n. 350/2001, il quale dispone, tra l'altro, che l'imposta introdotta non è deducibile né compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo.

Periodo e perfezionamento

Ai sensi del **comma 6**, il periodo temporale nel quale può essere effettuato il rimpatrio o la regolarizzazione è quello compreso tra il 15 settembre 2009 e il 15 aprile 2010. Inoltre, il **comma 3** stabilisce che la definizione fiscale si perfeziona con il pagamento dell'imposta.

Dal combinato disposto dei due commi richiamati e in assenza di un'esplicita indicazione normativa, sembrerebbe doversi interpretare che il termine ultimo per il versamento dell'imposta straordinaria sia il 15 aprile 2010.

Effetti

Il **comma 4** disciplina gli effetti del rimpatrio o della regolarizzazione i quali decorrono dal momento dell'effettivo pagamento dell'imposta.

In particolare, mentre il primo periodo rinvia a quanto disposto negli articoli 14 e 15 del D.L. n. 350/2001 e rende applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 17 del medesimo decreto-legge, il secondo periodo stabilisce che restano comunque esclusi dal campo di applicazione tutti i reati ad eccezione di quelli relativi alla dichiarazione infedele e all'omessa dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto n. 74.

Secondo quanto desumibile dalle disposizioni contenute nel primo e nel secondo periodo del comma in esame, la norma sembrerebbe doversi interpretare nel senso che lo scudo fiscale escluda la punibilità per i reati di omessa o infedele dichiarazione dei redditi e non salvi gli effetti recati da altri reati; il richiamo agli articoli del decreto-legge n. 350 sopra illustrati dovrebbe quindi risultare finalizzato alla individuazione della procedura e delle modalità applicabili.

L'articolo 4 del D.Lgs. n. 74 punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 103.291 euro;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 2.065.828 euro.

L'articolo 5 del medesimo decreto punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a 77.469 euro. Non si considera, tuttavia, omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni

dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si segnala che l'articolo 17 del D.L. n. 350 del 2001, cui il comma 4 rinvia, dispone l'applicazione della normativa antiriciclaggio contenuta nel decreto-legge n. 143 del 1991 ora abrogato.

Il **comma 3**, inoltre, dispone che il rimpatrio o la regolarizzazione non possono costituire elemento utilizzabile a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, in via autonoma o *addizionale*.

L'utilizzo delle informazioni in via "addizionale" sembrerebbe riferita a procedimenti nei quali, a differenza di quelli autonomi da avviare esclusivamente in relazione alle specifiche informazioni, potrebbe risultare utile fornire i dati emersi a seguito della regolarizzazione. Sul punto sarebbe comunque utile un chiarimento.

In merito agli effetti indiretti della norma, si segnala che la garanzia fornita al contribuente in merito alla impossibilità di utilizzare a suo sfavore le notizie e i dati forniti, non è estesa alla società partecipata e agli altri soci i quali, pertanto, potrebbero risultare penalizzati dalle informazioni emerse.

Sanzioni

Il **comma 7**, modificando i commi 4 e 5 dell'articolo 5 del D.L. n. 167/1990, interviene sulla disciplina delle sanzioni raddoppiandone la misura minima e massima applicabile. In particolare, in caso di omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi delle attività detenute all'estero nonché dei trasferimenti di valore da e per l'estero la sanzione viene elevata ad un ammontare compreso tra il 10% e il 50% dell'importo non dichiarato.

Entrate finanziarie

Il **comma 8** dispone che le entrate derivanti dalla disciplina in esame dovranno affluire ad un'apposita contabilità speciale per essere destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del provvedimento in esame.

Articolo 14

(Imposta sulle plusvalenze su oro non industriale di società ed enti)

Testo del decreto-legge

1. Le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. **Per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n.251, anche se depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili, escluse quelle conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee e **quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia ai sensi del comma 4**, sono assoggettate a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di 300 milioni di euro.

2. **Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che i termini di presentazione della relativa dichiarazione dei redditi non siano ancora scaduti.** Per il predetto periodo di imposta, l'imposta

2. L'imposta sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a **quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto**, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di **versamento** del secondo acconto delle imposte sui

Testo del decreto-legge

sostitutiva, commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente, è versata, a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, a scelta del contribuente, per il 50 per cento alla predetta data e per la restante parte in due rate di pari importo entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.

3. L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

redditi relative al periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore **della legge di conversione** del presente decreto. **Il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.**

3. **Nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza è scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del TUIR, e successive modificazioni.**

4. **L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga ad ogni altra disposizione di**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riferimento alle disponibilità auree della Banca d'Italia, fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano previo parere non ostativo della Banca centrale europea e comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale; la predetta misura è stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

5. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle procedure previste dal comma 4, le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n.203, e successive modificazioni, modulate sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009, ovvero anche attraverso l'adozione di ulteriori misure ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

bilancio.

L'articolo 14, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, prevede una tassazione separata dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale.

Nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo 14 prende in considerazione le plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione ai corsi di fine esercizio delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale di cui all'articolo 1 del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251 (platino, palladio, oro e argento).

Tali disponibilità in metalli preziosi rilevano anche qualora siano depositate presso terzi o risultanti da conti bancari disponibili.

Sono invece escluse le disponibilità in metalli preziosi conferite in adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza alle Comunità europee, nonché quelle necessarie a salvaguardare l'indipendenza finanziaria e istituzionale della Banca d'Italia.

Con riguardo alle disponibilità in oro della Banca d'Italia, che appaiono rientrare nell'oggetto della disposizione di prelievo in esame, lo stato patrimoniale ed economico dell'Istituto al 31 dicembre 2008 indica un valore di 48.995.407.000 euro, con una variazione positiva di 4.202.048.000 euro rispetto al valore iscritto al 31 dicembre 2007. La banca centrale rileva in proposito¹²⁰ che “l'aumento del valore dell'oro – la cui quantità è rimasta invariata rispetto al 2007 (79 milioni di once pari a 2.452 tonnellate) – è interamente da ascrivere all'apprezzamento del metallo.”.

Il comma 1 dell'articolo 14 in esame assoggetta quindi le plusvalenze da tali disponibilità in metalli preziosi a tassazione separatamente dall'imponibile complessivo mediante applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive, con l'aliquota del 6 per cento, entro l'importo massimo di trecento milioni di euro.

¹²⁰ BANCA D'ITALIA, *Relazione del Governatore all'Assemblea annuale dei partecipanti al capitale*, Roma, 29 maggio 2009, pag. 321.

Con riferimento agli effetti dell'imposta in esame sul principio dell'indipendenza finanziaria della banca centrale¹²¹ e sul divieto di finanziamento dello Stato da parte della stessa banca centrale, si ricorda che l'articolo 65 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003) ha previsto un'operazione di concambio di titoli di Stato, previa intesa fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.

La norma ha previsto che a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del concambio, la perdita conseguente alla minusvalenza patrimoniale di cui al predetto concambio, nonché le perdite relative ai due periodi d'imposta successivi, sono computabili in diminuzione, anche in deroga al limite temporale previsto dal comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino a concorrenza del 50 per cento dei redditi imponibili del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2005 e di quelli successivi. A copertura della minusvalenza, la norma ha poi consentito alla Banca d'Italia di utilizzare in esenzione d'imposta i Fondi costituiti con la rivalutazione dell'oro, per le quote accertate al 1° gennaio 1999 e ancora esistenti alla data del concambio.

La norma ha poi abrogato la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 104 del citato TUIR, concernente il trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dall'oro realizzate dalla Banca d'Italia (v. il punto 4 del Parere BCE del 6 dicembre 2002, adottato su richiesta del Ministero italiano dell'economia e delle finanze relativo ad una proposta di norma sul concambio di titoli *ex lege* 483/93 - CON/2002/30).

Si segnala che sulla versione originaria della disposizione è stato reso dalla Banca centrale europea, in data 14 luglio 2009, un parere (CON/2009/59), formulato in virtù dell'articolo 105, paragrafo 4, del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE del Consiglio del 29 giugno 1998 (che stabilisce i presupposti e le modalità per la richiesta del parere).

La BCE rilevava come l'articolo 14 in oggetto non fosse chiaro, destando preoccupazioni dal punto di vista della sua conformità con il diritto comunitario sia sul piano procedurale sia nel merito.

Dal punto di vista procedurale, la BCE lamentava che la disposizione non fosse stata trasmessa in via preventiva e ricordava in proposito che l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 4 della Decisione 98/415/CE impongono agli Stati membri di sospendere il processo di adozione del progetto di disposizione legislativa fino alla ricezione del parere della BCE.

Dal punto di vista del merito la BCE osservava che:

- l'articolo 14, sebbene abbia carattere formalmente generale e individui l'insieme dei destinatari in termini generali nei detentori di metalli per uso non industriale, colpisce sostanzialmente ed in modo prevalente, per via della misura delle sue riserve auree, la Banca d'Italia;
- la disposizione contrasta con il divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte delle Banche centrali stabilito nell'articolo 101, paragrafo 1, del Trattato, in quanto dispone la distribuzione di profitti non ancora realizzati e ottenibili solo con eventuali cessioni future;

¹²¹ Banca Centrale Europea "Rapporto sulla convergenza" maggio 2008, pag. 21

- l'articolo 14 destava la preoccupazione della BCE con riferimento all'indipendenza istituzionale e finanziaria della banca centrale. Infatti, la sua applicazione avrebbe comportato una diminuzione delle risorse della stessa e obbligherebbe potenzialmente l'Istituto a intraprendere strategie di gestione del patrimonio focalizzate sui rischi finanziari posti dalle nuove disposizioni fiscali. La BCE rilevava inoltre che la Banca d'Italia, detenendo e gestendo riserve in valuta, attua una funzione dell'Eurosistema: poiché le nuove disposizioni fiscali avrebbero potuto imporre alla Banca d'Italia di perseguire determinate strategie gestionali, ne sarebbe risultata in tali casi pregiudicata la sua indipendenza istituzionale;
- l'articolo 14 assoggetta a tassazione le plusvalenze non realizzate maturate con riferimento all'apprezzamento delle riserve auree della Banca d'Italia; di norma, le imposte sulle plusvalenze o sui redditi da capitale sono invece applicate sugli importi dei profitti realizzati che risultino dalla vendita di un cespote o dal pagamento di dividendi, in modo che la base imponibile corrisponda al valore dei profitti effettivamente realizzati;
- la disposizione sarebbe stata altresì in contrasto con i principi contabili fondamentali stabiliti nell'Indirizzo BCE/2006/16 del 10 novembre 2006, in base ai quali le plusvalenze non realizzate non sono riconosciute come proventi nel conto economico, bensì imputate direttamente ad un conto di rivalutazione, e sono pertanto escluse dal normale schema di distribuzione dei profitti.

In conclusione, la BCE riteneva necessario che la norma proposta venisse riconsiderata per affrontare i problemi esposti nel parere, aspettandosi di essere consultata su ogni eventuale nuova stesura delle disposizioni legislative in materia.

Dopo la pubblicazione del parere della BCE, in relazione all'emendamento approvato dalla Camera che ha sostituito la versione originaria dell'articolo in esame, il Ministro dell'economia e delle finanze ha indirizzato in data 17 luglio u.s. al Presidente della Camera una missiva con cui ha dichiarato che su tale emendamento il Governo ha già attivato la procedura di acquisizione del parere della BCE in tempo utile prima della conclusione dell'iter parlamentare del provvedimento presso il Senato, dichiarando inoltre che lo stesso emendamento, ad avviso del Governo, risponde ai rilievi formulati nel parere della BCE e recepisce la sostanza delle indicazioni ivi contenute.

Successivamente, in data 24 luglio 2009 la Banca Centrale Europea ha reso un ulteriore parere (CON/2009/63) sull'emendamento che ha modificato la versione originaria dell'articolo in esame.

Le conclusioni a cui giunge la BCE nel parere relativamente all'articolo emendato sono in sintesi le seguenti:

- esso pregiudicherebbe l'indipendenza finanziaria della Banca d'Italia, consentendo una diminuzione delle risorse della stessa che non è in alcun rapporto con l'importo dei profitti realizzati della Banca d'Italia;
- pregiudicherebbe l'indipendenza istituzionale della Banca d'Italia, poiché obbliga potenzialmente la stessa, con particolare riguardo alla sua funzione connessa all'Eurosistema di detenere e gestire riserve in valuta, a intraprendere strategie di

gestione del patrimonio focalizzate sui rischi finanziari generati dalle nuove disposizioni fiscali proposte;

- sarebbe incompatibile con il divieto di finanziamento monetario del settore pubblico da parte della banca centrale, nella misura in cui esso dispone la distribuzione di profitti nell'aspettativa di entrate incerte della banca centrale realizzabili potenzialmente in futuro;
- escluderebbe i diritti di compensazione applicabili ai sensi della precedente disciplina.

La BCE conclude confidando di essere consultata su ogni futuro progetto, o nuova stesura, di disposizioni legislative in questa materia.

Il **comma 2** dell'articolo 14 in esame prevede che l'imposta sostitutiva sia commisurata ai dati risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tale imposta deve essere versata a titolo di acconto, entro il termine di scadenza del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mentre il saldo è versato entro il termine del versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute per il medesimo periodo di imposta.

Il **comma 3** dell'articolo 14 in esame prevede che nel caso di cessione, in tutto o in parte, delle disponibilità di cui al comma 1, nei tre periodi di imposta successivi, la plusvalenza realizzata, aumentata dell'importo della plusvalenza, corrispondente alle disponibilità cedute, assoggettata all'imposta sostitutiva ai sensi del comma 1, concorre all'imponibile complessivo delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Il comma 3 dell'articolo 14 in esame chiarisce quindi che l'imposta sostitutiva versata in relazione alla predetta plusvalenza deve essere scomputata dalle imposte sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986.

Il richiamato articolo 22 del TUIR, in materia di scomputo degli acconti, prevede al comma 1 che dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli del TUIR si scomputano nell'ordine: a) l'ammontare dei crediti per le imposte pagate all'estero secondo le modalità di cui all'articolo 165; b) i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate, anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi, sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi si scomputano dall'imposta relativa al periodo di imposta nel quale sono state operate. Le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti. Il comma 2 dell'articolo 22 del TUIR stabilisce che, se l'ammontare complessivo dei crediti di imposta, dei versamenti e delle ritenute, è superiore a quello dell'imposta netta sul reddito complessivo, il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta del periodo d'imposta successiva o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi. Per i redditi tassati separatamente, se l'ammontare delle

ritenute, dei versamenti e dei crediti è superiore a quello dell'imposta netta di cui agli articoli 19 e 21 del TUIR, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Il richiamato articolo 79 del TUIR prevede, al comma 1, che i versamenti eseguiti dal contribuente in acconto dell'imposta e le ritenute alla fonte a titolo di acconto si scomputano dall'imposta a norma dell'articolo 22. Il comma 2 dell'articolo 79 del TUIR stabilisce inoltre che le ritenute sugli interessi e sui redditi di capitale di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692, applicabili a titolo di acconto, si scomputano nel periodo di imposta nel quale i redditi cui afferiscono concorrono a formare il reddito complessivo ancorché non siano stati percepiti e assoggettati alla ritenuta. L'importo da scomputare è calcolato in proporzione all'ammontare degli interessi e altri proventi che concorrono a formare il reddito.

Il **comma 4** dell'articolo 14 in esame stabilisce che l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini della determinazione del reddito e non può essere imputata a stato patrimoniale, disponendo inoltre che per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Si precisa che le disposizioni recate dall'articolo 14 in esame sono in deroga ad ogni altra disposizione di legge ed entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Con riferimento alle disponibilità in oro della Banca d'Italia, si chiarisce che, fermo quanto previsto al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano:

- 1) previo parere non ostativo della Banca centrale europea;
- 2) comunque nella misura idonea a garantire l'indipendenza istituzionale e finanziaria della Banca centrale, dovendo la predetta misura essere stabilita con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, su conforme parere della Banca d'Italia.

Il **comma 5** prevede che, nel caso in cui - a seguito delle procedure previste dal comma 4 - le maggiori entrate previste dal presente articolo siano inferiori al gettito stimato in 300 milioni di euro per l'anno 2009, si provvederà mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C della legge finanziaria per il 2009¹²²: la riduzione sarà modulata sulle singole voci in proporzione alle disponibilità esistenti alla data del 30 novembre 2009; ovvero, si provvederà anche attraverso l'adozione di ulteriori misure da adottarsi ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

¹²² Legge 22 dicembre 2008, n. 203.

L'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468/1978, come modificato dal decreto-legge n. 194/2002 (cd. decreto-legge "taglia-spese"), impegna i Ministri di settore ad informare tempestivamente il Ministro dell'economia e delle finanze degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa che si verifichino nel corso dell'attuazione di provvedimenti legislativi.

Il Ministro dell'economia è quindi tenuto a riferire al Parlamento con una propria relazione, che individui le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini di eventuali conseguenti iniziative legislative.

Il Ministro dell'economia e delle finanze può promuovere la procedura suddetta allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari

Infine, il comma 5 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 14-bis

(Finanziamento del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con uno o più decreti adottati in attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 1116, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e ai sensi dell'articolo 189, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, introdotto dall'articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n.4, nonché ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008, n.172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n.210, e relativi all'istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, di cui al predetto articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006, definisce, anche in modo differenziato in relazione alle caratteristiche dimensionali e alle tipologie delle attività svolte, eventualmente prevedendo la trasmissione dei dati attraverso modalità operative semplificate, in particolare i tempi e le modalità di attivazione nonché la data di operatività del sistema, le informazioni da fornire, le modalità di fornitura e di aggiornamento dei dati, le modalità di interconnessione e

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

interoperabilità con altri sistemi informativi, le modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e messe a disposizione delle autorità di controllo che ne facciano richiesta, le misure idonee per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione dei rappresentanti delle categorie interessate al medesimo monitoraggio, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti di cui al comma 3 del predetto articolo 189 del decreto legislativo n.152 del 2006 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, opera la ricognizione delle disposizioni, ivi incluse quelle contenute nel decreto legislativo n.152 del 2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, come definita dai decreti di cui al periodo precedente, sono abrogate in conseguenza di

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

quanto stabilito dal presente articolo.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, prevede l'attuazione del sistema informatico per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti introdotto da una serie di disposizioni legislative (di seguito riportate).

Viene, infatti, previsto che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emanì uno o più decreti al fine di dare attuazione alle seguenti disposizioni legislative:

- l'art. 1, comma 1116, della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che ha introdotto un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti;
- l'art. 2, comma 24, del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato l'art. 189, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), prevedendo, nell'ambito della disciplina del catasto dei rifiuti, la realizzazione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti per la trasmissione e raccolta di informazioni su produzione, detenzione, trasporto e smaltimento di rifiuti e l'invio in formato elettronico del formulario di identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e del M.U.D. Il relativo decreto attuativo non è stato emanato;
- l'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge 172/2008, che ha previsto l'avvio di un progetto pilota per garantire la piena tracciabilità dei rifiuti, al fine di ottimizzare la gestione integrata dei rifiuti stessi (cui peraltro ha dato attuazione l'O.P.C.M. 3746/2009 per l'avvio di un progetto pilota).

L'articolo definisce, inoltre, i principi e i criteri direttivi cui il decreto o i decreti attuativi dovranno attenersi, tra essi:

- i tempi, le modalità di attivazione e la data di operatività del sistema;
- le informazioni da fornire;
- le modalità di raccolta ed aggiornamento dei dati;
- le modalità di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi e di elaborazione dei dati;
- le modalità con le quali le informazioni contenute nel sistema informatico dovranno essere detenute e fornite alle autorità di controllo che ne facciano richiesta.

Il decreto o i decreti attuativi dovranno, inoltre, prevedere anche misure per il monitoraggio del sistema e per la partecipazione, anche attraverso un apposito comitato senza oneri per il bilancio dello Stato, dei rappresentanti delle categorie interessate al monitoraggio stesso.

Infine dovranno stabilire l'entità dei contributi a carico dei soggetti di cui al comma 3 del citato art. 189 a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del sistema, da versare all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare¹²³.

Si ricorda che l'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 dispone che chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare annualmente alle camere di commercio territorialmente competenti le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività.

Da ultimo, l'articolo dispone che il Governo, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, con uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988, attui una ricognizione delle disposizioni, incluse quelle incluse nel D.Lgs. 152/2006, le quali, a decorrere dalla data di operatività del sistema informatico, vengono soppresse a seguito di quanto previsto dall'articolo in esame.

Si ricorda, infine, che l'art. 17 (*Controllo dei rifiuti pericolosi*) della nuova direttiva quadro in materia di rifiuti 2008/98/CE, il cui recepimento è previsto dall'allegato B della legge 88/2009 (comunitaria 2008), con riferimento alla tracciabilità dei rifiuti, prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi.

¹²³ Il Capitolo 7082, U.P.B. 1.2.6, riguarda la “Realizzazione degli interventi previsti da accordi di programma tra Stato e regioni attinenti alle attività, ecc.”.

Articolo 15, commi 1-8

(Potenziamento della riscossione)

Testo del decreto-legge

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia.

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi dell'articolo 23 e

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. A decorrere dal 1º gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n.412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all'INPS, e agli altri enti di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. **A decorrere dalla medesima data i commi 11, 12 e 13 dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, sono abrogati.**

2. All'articolo 21, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n.449, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In quest'ultima ipotesi, in caso di pagamento eseguito mediante pignoramento presso terzi, questi ultimi, se rivestono la qualifica di sostituti d'imposta ai sensi degli articoli 23 e

Testo del decreto-legge

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. All'articolo 19, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le parole da «entro» a «nonché» sono sostituite dalle seguenti: «prima del decorso del nono mese successivo alla consegna del ruolo e».

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 148 è abrogato.

6. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, devono operare all'atto del pagamento delle somme la ritenuta **d'acconto** nella misura del 20%, secondo modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.».

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. All'articolo 2, comma 2, del **regolamento di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.195, dopo le parole: «entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito» sono aggiunte le seguenti: «e con le modalità previste per i pagamenti rateali delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte dall'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.».

7. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e

Testo del decreto-legge

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono individuati gli atti di cui al comma 7.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato **nonché sugli atti in materia di previdenza e assistenza obbligatoria** può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

8. Con provvedimento dei Direttori delle Agenzie fiscali e del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato **e, per la rispettiva competenza, da parte degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria** sono individuati gli atti di cui al comma 7.

L'articolo 15, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, reca disposizioni in materia di accertamento e riscossione, sia sul versante dei contributi previdenziali e assistenziali, sia sul versante strettamente tributario.

Disposizioni in materia contributiva

Il **comma 1**, al fine di semplificare la disciplina concernente le verifiche reddituali per la determinazione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali di cui all'articolo 13 della L. 412/1991 (vedi *infra*), stabilisce l'obbligo, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per determinate amministrazioni, di comunicare all'INPS, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, e nel rispetto delle norme di tutela dei dati personali, le informazioni utili a determinare l'importo delle richiamate prestazioni collegate al reddito dei beneficiari.

Le Amministrazioni interessate sono l'Amministrazione finanziaria e “ogni altra Amministrazione pubblica”.

Nel corso dell'esame presso la Camera, è stato specificato che l'obbligo di comunicazione delle informazioni utili a determinare l'importo delle richiamate

prestazioni collegate al reddito dei beneficiari è rivolto anche nei confronti degli altri enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Inoltre, è stato aggiunto un ulteriore periodo al comma 1, il quale abroga i commi da 11 a 13 dell'articolo 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, che, nell'ambito della disciplina delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, prevedono, rispettivamente:

- l'obbligo, per i percettori di prestazioni collegate al reddito, di effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli enti previdenziali entro il 30 giugno di ciascun anno;
- la sospensione dell'erogazione della prestazione collegate al reddito a partire dal rateo del mese di ottobre in caso di omissione della presentazione della comunicazione entro il termine richiamato;
- il ripristino dell'erogazione stessa nel caso in cui la presentazione della comunicazione dei dati reddituali sia effettuata nel termine previsto per la presentazione della successiva comunicazione. Il ripristino dell'erogazione della prestazione decorre dal mese successivo, con erogazione degli arretrati. Se la presentazione della comunicazione avviene oltre il citato termine, non si dà luogo alla corresponsione di alcun arretrato.

L'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 chiarisce che per amministrazioni pubbliche debbono intendersi tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie istituite dal D.Lgs. 300 del 1999 (Agenzia industrie difesa; Agenzia per le normative e i controlli tecnici; Agenzia per la proprietà industriale; Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici; Agenzia dei rapporti terrestri e delle infrastrutture; Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale; Agenzie fiscali (entrate, dogane, territorio, demanio).

Gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

Si ricorda, inoltre, che nell'ambito delle prestazioni previdenziali indebitamente percepite e non ripetibili salvo in caso di dolo dell'interessato, di cui all'articolo 52,

comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88¹²⁴, l'articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412¹²⁵, fornendo un'interpretazione autentica del comma richiamato, ha precisato che disposizioni richiamate si interpretano nel senso che la sanatoria prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base ad un provvedimento definitivo comunicato espressamente all'interessato e nel quale risulti evidente l'errore imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

Pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte

Il comma 2, modificato nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, reca disposizioni che aggiungono un periodo all'articolo 21, comma 15¹²⁶ della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 1998), in materia di pignoramento presso terzi di somme soggette a ritenuta alla fonte.

Nel dettaglio, ai sensi della norma introdotta, il terzo che subisce il pignoramento di somme soggette per legge a ritenuta d'acconto e riveste la qualità di sostituto d'imposta, deve applicare la ritenuta d'acconto - come specificato a seguito delle modifiche apportate - in misura pari al 20 per cento sulle somme liquidate.

Come rilevato dalla Relazione che illustra il provvedimento in esame, le disposizioni introdotte hanno lo scopo di individuare nel terzo eseguato il soggetto tenuto ad effettuare gli adempimenti del sostituto di imposta, nonché di determinare con esattezza l'ammontare della ritenuta. Nella stessa sede si rileva, altresì, che la norma in esame impedisce che le somme liquidate a seguito di tale procedura esecutiva possano essere corrisposte al creditore in assenza della ritenuta.

Discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo

I commi da 3 a 5 modificano la disciplina del diritto dei concessionari al discarico per inesigibilità delle somme iscritte a ruolo, rimodulando i termini per la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento.

Si ricorda in proposito che il concessionario della riscossione, ove le procedure per il recupero di somme iscritte a ruolo siano state infruttuosamente espletate, deve trasmettere all'ente creditore - anche per via telematica - una comunicazione di

¹²⁴ “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

¹²⁵ “Disposizioni in materia di finanza pubblica”.

¹²⁶ Il comma 15 dispone che le norme in materia di ritenute alla fonte (contenute nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni), nonché le disposizioni sulle somme, soggette a ritenuta, aventi una specifica provenienza (tra l'altro, somme conseguenti ad esproprio, a cessione volontaria o ad acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d'urgenza) si applichino ai pagamenti eseguiti mediante pignoramento, anche presso terzi, in base a ordinanza di assegnazione, ove il credito sia riferito a somme soggette a ritenuta alla fonte.

inesigibilità, ai sensi dell'articolo 19, comma 1 del D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112¹²⁷, al fine del discarico delle predette somme.

Le norme in esame investono la disciplina del diritto al discarico prevista dal comma 2, lettera *a*) dell'articolo 19 del D. Lgs. n. 112 del 1999.

Tale norma, tra le cause della perdita del diritto al discarico contempla la mancata notificazione - imputabile al concessionario della riscossione - della cartella di pagamento entro il quinto mese successivo alla consegna del ruolo, con riguardo ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

In via transitoria, per i ruoli consegnati prima di tale data vige il termine di undici mesi.

In particolare il **comma 3** allunga i termini per la notifica della cartella: la perdita del diritto al discarico si verifica ove la cartella di pagamento non sia notificata prima del decorso del nono mese, e non più dal quinto mese successivo alla consegna del ruolo.

Si dispone inoltre (**comma 4**) che il nuovo termine si applichi ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 31 ottobre 2009.

Di conseguenza:

- ai ruoli consegnati prima del 31 ottobre 2009, si continua ad applicare il termine di undici mesi;
- ai ruoli consegnati a decorrere dal 31 ottobre 2009, si applicherà il nuovo termine di nove mesi.

L'ultima parte dell'articolo 19, comma 2, lettera *a*) – non modificato dalla norma in commento – prevede termini diversi per il caso di riscossione spontanea di somme a mezzo ruolo, che per legge deve essere rateale.

La Relazione Illustrativa che accompagna il provvedimento rileva che la rimodulazione dei termini di notifica è tesa a riequilibrare le esigenze operative degli agenti della riscossione. Si sottolinea infatti che, ove sia necessario un secondo tentativo di notifica delle cartelle di pagamento (se il primo è risultato infruttuoso), i concessionari devono eseguire laboriosi adempimenti e, dunque, abbisognano di un congruo periodo di tempo, superiore ai cinque mesi previsti attualmente.

¹²⁷ Recante *Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.*

Rateizzazione dei pagamenti di maggiori somme dovute per l'adeguamento agli studi di settore

Il **comma 6** ha esteso la possibilità di rateizzare i pagamenti delle maggiori somme dovute all'erario a seguito dell'adeguamento delle scritture contabili alle risultanze degli studi di settore, a fini IVA.

Tale disposizione, secondo la Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, risponde a una duplice finalità: quella di tener conto della situazione di crisi congiunturale e della conseguente difficoltà in cui si trovano le imprese, nonché quella di indurre i contribuenti ad una maggiore propensione all'adempimento spontaneo.

La norma in commento aggiunge un periodo alla fine del comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195¹²⁸. Esso prevede che, per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione lo studio di settore o le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, l'adeguamento al volume di affari risultante dalla applicazione degli studi di settore è operato, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, senza applicazione di sanzioni e interessi, effettuando il versamento della relativa imposta entro il termine del versamento a saldo dell'imposta sul reddito.

Viene dunque estesa a tale tipologia di versamenti la possibilità di pagamento rateale dell'ammontare dovuto, con le modalità previste per i pagamenti, sia a titolo di saldo che a titolo di acconto, dalle norme vigenti (ai sensi dell'articolo 20 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241¹²⁹).

Equiparazione della firma autografa all'indicazione a stampa del responsabile dell'adozione degli atti

I **commi 7 e 8, modificati nel corso dell'esame presso la Camera**, prevedono che la firma autografa del responsabile dell'adozione degli atti di liquidazione, accertamento e riscossione e - a seguito delle modifiche apportate - anche degli atti in atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria sia equiparata all'indicazione a stampa sugli atti del nominativo di tale soggetto, ove gli atti siano prodotti con sistemi informativi automatizzati.

La Relazione illustrativa sottolinea come una consolidata giurisprudenza di legittimità abbia ritenuto non essenziale la firma autografa del responsabile dell'adozione dell'atto, ove i dati in esso contenuti consentano di accertarne la sicura attribuibilità a chi deve esserne l'autore secondo le norme positive. Tale principio, si rileva, si applica all'ipotesi di produzione dell'atto attraverso sistemi informatici e telematici.

¹²⁸ Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore.

¹²⁹ Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

In particolare, il **comma 7** prevede che tale equiparazione sia operante per la firma prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie amministrate dalle Agenzie Fiscali e dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di stato – AAMS, nonché, come specificato a seguito di emendamento approvato dalla Camera, sugli atti in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.

L'individuazione di tali atti, ai sensi del **comma 8**, è demandata a provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali e del direttore generale dell'AAMS nonché, per gli atti di rispettiva competenza e, a seguito delle modifiche apportate alla Camera, degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.

Articolo 15, commi 8-bis - 8-quater
(Potenziamento dell'attività di accertamento ed effetti delle misure cautelari)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-bis. Al comma 1 dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni».

8-ter. Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27, commi 5, 6 e 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, l'Agenzia delle entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni.

8-quater. Il comma 7 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, è sostituito dal seguente:

«7. In relazione agli importi iscritti a ruolo in base ai provvedimenti indicati al comma 6 del presente articolo, le misure cautelari adottate ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni, conservano, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo. Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, fermo restando quanto previsto, in particolare, dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n.602 del 1973, e successive modificazioni».

I commi da 8-bis a 8-quater dell'articolo 15, inseriti durante l'esame del provvedimento alla Camera, recano disposizioni complessivamente volte all'ampliamento della base informativa di cui dispone l'Amministrazione finanziaria in sede di richiesta di misure cautelari, nonché a prolungare l'effetto delle medesime misure.

Nel dettaglio, il **comma 8-bis** consente all'Agenzia delle entrate di richiedere dati, notizie e documenti a specifiche categorie di imprese esercenti attività finanziarie e creditizie, concessi in sede di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli IVA, anche ai fini di iscrizione di ipoteca e di concessione di sequestro conservativo per il caso in cui vi sia fondato timore di perdere la garanzia del credito derivante da sanzioni tributarie.

All'uopo, la norma in commento aggiunge un periodo al comma 1 dell'articolo 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472¹³⁰.

Tale disposizione prevede che, in base all'atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o l'ente che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, nonché l'autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l'azienda.

I suddetti poteri di richiesta sono previsti, con formulazione analoga, sia dall'articolo 32, comma 1, n. 7) del DPR 29 settembre 1973, n. 600 per l'accertamento delle imposte sui redditi, sia dall'articolo 51, comma 2, n. 7) del DPR 26 ottobre 1972 per quanto riguarda i controlli IVA.

Si tratta in particolare del potere di richiedere, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, a determinati soggetti, che svolgono attività creditizia e finanziaria (banche, società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie), dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Alle società fiduciarie e alle imprese di investimento comunitarie può essere richiesto, tra l'altro, di comunicare le generalità dei soggetti per conto dei quali esse hanno detenuto o amministrato o gestito beni, strumenti finanziari e partecipazioni in imprese, inequivocabilmente individuati.

Il **comma 8-ter** consente all'Agenzia di avvalersi dei medesimi poteri di richiesta testé esaminati anche nelle seguenti ipotesi di applicazione del sequestro conservativo e dell'ipoteca (articolo 27, commi da 5 a 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185¹³¹):

- per somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati da uffici ed enti in base ai processi verbali di constatazione (comma 5 dell'articolo 27);
- per somme dovute dopo la notifica degli atti di accertamento di maggiori tributi (comma 6 dell'articolo 27);
- per importi iscritti a ruolo sulla base di atti di accertamento di maggiori tributi (nuovo comma 7, come sostituito dal comma 8-quater, per cui si veda *infra*).

¹³⁰ Recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

¹³¹ Recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e convertito, con modificazioni, dalla legge L. 28 gennaio 2009, n. 2.

Il **comma 8-quater** sostituisce integralmente il comma 7 del citato articolo 27 del D.L. n. 185 del 2008.

Nella sua formulazione originaria, il comma 7 recava una disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento, disponendo la loro perdita di efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella, per gli importi iscritti a ruolo.

Con la disposizione in commento, in relazione agli importi iscritti a ruolo sulla base dei provvedimenti coi quali vengono accertati maggiori tributi (comma 6 dell'articolo 27), l'iscrizione di ipoteca ed il sequestro conservano, senza bisogno di formalità o annotazioni, la loro validità e il loro grado a favore dell'agente della riscossione che ha in carico il ruolo.

Quest'ultimo può procedere all'esecuzione sui beni sequestrati o ipotecati secondo le disposizioni recate in materia di riscossione delle imposte sul reddito (DPR 29 settembre 1973, n. 602), fermo restando il limite all'espropriazione immobiliare previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto n. 602 del 1973: il concessionario non può procedere all'espropriazione immobiliare per importi complessivamente inferiori a cinquemila euro, né se il valore del bene, diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore al medesimo ammontare.

Articolo 15, commi 8-quinquies e 8-sexies
(Richiesta di informazioni ad Autorità ed enti che svolgono attività di vigilanza e controllo)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-quinquies. Al primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

8-sexies. Al secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

«7-bis) richiedere, con modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con l'Autorità di vigilanza in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza e, comunque, previa autorizzazione del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale, ad autorità ed enti, notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria e assicurativa, relativi alle attività di controllo e di vigilanza svolte dagli stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge».

I commi 8-quinquies e 8-sexies dell'articolo 15, introdotti durante l'esame del provvedimento alla Camera, consentono all'Amministrazione finanziaria, in sede di accertamento delle imposte sul reddito e di controlli IVA, di richiedere notizie, dati, documenti e informazioni di natura creditizia, finanziaria ed assicurativa alle autorità e agli enti che svolgono attività di controllo e vigilanza in relazione a tale attività.

Nel dettaglio i due commi, con formulazione identica, aggiungono una nuova lettera 7-bis agli articoli 32, comma 1, del DPR n. 600 del 1973, e 51, comma 2, del DPR n. 633 del 1972 recanti, rispettivamente, i poteri dell'Amministrazione finanziaria in tema di accertamento delle imposte sui redditi e di controlli IVA.

Tale richiesta di informazioni può essere effettuata anche in deroga a specifiche disposizioni di legge.

In proposito, si ricorda che l'articolo 7 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB) disciplina il segreto d'ufficio cui sono vincolati i dipendenti della Banca d'Italia, nonché le forme di collaborazione di quest'ultima con le altre autorità di vigilanza. Analoghe disposizioni sono contenute

nell’articolo 4 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF) per quanto riguarda la CONSOB e la Banca d’Italia, nell’esercizio delle rispettive funzioni in ambito finanziario, nonché l’articolo 10 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) per quanto concerne l’ISVAP.

La richiesta può essere inoltrata alle seguenti condizioni:

- previa autorizzazione del Direttore Centrale dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate o del Direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della Guardia di finanza, del Comandante regionale;
- con modalità concordate tra MEF e l’Autorità coinvolta nel procedimento. Tali modalità sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con l’Autorità di vigilanza, e comunque in coerenza con le regole europee e internazionali in materia di vigilanza.

Articolo 15, comma 8-septies
(Credito di imposta in favore delle imprese di autotrasporto)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-septies. Nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito e agli investimenti destinate al settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n.201, pari a 44 milioni di euro, è riconosciuto, per l'anno 2009, un credito d'imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni.

Il comma 8-*septies* dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, concede un credito di imposta alle imprese di autotrasporto, corrispondente a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009. L'intervento è realizzato nei limiti di spesa di cui alle somme residuate dall'adozione delle misure di sostegno al credito ed agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, previste dall'articolo 2 del D.L. n. 162/2008 (legge n. 201/2008), pari a 44 milioni di euro.

L'articolo 2, comma 1, del citato D.L. n. 162/2008, attribuisce al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 200 milioni di euro, facenti parte delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (*ex Sviluppo Italia*), da destinare alla realizzazione di misure di sostegno al credito e agli investimenti per fronteggiare la grave crisi del settore dell'autotrasporto, conseguente all'aumento del prezzo dei prodotti petroliferi. Il suddetto importo di 200 milioni di euro è stato sinora destinato ai seguenti interventi, per complessivi 156 milioni di euro:

- 15 milioni di euro per il completamento delle misure di cui all'articolo 2, comma 2, del D.P.R. n. 227/2007¹³², ovvero per l'erogazione di contributi alle imprese di autotrasporto operanti nel settore delle infrastrutture di supporto all'attività di autotrasporto e destinate alle finalità espressamente indicate dalla norma;
- 91 milioni di euro per la riduzione dei premi INAIL per le imprese di autotrasporto, per l'anno 2009, come stabilito dall'articolo 29, comma 1-*bis*, del D.L. n. 207/2008 (legge n. 14/2009);
- 50 milioni di euro per la creazione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, da destinare agli interventi in favore delle imprese di autotrasporto.

Il credito di imposta in esame è pari a quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2009 per ciascun veicolo, di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per l'attività di autotrasporto. La misura del credito dovrà essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del

¹³² D.P.R. 27 settembre 2007 n. 227, recante *Regolamento recante le modalità di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica*.

credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

La norma in esame prevede che il credito di imposta sia usufruibile in compensazione (secondo le regole previste dell'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), non sia rimborsabile e non concorra alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi; tale credito inoltre non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del D.Lgs 22 dicembre 1986, n. 917 - TUIR) ovvero della quota di inerenza degli altri costi (articolo 109, comma 5, del medesimo TUIR) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

Si segnala che un credito di imposta per le tasse automobilistiche in oggetto è già previsto dall'articolo 2, comma 19, della legge finanziaria 2009 (legge n. 203/2008), con un limite di spesa di 40 milioni di euro. Le risorse originariamente finalizzate a tale intervento vengono peraltro destinate a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto, ai sensi dell'articolo 15, comma 8-*novies* del decreto legge in commento.

Articolo 15, comma 8-octies
(Segnalazioni da parte degli uffici del pubblico registro automobilistico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-octies. All'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n.187, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Ove si accerti che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, gli uffici del pubblico registro automobilistico sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate, al Corpo della guardia di finanza e alla regione territorialmente competente».

Il comma 8-octies, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, dispone che gli uffici del pubblico registro automobilistico, ove accertino che una singola persona fisica risulti proprietaria di dieci o più veicoli, sono tenuti ad effettuare una specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate alla Guardia di finanza e alla Regione territorialmente competente.

All'uopo, la norma in esame aggiunge un nuovo comma 7-bis all'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187¹³³.

¹³³ Recante norme in materia di tasse automobilistiche e automazione degli uffici del pubblico registro automobilistico.

Articolo 15, comma 8-novies
(Sostegno agli investimenti per l'autotrasporto)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-novies. Gli interventi di cui al comma 19 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n.203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con apposite misure di sostegno agli investimenti, dirette a fronteggiare la grave crisi che ha interessato il settore dell'autotrasporto, determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Il comma 8-novies dell'articolo 15, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, provvede al cambiamento di destinazione dei fondi finalizzati alla concessione di crediti d'imposta, corrispondenti a parte delle tasse automobilistiche pagate, nell'anno 2009, dalle imprese di autotrasporto, per i veicoli con massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La norma in oggetto prevede che i fondi non utilizzati a tal fine siano destinati a misure di sostegno agli investimenti nel settore dell'autotrasporto.

Il credito d'imposta sopra ricordato è disciplinato dall'articolo 2, comma 19, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) nel limite di spesa di 40 milioni di euro. La misura del credito di imposta doveva essere determinata, con provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate¹³⁴, in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, fosse pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate.

Si ricorda che l’articolo 83-bis, comma 26, del D.L. 112/2008 (legge n. 133/2008) ha concesso la stessa agevolazione relativamente l’anno 2008, sempre nel limite di spesa di 40 milioni di euro. La misura di questo credito di imposta è stata successivamente determinata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 146981 dell’8 ottobre 2008.

La misure di sostegno agli investimenti, da agevolare ai sensi del comma in esame, sono dirette a fronteggiare la grave crisi che ha colpito il settore dell’autotrasporto e dovranno essere definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L’intervento viene effettuato nel limite delle risorse non utilizzate per il menzionato credito di imposta; a tal fine le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio.

Per nuove misure in materia di credito di imposta per le tasse automobilistiche pagate nel 2009 dalle imprese di autotrasporto si veda la scheda di lettura dell’articolo 15, comma 8-septies.

¹³⁴ Secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 20, della stessa legge finanziaria 2009.

Articolo 15, commi 8-decies e 8-duodecies

(Commissioni per il monitoraggio dei giochi pubblici. Poteri di accertamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-decies. Al fine di assicurare i principi di trasparenza, imparzialità e garanzia e in attesa di una sua completa riorganizzazione che preveda specifiche unità operative allo scopo dedicata, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, può istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici. Può essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

8-duodecies. Gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, si avvalgono delle attribuzioni e dei poteri previsti dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

modificazioni, ove applicabili.

Il comma 8-decies dell'articolo 15, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, consente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle risorse del proprio bilancio, di istituire apposite commissioni cui affidare il monitoraggio, la verifica e l'analisi delle attività o degli adempimenti a qualunque titolo connessi con le concessioni per l'esercizio dei giochi pubblici, specificando i requisiti del personale che può essere chiamato a far parte delle commissioni stesse.

Può infatti essere chiamato a far parte di tali commissioni esclusivamente personale, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dirigenti della Polizia di Stato e della pubblica amministrazione.

Il comma 8-duodecies, anch'esso inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, dispone che anche gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'adempimento dei loro compiti amministrativi e tributari, possano avvalersi delle attribuzioni e dei poteri affidati agli uffici delle Entrate in materia di controlli IVA, ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR n. 633 del 1972.

Si ricorda che l'articolo 51 del DPR n. 633 del 1972 enuclea gli obblighi affidati agli uffici dell'amministrazione finanziaria in materia di IVA, all'uopo concedendo loro un ampio ventaglio di poteri: facoltà di invio di questionari, di convocazione dei soggetti interessati, di richiesta di documentazione, di accesso e di ispezioni. L'articolo 52 reca le modalità di effettuazione di accessi, ispezioni e verifiche.

Articolo 15, comma 8-undecies

(Definizione delle operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani a fini IVA)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-undecies. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, e successive modificazioni, alla lettera *e*) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le operazioni di vendita al pubblico di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari comprendono le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari».

Il **comma 8-undecies** dell'**articolo 15**, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, aggiunge un periodo all'articolo 74, primo comma, lettera *e*) del DPR n. 633 del 1972.

Nel dettaglio si prevede che, ai fini dell'IVA dovuta dall'esercente l'attività di trasporto o l'attività di gestione dell'autoparcheggio per le operazioni di vendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari, tali operazioni comprendono anche le prestazioni di intermediazione con rappresentanza ad esse relative, nonché tutte le operazioni di compravendita effettuate dai rivenditori autorizzati, siano essi primari o secondari.

Articolo 15, comma 8-terdecies
(*Scambio di informazioni tra l'Agenzia delle entrate e l'INPS*)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-terdecies. All'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive».

Il comma 8-terdecies dell'articolo 15, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera dispone che, con apposita convenzione stipulata tra l'Agenzia dell'Entrate e l'INPS per specifici controlli che richiedono uno scambio reciproco di informazioni, siano disciplinate anche le modalità di trasmissione tra le due Amministrazioni di:

- violazioni contributive, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati, per le quali non si applicano le norme in tema di liquidazione, accertamento e riscossione dei contributi e premi dovuti agli enti previdenziali recate all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
- violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'I.N.P.S. a seguito delle attività ispettive.

La disposizione aggiunge all'ultimo un nuovo comma 2-*bis* all'articolo 83 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112¹³⁵.

La convenzione cui fa riferimento la norma in commento è infatti quella stipulata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83, tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate per attuare le seguenti finalità:

- predisposizione di piani di controllo sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni;
- scambio telematico mensile di posizioni relative ai titolari di partita IVA, nonché di dati annuali riferiti ai percipienti utili da contratti di associazione in partecipazione, ove l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

¹³⁵ Recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 15, comma 8-quaterdecies
(Accertamento e controlli in materia di prelievo erariale unico)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-quaterdecies. All'articolo 39-quater del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «installazione» sono aggiunte le seguenti: «o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni»;*
- b) al comma 2, terzo periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «l'esercente a qualsiasi titolo i»;*
- c) al comma 2, quarto periodo, le parole da: «o, nel caso» fino a: «nulla osta» sono soppresse;*
- d) al comma 2, quinto periodo, la parola: «Sono» è sostituita dalle seguenti: «Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono»;*
- e) al comma 2, quinto periodo, le parole: «il possessore dei» sono sostituite dalle seguenti: «il possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dei*

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**medesimi apparecchi e congegni,
l'esercente a qualsiasi titolo i»;**

**f) dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:**

**«4-bis. L'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato può affidare,
per il tempo e alle condizioni di cui ad
apposita convenzione da approvare
con proprio decreto, l'accertamento e
i controlli in materia di prelievo
erariale unico alla Società italiana
degli autori ed editori. Nello
svolgimento delle attività di
accertamento e di controllo, affidate
con la convenzione di cui al periodo
precedente, la Società italiana degli
autori ed editori si avvale delle
attribuzioni e dei poteri di cui al
comma 1».**

Il **comma 8-quaterdecies** dell'**articolo 15**, introdotto dalla Camera, novella il comma 2 dell'articolo 39-quater del D.L. n. 269 del 2003 relativo all'accertamento e ai controlli in materia di prelievo erariale unico, al fine di identificare con maggior certezza i soggetti responsabili delle violazioni.

Inoltre la disposizione aggiunge all'articolo 39-quater il comma 4-bis, che prevede la possibilità per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) di affidare, per il tempo ed alle condizioni previste da una apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, l'accertamento ed i controlli in materia di prelievo erariale unico (PREU) alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Nello svolgimento delle attività di accertamento e di controllo, affidate con la convenzione, la Società italiana degli autori ed editori si avvale delle attribuzioni e dei poteri attribuiti dal comma 1 del medesimo articolo 39-quater.

Nella successiva tabella, relativamente al comma 2 dell'articolo 39-*quater* (suddiviso in periodi) viene posto a fronte il testo vigente con le modifiche proposte dal comma in esame.

<i>Testo vigente</i>	<i>Modifiche</i>
2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.	2. Il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui al predetto articolo 38, comma 5, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo.
Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione.	Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione o, nel caso in cui non sia possibile la sua identificazione, dal possessore o detentore a qualsiasi titolo dei medesimi apparecchi o congegni.
È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.	È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative l'esercente a qualsiasi titolo i locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta.
Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica	Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta di cui all'articolo 38, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica prevista dal comma 4 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica

<i>Testo vigente</i>	<i>Modifiche</i>
<p>26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta.</p>	<p>26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito.</p>
<p>Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.</p>	<p>Nel caso in cui non sia possibile l'identificazione dei soggetti che hanno commesso l'illecito, sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni di cui al quarto periodo, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore o detentore, a qualunque titolo, dei medesimi apparecchi e congegni, l'esercente a qualunque titolo i locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.</p>

Articolo 15, commi 8-quinquiesdecies - 8-duodevicies
(Pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

8-quinquiesdecies. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:

- a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;**
- b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;**
- c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure**

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**esecutive effettuate e per i diritti di
notifica della cartella.**

8-sexiesdecies. Nei centoventi giorni
successivi alla data di pubblicazione
dell'atto di cui al comma 8-
quinquiesdecies, gli agenti della
riscossione, ovvero gli uffici comunali
competenti nel caso di utilizzo della
procedura di ingiunzione, informano i
debitori che possono avvalersi della
facoltà prevista dal comma 8-
quinquiesdecies, mediante l'invio di
apposita comunicazione.

8-septiesdecies. Con il provvedimento
di cui al comma 8-*quinquiesdecies* è
approvato il modello della
comunicazione di cui al comma 8-
sexiesdecies e sono stabiliti le
modalità e i termini di pagamento
delle somme dovute da parte dei
debitori, di riversamento delle somme
agli enti locali da parte degli agenti
della riscossione, di rendicontazione
delle somme riscosse, di invio dei
relativi flussi informativi e di
definizione dei rapporti
amministrativi e contabili connessi
all'operazione.

8-duodevicies. L'avvenuto pagamento
della somma iscritta a ruolo o per la
quale è stata emessa l'ingiunzione di
pagamento non comporta il diritto al
rimborso.

I commi da 8-*quinquiesdecies* a 8-*duodevicies* dell'articolo 15, inseriti
durante l'esame del provvedimento alla Camera, disciplinano una nuova
modalità - il cui utilizzo è facoltativo per i Comuni - di estinzione dei debiti

iscritti a ruolo, ovvero per cui è stata emessa ingiunzione di pagamento, derivanti da violazioni al codice della strada i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004.

Il **comma 8-quinquiesdecies** consente ai Comuni di stabilire, con le forme previste dalla legge per l'adozione dei propri atti, che il contribuente possa estinguere il debito iscritto a ruolo, ovvero per il quale sia stata emessa ingiunzione di pagamento, derivante da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada (D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285), i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, pagando un importo che comprende:

- a) una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
- b) le spese di procedimento e notifica dei verbale;
- c) un aggio per l'agente della riscossione, fissato nel 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente, a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per diritti di notifica della cartella.

La norma ha lo scopo di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei Comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia.

Il **comma 8-sexiesdecies** prevede che i concessionari della riscossione informino i debitori, con apposita comunicazione, della facoltà di estinzione del debito appena esaminata. L'invio della comunicazione è effettuato nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto comunale con cui si dispone tale facoltà.

Ai sensi del **comma 8-septiesdecies**, col medesimo atto è approvato il modello della comunicazione al debitore della nuova facoltà di estinzione del debito, nonché le modalità ed i termini relativi:

- al pagamento delle somme dovute da parte dei debitori;
- al riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione;
- alla rendicontazione delle somme riscosse;
- all'invio dei relativi flussi informativi e alla definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.

Infine, il **comma 8-duodevicies** specifica che i pagamenti delle somme - iscritte a ruolo - perfezionati ai sensi della nuova procedura non comportano il diritto al rimborso.

Articolo 15-bis
(Disposizioni in materia di giochi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«**5-bis.** Fatta eccezione per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera *b*), e 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 del presente articolo dal Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a sessanta giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.640, e successive modificazioni».

2. All'articolo 110, comma 9, lettera *c*), primo periodo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, le parole: «da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.000 euro».

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

3. L'eventuale esclusione da responsabilità di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, opera altresì nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 39-*quater*, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, quando abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e agli organi di polizia delle illiceità o irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento.

4. I poteri e le attribuzioni di accertamento e controllo di cui all'articolo 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, trovano applicazione anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

5. I poteri di accesso e ispezione tecnica e amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *i*), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, possono essere esercitati anche negli ambienti di cui al comma 4 del presente articolo.

L'articolo 15-bis, introdotto durante l'esame presso la Camera, interviene in materia di giochi.

Il **comma 1** novella l'articolo 38 della legge n. 388 del 2000 relativamente al nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento, aggiungendo il comma 5-bis.

In particolare il comma 5 dell'articolo 38 prevede che i gestori degli apparecchi e dei congegni per il gioco lecito (art. 110, commi 6 e 7, del R.D. n. 773 del 1931) prodotti o importati dopo il 1° gennaio 2003 richiedano l'apposito nulla osta, precisando in particolare il numero progressivo di ogni apparecchio o congegno per il quale la richiesta è effettuata nonché gli estremi del nulla osta del produttore o dell'importatore ad essi relativo.

Il comma 1 stabilisce che il nulla osta, rilasciato ai sensi del comma 5 dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (A.A.M.S.), decade automaticamente quando i relativi apparecchi e congegni risultino, per un periodo superiore a 60 giorni, anche non continuativi, non collegati alla rete telematica prevista dall'articolo 14-bis, comma 4, del D.P.R. n. 640 del 1972. Tale disposizione non si applica per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6, lettera b) (videogiochi), e 7 (premi di piccola oggettistica), del R.D. n. 773 del 1931.

Il **comma 2** modifica il comma 9, lettera c), dell'articolo 110 del R.D. n. 773 del 1931 circa l'ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni da gioco non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.

Attualmente è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 6.000 euro per ciascun apparecchio.

Il comma 2 fissa ora la sanzione a 4.000 euro per ciascun apparecchio.

Il **comma 3** estende l'esclusione di responsabilità prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera i), del D.L. n. 39 del 2009, anche nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 39-quater, comma 2, del D.L. n. 269/2003 nel caso che abbiano adempiuto all'obbligo di segnalazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) e/o agli organi di polizia delle illecitità o

irregolarità riscontrate nella gestione degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento.

Si segnala che l'articolo 15, comma 8-*quaterdecies* del D.L. in esame novella il comma 2 dell'articolo 39-*quater* (cfr. *infra*).

Il principio indicato all'articolo 12, comma 1, lettera *i*), del D.L. n. 39 del 2009, riguarda la determinazione dei poteri di controllo dei concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco. In particolare il punto 3), in relazione agli illeciti accertati reca la previsione dell'esclusione delle responsabilità indicate dall'articolo 39-*quater*, comma 2, del D.L. n. 269/2003¹³⁶.

Il **comma 4** prevede che gli uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.) esercitino i poteri e le attribuzioni di accertamento e di controllo previsti dall'articolo 51 del DPR n. 633 del 1972, ad essi attribuiti ai sensi dell'articolo 39-*quater* del D.L. n. 269 del 2003, anche per gli ambienti dedicati ad ospitare gli apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

Ai sensi del **comma 5** i poteri di accesso ed ispezione tecnica ed amministrativa attribuiti ai concessionari di rete ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *i*) del D.L. n. 39 del 2009, possono essere esercitati anche negli ambienti che ospitano apparecchi da gioco non collegati alla rete telematica.

Il punto 1) della citata lettera *i*) prevede il potere per i concessionari della rete telematica per la gestione degli apparecchi da gioco di disporre l'accesso di propri incaricati nei locali destinati all'esercizio di raccolta del gioco per procedere ad ispezioni tecniche e amministrative per verificare il corretto esercizio degli apparecchi.

¹³⁶ Il richiamato comma 2 dell'articolo 39-*quater* stabilisce che il prelievo erariale unico è dovuto anche sulle somme giocate tramite apparecchi e congegni che erogano vincite in denaro o le cui caratteristiche consentono il gioco d'azzardo, privi del nulla osta, nonché tramite apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo. Per gli apparecchi e congegni privi del nulla osta il prelievo erariale unico, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dal soggetto che ha provveduto alla loro installazione. È responsabile in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative il possessore dei locali in cui sono installati gli apparecchi e congegni privi del nulla osta. Per gli apparecchi e congegni muniti del nulla osta, il cui esercizio sia qualificabile come illecito civile, penale o amministrativo, il maggiore prelievo erariale unico accertato rispetto a quello calcolato sulla base dei dati di funzionamento trasmessi tramite la rete telematica, gli interessi e le sanzioni amministrative sono dovuti dai soggetti che hanno commesso l'illecito o, nel caso in cui non sia possibile la loro identificazione, dal concessionario di rete a cui è stato rilasciato il nulla osta. Sono responsabili in solido per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative relativi agli apparecchi e congegni, il soggetto che ha provveduto alla loro installazione, il possessore dei locali in cui sono installati e il concessionario di rete titolare del relativo nulla osta, qualora non siano già debitori di tali somme a titolo principale.

Articolo 15-ter
(Piano straordinario di contrasto al gioco illegale)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato promuove un piano straordinario di contrasto del gioco illegale.

2. Ai fini di cui al comma 1 opera presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un apposito Comitato, presieduto dal Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui fanno parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della stessa Amministrazione autonoma. Il Comitato, che può avvalersi dell'ausilio della società Sogei Spa, di altri organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici e di associazioni rappresentative, sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie e indirizzi, alla pianificazione e al coordinamento di interventi organici, sistematici e capillari sull'intero territorio nazionale, per la prevenzione e la repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori. Particolare e specifica attenzione è dedicata dal Comitato all'attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali. Ai componenti del Comitato non

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

**spetta alcun compenso in rimborso
spese o qualsiasi titolo dovuto.**

**3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2
è istituita, senza maggiori oneri per la
finanza pubblica, presso
l'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato un'apposita banca
dati, alimentata da tutte le
informazioni derivanti dall'ordinaria
gestione dei giochi pubblici, nonché
dall'attività di controllo da chiunque
effettuata e da qualunque altra fonte
conoscitiva. Lo studio e
l'elaborazione, anche tecnico-
statistica, degli elementi informativi
della banca dati sono utilizzati per la
rilevazione di possibili indici di
anomalia e di rischio, quali fonti di
innesco delle attività di cui al comma
2.**

L'articolo 15-ter, inserito durante l'esame del provvedimento alla Camera, istituisce e disciplina un piano straordinario di contrasto al gioco illegale.

Il **comma 1** dispone che detto piano è promosso dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Il **comma 2** istituisce a tal fine un apposito Comitato, operante presso l'AAMS e presieduto dal Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di cui sono chiamati a far parte rappresentanti di vertice della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della stessa Amministrazione autonoma.

Per quanto attiene al funzionamento del Comitato, esso può avvalersi dell'ausilio di SO.GE.I. S.p.A., di altri organi della Pubblica Amministrazione, di Enti pubblici e di associazioni rappresentative; sovraintende alla definizione, secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, di strategie ed indirizzi, alla pianificazione ed al coordinamento di interventi organici, sistematici e

capillari sull'intero territorio nazionale per la prevenzione e repressione del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela dei minori.

Si ricorda che la SO.GE.I è la società di *Information and Communication Technology* del Ministero dell'Economia e delle Finanze; essa coopera con l'Amministrazione finanziaria nel governo del sistema informativo della fiscalità, fornendo servizi online per i cittadini, le imprese, le Regioni e gli Enti locali.

Costituita nel 1976 per la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 3 del D.L. 30 gennaio 1976, n. 8 (recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria, convertito con la legge 27 marzo 1976, n. 60), nel luglio 2002 è stata totalmente acquisita dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La norma dispone che il Comitato - ai cui componenti non spettano né compensi né rimborsi spese - dedichi particolare e specifica attenzione all'attività di prevenzione e repressione dei giochi *on line* illegali.

Il **comma 3** istituisce, con le medesime finalità delle norme appena illustrate, una apposita banca dati presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, senza oneri per la finanza pubblica. Essa è alimentata da tutte le informazioni derivanti dalla ordinaria gestione dei giochi pubblici, nonché dalla attività di controllo da chiunque effettuata e da qualunque altra fonte conoscitiva.

Si dispone infine che lo studio e l'elaborazione, anche tecnico-statistica, degli elementi informativi della banca dati siano utilizzati per le rilevazione di possibili indici di anomalia e di rischio, quali fonti di innesco delle attività di cui al già esaminato in tema di prevenzione e repressione dei giochi illegali.

Articolo 16, commi 1-2, 3-4

(Flussi finanziari)

Testo del decreto-legge

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e 75, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011 e a 336 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, **dall'articolo 10**, dall'articolo 12, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a 1.324,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.034,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, e a 336 milioni di euro per l'anno 2012;

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

1. Alle minori entrate ed alle maggiori spese derivanti dall'articolo 5, dall'articolo 7, dall'articolo 19, comma 4, dall'articolo 24, commi 74 e **76**, e dall'articolo 25, commi 1, 2 e 3, pari complessivamente a 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a **275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017**, si provvede:

a) mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dall'articolo 5, dall'articolo 12, **commi 1 e 2**, dall'articolo 13, dall'articolo 14, dall'articolo 15, **commi 2 e 7**, dall'articolo 21 e dall'articolo 25, commi 2 e 3, pari a **1.184,4 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.534,4 milioni di euro per l'anno 2010, a 1.371,9 milioni di euro per l'anno 2011, a 336 milioni di euro per l'anno 2012, a 275 milioni di euro per l'anno 2013, a 315 milioni di euro per l'anno 2014, a 478 milioni di euro per l'anno 2015, a 652 milioni di euro per l'anno 2016 e a 360 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017**;

Testo del decreto-legge

b) mediante utilizzo delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, **dall'articolo 16, dall'articolo 19, dall'articolo 20, dall'articolo 22** e dall'articolo 25, pari 107,1 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;

c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di 3,4 milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012 mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate a copertura dello stesso.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

b) mediante utilizzo **di quota parte** delle minori spese recate rispettivamente dall'articolo 10, dall'articolo 20 e dall'articolo 25, **commi 2 e 3, pari a 140,3 milioni di euro per l'anno 2009, a 607,1 milioni di euro per l'anno 2010 e a 1.097,1 milioni di euro per l'anno 2011;**

c)identica;

2. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307, è incrementata di 2,4 milioni di euro per l'anno 2009, di **203,4** milioni di euro per l'anno 2010, di 3,9 milioni di euro per l'anno 2011, di 1.907,4 milioni di euro per l'anno 2012, **di 1.868,4 milioni di euro per l'anno 2013, di 1.828,4 milioni di euro per l'anno 2014, di 1.665,4 milioni di euro per l'anno 2015, di 1.491,4 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.783,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017**, mediante l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto e non utilizzate **ai sensi del comma 1 del presente articolo.**

Testo del decreto-legge

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati

3. Le risorse di cui al comma 2 sono integralmente destinate, in conformità alle indicazioni contenute nel **Documento di programmazione economico-finanziaria** per gli anni 2010-2013, all'attuazione della manovra di bilancio per **gli anni** 2010 e seguenti.

4. *Identico.*

L'**articolo 16** reca le disposizioni relative alla copertura finanziaria. La Camera ha inserito, fra i commi 1-2 e 3-4, tre commi aggiuntivi (v. la scheda seguente).

L'articolo, ai commi 1 e 2, è stato **riformulato nel corso dell'esame alla Camera** al fine di indicare esplicitamente, al comma 1, rispetto alla precedente formulazione, la quantificazione degli oneri fino all'anno 2017 (che reca l'onere a regime), nonché di apportare alcune correzioni formali relative ai riferimenti normativi in esso richiamati.

Analogamente, è riformulato il comma 2 al fine di indicare, fino all'anno 2017, gli importi annuali delle risorse, in termini di maggiori entrate e minori spese, che, in quanto non utilizzate a copertura, vengono trasferite al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Rispetto alla formulazione originaria, che limitava la quantificazione degli oneri agli anni dal 2009 al 2012, la nuova formulazione del **comma 1** ridefinisce l'ammontare complessivo degli oneri, in termini di minori entrate e di maggiori spese, fino all'anno 2017 nei seguenti importi: 1.334,7 milioni di euro per l'anno 2009, 2.141,5 milioni di euro per l'anno 2010, 2.469 milioni di euro per l'anno 2011, 336 milioni di euro per l'anno 2012, 275 milioni per l'anno 2013, 315 milioni per l'anno 2014, 478 milioni per l'anno 2015, 652 milioni per l'anno 2016 e 360 a decorrere dall'anno 2017.

Gli oneri indicati dalla norma risultano connessi ai seguenti interventi:

- detassazione degli utili reinvestiti in macchinari (articolo 5);
- svalutazione fiscale dei crediti in sofferenza (articolo 7);
- incremento del controvalore delle obbligazioni Alitalia (articolo 19, comma 4);
- proroga del piano di impiego delle Forze armate (articolo 24, comma 74);
- proroga delle missioni di pace (articolo 24, comma 76);
- partecipazione a banche e fondi internazionali (articolo 25, comma 1);
- rateizzazione dei versamenti fiscali e contributivi sospesi nella regione Abruzzo a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 (articolo 25, commi 2-3).

Va evidenziato che l'articolo 16 in esame utilizza soltanto quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese che derivano dalle disposizioni elencate alle lettere a) e b) del comma 1.

La quota di risorse non utilizzata a copertura, infatti, è destinata al finanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (**comma 2**) nei seguenti importi:

	(milioni di euro)								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 segg.
Fondo interventi strutturali di politica economica	2,4	203,4	3,9	1.907,4	1.868,4	1.828,4	1.665,4	1.491,4	1.783,4

Ai sensi del **comma 3**, tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

Il **comma 4** reca la consueta clausola autorizzativa delle variazioni di bilancio.

Articolo 16, commi 2-bis – 2-quater

(Finanziamento del Fondo per le esigenze prioritarie della difesa. Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell'istruzione e dello svolgimento di eventi celebrativi)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

2-bis. Per le medesime finalità perseguitate nell'anno 2008, la dotazione del fondo di cui all'articolo 60, comma 8-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stabilita in 1,5 milioni di euro per l'anno 2009.

2-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I commi 2-bis e 2-ter, introdotti dalle Commissioni riunite V e VI della Camera dei deputati nel corso dell'esame in sede referente, dispongono il finanziamento di 1,5 milioni di euro, per l'anno 2009, a favore del Fondo per le

esigenze prioritarie della difesa, di cui all'art. 60, co. 8-bis, del D.L. n. 112 del 2008¹³⁷. All'onere derivante si provvede, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi urgenti e indifferibili nei settori dell'istruzione e degli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, istituito dal D.L. n. 5 del 2009¹³⁸.

Il comma 8-bis dell'articolo 60 del D.L. n. 112/2008 ha istituito, al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del Ministero della difesa, nello stato di previsione del citato Ministero, un apposito Fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008.

Al fine di assicurare il finanziamento per gli interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'*istruzione* e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, l'art. 7-*quinquies*, co. 1, del D.L. 5/2009 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo, con una dotazione per l'anno 2009 di 400 milioni di euro.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 7-*quinquies*, l'utilizzo del Fondo è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalità di utilizzo delle risorse. Tale decreto non è stato ancora emanato.

Il **comma 2-quater, introdotto** anch'esso nel **corso dell'esame in sede referente presso la Camera**, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio conseguenti agli interventi sopra richiamati.

¹³⁷ D.L. 25 giugno 2008, n. 112, *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

¹³⁸ D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, *Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario*, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33.

Articolo 16-bis

(Riassegnazione dei fondi per infrastrutture irrigue)

Testo del decreto-legge

Testo comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei deputati

1. A valere sulle economie realizzate sui fondi assegnati fino alla data del 31 dicembre 2008 al commissario *ad acta* di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n.104, e successive modificazioni, gravano gli oneri accessori alla prosecuzione delle attività di competenza del suddetto commissario, in particolare per il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che devono essere approvati dal CIPE; la definizione amministrativa delle opere ultimate; gli interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Campania avviati ai sensi della delibera CIPE n.132 del 6 agosto 1999 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 29 ottobre 1999; le attività di cui all'articolo 1-ter, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 settembre 2005, n.182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.231, nonché gli oneri relativi ai provvedimenti di adeguamento operativo e funzionale della struttura commissariale nel limite del 3 per cento delle economie realizzate.

L'articolo, inserito nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, autorizza il Commissario *ad acta* per le opere irrigue di cui all'art. 9 co. 5 del D.L. 32/95¹³⁹ ad utilizzare le economie, che si siano realizzate fino all'esercizio 2008 sui fondi allo stesso assegnati, per fare fronte agli "oneri accessori" per la prosecuzione delle proprie attività, in particolare per quanto riguarda:

- il completamento dei programmi infrastrutturali irrigui che il CIPE approverà;
- l'attività di "definizione amministrativa", della quale per la quale non è del tutto chiaro il contenuto, per quanto attiene invece alle opere ultimate;
- la prosecuzione degli interventi di forestazione della Campania avviati a suo tempo con la delibera del Cipe n. 32/1999;
- l'attività promozionale dei prodotti tipici del mezzogiorno di cui all'art. 1-ter co. 2 lett. c) del D.L. n. 182/05.

Al riguardo sembrerebbe opportuno un chiarimento sul significato da attribuire all'espressione "oneri accessori", considerata anche la natura non omogenea delle attività alle quali l'espressione stessa è riferita.

La norma consente altresì l'utilizzo delle economie sopra definite da parte del Commissario per l'adeguamento della propria struttura commissariale, nel limite tuttavia del 3% delle economie realizzate.

Merita rammentare che il comma 5-quater dell'art. 3 del decreto-legge 171/2008¹⁴⁰ consente di utilizzare le economie di spesa che si verifichino sui fondi assegnati al Commissario *ad acta* di cui al ricordato D.L. n. 32/1995, art. 19 co. 5, destinati fondamentalmente allo sviluppo del sistema irriguo nazionale, per la progettazione di infrastrutture irrigue purché di interesse nazionale e localizzate nelle aree sottoutilizzate.

La norma consente permanentemente il riutilizzo delle economie accertate in qualunque esercizio purché siano destinate alla progettazione di infrastrutture; un decreto del Ministro delle politiche agricole deve definire le modalità di finanziamento dei progetti.

Va infine menzionato anche l'art. 4, co. 32, della legge 305/2003 "Finanziaria 2003" che consente l'utilizzo delle economie d'asta del Piano irriguo per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti.

L'art. 19 comma 5, del ricordato decreto-legge n. 32/1995 ha introdotto la figura del Commissario *ad acta* per la *gestione* di tutte le attività attribuite al Ministero, già di competenza dell'ex Agensud, rientranti nella materia delle opere irrigue e degli invasi strettamente finalizzati all'agricoltura già assegnata al dicastero agricolo dall'art. 10, co.

¹³⁹ D.L. 8 febbraio 1995, n. 32, *Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale*, convertito in legge con l'art. 1, comma 1, L. 7 aprile 1995, n. 104.

¹⁴⁰ D.L. 3 novembre 2008, n. 171 "Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare", convertito con modificazioni dalla legge 205/2008.

6 del D.lgs. n. 96/1993¹⁴¹. Tale Commissario, che esercita i poteri e osserva le procedure di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 96/1993¹⁴² e che deve riferire trimestralmente al CIPE sul suo operato, ha in particolare la gestione delle opere della “gestione separata”, intendendosi per tali le attività a suo tempo previste dal D.L. n. 581/84 (per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel mezzogiorno), che l'Agensud aveva ereditato dalla Cassa per il mezzogiorno e che ha dovuto gestire separatamente sia sotto il profilo organizzativo che contabile sulla base dell'art. 5, co. 1 della legge n. 64/1986 di Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dei progetti trasferiti dal Commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (Agensud) ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 96/1993, sull'assegnazione alle amministrazioni competenti delle attività, funzioni e beni strumentali dell'Agenzia per il Mezzogiorno (comma 3).

¹⁴¹ Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, *Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della L. 19 dicembre 1992, n. 488*, conseguente all'approvazione del D.L. n. 415/92 (convertito con modificazioni nella legge n. 488/92) che aveva, fra l'altro, sancito la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno sostituito da un sistema di interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale, ha disposto la liquidazione dell'Agensud (art. 19) e la contestuale attribuzione delle competenze alle amministrazioni statali, istituendo anche con il comma 5 un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari.

¹⁴² L'articolo 9 in particolare ha definito il campo d'attività ed i poteri del/dei commissari *ad acta* istituiti per la gestione delle opere e dei progetti trasferiti al Ministero dei lavori pubblici a seguito della soppressione di Agensud.

Ultimi dossier del Servizio Studi

133	Testo a fronte	Atto del Governo n. 82 Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni». Le novelle
134	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1078-B “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008”
135	Dossier	L’educazione finanziaria: esperienze internazionali a confronto
136	Documentazione di base	L’educazione finanziaria in Italia
137	Schede di lettura	Disegni di legge AA.SS. nn. 1611, 212, 547, 781 e 932 in materia di intercettazioni telefoniche
138	Documentazione di base	Recenti sviluppi della situazione in Iran: materiali
139	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 83, 1092, 1428 e 1625 Referendum e iniziativa popolare
140	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1195-B “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” Edizione provvisoria
141	Schede di lettura	Atto del Governo n. 100 "Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 229, di attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto"
142	Testo a fronte	Atto del Governo n. 101 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
143	Dossier	Le materie di interesse per la Commissione parlamentare antimafia nel primo anno della XVI legislatura
144	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1724 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali” <i>Sintesi</i> Ed. provvisoria

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all’indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".